

THE COMPANIES ACTS, DAL 1963 AL 2005
e le Comunità Europee
(Imprese per l'investimento collettivo
in titoli trasferibili)
Regolamenti, 2003 (S.I. N° 211 del 2003) come modificato dalle Comunità Europee (Imprese per
l'investimento collettivo in titoli trasferibili) (Modifiche) Regolamenti, 2003 (S.I. 212 del 2003)

SOCIETÀ DI CAPITALI

Una Società di investimento di tipo aperto a ombrello a capitale variabile e segregazione
patrimoniale tra i comparti subordinati

Atto Costitutivo e Statuto Societario

- di -

PIMCO Funds: Global Investor Series società di capitali
(Comparto Ombrello)

(come modificato dalla Deliberazione straordinaria del 23 gennaio 1998, 14 Maggio 1999, 6
novembre 2002 e 5 maggio 2005, 5 settembre 2005, 26 maggio 2006, 25 maggio 2007, 19 dicembre
2007 e 27 maggio 2008)

costituita il 10 dicembre 1997

THE COMPANIES ACTS, DAL 1963 al 2005

e le Comunità Europee
(Imprese per l'investimento collettivo
in titoli trasferibili)
Deliberazioni, 2003 (S.I. N° 211 del 2003)
come modificate dalle Comunità Europee
(Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili)
(Modifiche) Deliberazioni, 2003 (S.I. 212 del 2003)

SOCIETÀ DI CAPITALI

Una Società di investimento con capitale variabile e segregazione patrimoniale tra i comparti
subordinati

ATTO COSTITUTIVO

- di -

PIMCO Funds: Global Investor Series società di capitali

(come modificata in base alle Delibere straordinarie del 23 gennaio 1998, 14 maggio 1999, 6 novembre 2002, 5 maggio 2005, 5 settembre 2005, 26 maggio 2006, 25 maggio 2007, 19 dicembre 2007 e 27 maggio 2008)

1. Il nome della Società è “PIMCO Funds: Global Investors Series società di capitali”.
2. La Società è una società di capitali, vale a dire una società di investimento con capitale variabile e segregazione patrimoniale tra i Comparti che ha come unico oggetto sociale l'investimento collettivo in titoli trasferibili e/o altri capitali finanziari liquidi cui si fa riferimento nel Regolamento 45 dei Regolamenti delle Comunità Europee (Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili) 2003 (S.I. N° 211 del 2003) come modificato dai Regolamenti delle Comunità Europee (Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili) (Modifiche) 2003 (S.I. 212 del 2003) (come di volta in volta modificabili o integrabili) (“i Regolamenti”) di capitale derivato dal pubblico e la Società opera in base al principio della ripartizione del rischio in conformità ai Regolamenti.
3. Ferme restando le disposizioni dei Regolamenti, i poteri della Società al fine di perseguire tale oggetto sono:
 - (a) Svolgere attività di società di investimento e acquisire, disporre di, investire e detenere in virtù di investimento obbligazioni a breve termine di emissione non governativa; obbligazioni di banche o di altri istituti di deposito (quali accettazioni bancarie), titoli, titoli a tasso fisso o variabile, strumenti finanziari, obbligazioni, pegni, beni di qualsiasi natura (compresi metalli preziosi e petrolio), certificati di deposito, buoni del tesoro, effetti commerciali, accettazioni, cambiali, quote, azioni, titoli in relazione ai quali l'ammontare della redditività e/o del rimborso è calcolato con riferimento a ciascun indice, prezzo o tasso, documento commerciale, vaglia cambiari, obbligazioni garantite da ipoteche, patrimonio garantito da ipoteca, strumenti del mercato monetario, acquisti a termine, vendite di valuta, transazioni in

valuta, contratti a termine, contratti a premio, contratti a pronti contro termine, contratti per differenza, accordi di concessione di crediti azionari, contratti di riacquisto, crediti, obbligazioni, capitale obbligazionario, titoli di prestito, strumenti finanziari e titoli di qualsiasi tipo creati, emessi o garantiti da qualsiasi governo, sovrano, decisore, commissario, ente o autorità, organizzazione suprema, statale, municipale, locale, sopranazionale o da governi sovrani, loro agenzie, organismi statali e sottodipartimenti politici o altro, in ogni parte del mondo, o da qualsiasi società, banca, associazione o partnership, a responsabilità limitata o illimitata, costituito o operante in ogni parte del mondo, unità di partecipazione in qualsiasi struttura di trust, Comparto comune o struttura di investimento collettivo in ogni parte del mondo, polizze di trasferimento di diritti immobiliari e di assicurazione, valute nazionali ed estere e qualsiasi diritto presente e futuro e interessi verso o in ciascuna delle voci suddette, e di volta in volta di vendere, scambiare, dare in prestito, variare o disporre di e concedere e disporre di opzioni su ciascuna delle voci suddette e di depositare denaro (o versare denaro in conto corrente) con quelle persone in quelle valute e altrimenti in quei termini che possano apparire convenienti. I titoli di credito acquistati dalla Società possono avere tasso fisso o variabile e le caratteristiche dei titoli a tasso variabile saranno definite conteggiando il loro effettivo tasso residuo di maturazione.

- (b) Cedere in prestito i titoli di portafoglio al fine di produrre proventi aggiuntivi.
- (c) Depositare denaro, titoli e/o proprietà a o con quelle persone e in quei termini che possano sembrare convenienti e scontare, acquistare e vendere documenti, note, certificati azionari, cedole e altri strumenti negoziabili o trasferibili, titoli o documenti di qualsiasi natura.
- (d) Acquisire e disporre di qualsiasi titolo a tasso fisso, titolo a tasso variabile o fluttuante, strumenti finanziari, obbligazioni, pegni, beni di qualsiasi natura (compresi metalli preziosi e petrolio), certificati di deposito, buoni del tesoro, effetti commerciali, accettazioni, cambiali, quote, azioni, titoli, strumenti del mercato monetario, contratti a termine, contratti per differenza, obbligazioni, capitale obbligazionario, titoli garantiti, obbligazioni garantite da ipoteche, titoli nei confronti dei quali l'ammontare della redditività o del rimborso è calcolato con riferimento a ciascun indice, prezzo o tasso, unità, partecipazione, polizze di assicurazione, diritti o interessi suddetti in sottoscrizione originale, gara, acquisto, scambio o altro, e sottoscrivere per le medesime sia condizionatamente che in altro modo, entrare in merito a sottoscrizioni e contratti simili con riferimento a quanto detto e ad esercitare e far valere tutti i diritti e i poteri conferiti da o connessi alla proprietà in questione.
- (e) Acquisire (tramite investimento o altro metodo) per acquisto, prestito, scambio, noleggio o altro terreni e proprietà immobiliari o beni personali ovunque situati e di qualsiasi tipo ovvero godimento o qualsiasi tipo di interesse sugli stessi; erigere e costruire case, edifici o opere di qualsiasi genere su qualsiasi terreno della Società, ovvero su qualsiasi altro terreno o proprietà, e demolire, ricostruire, ampliare, modificare o migliorare le case, gli edifici o le opere ivi esistenti e in generale gestire, occuparsi e migliorare la proprietà delle Società e vendere, noleggiare, cedere, ipotecare o disporre in altro modo dei terreni, delle case, degli edifici, nonché delle altre proprietà immobiliari e personali della Società.

- (f) Gestire gli affari come capitalisti o finanziatori e assumere e portare avanti qualsiasi tipo di operazione finanziaria, trust, agenzia, intermediazione ed altre operazioni, ivi compresi la sottoscrizione, il rilascio su commissione o ad altro titolo di azioni e titoli di ogni genere.
- (g) Ricevere denaro in prestito e prestare o riscuotere denaro in qualsiasi valuta e garantire o quietanzare qualunque debito o obbligazione della o gravante sulla Società in qualsiasi modo e in particolare tramite emissione di obbligazioni e garantire il rimborso di qualsiasi somma di denaro data in prestito, derivante da o dovuta a ipoteca, gravame o vincolo su tutta o su una parte della proprietà o del patrimonio della Società (sia presente che futuro) ed anche in presenza di un simile gravame ipotecario o vincolo assicurare o garantire la prestazione di qualsiasi obbligazione o passività a carico della Società.
- (h) Garantire il pagamento di denaro da parte di o l'esecuzione di qualsiasi contratto, passività, obbligazione o impegno di ciascuna società ditta o persona e concedere garanzie e indennizzi per ciascuna voce e di assumere obbligazioni per ciascuna voce.
- (i) Stringere intese con qualsiasi governo, o autorità, suprema, municipale, locale o altro, e ottenere da ciascuno di tali governi o autorità qualsiasi diritto, concessione e privilegio che possa essere di contributo al raggiungimento degli scopi della Società o di alcuni di essi.
- (j) Assumere qualsiasi persona, ditta, società o altro ente al fine di indagare e di esaminare le condizioni, i prospetti, i valori, il carattere e le circostanze di qualsiasi affare o impresa e in generale di qualsiasi patrimonio, concessione, proprietà o diritto.
- (k) Emettere, acquisire, cedere e assegnare polizze di assicurazione con qualsiasi compagnia e/o compagnie di assicurazioni che ritenga opportuno pagare a scadenza fissa o non definita ovvero al momento del verificarsi di qualsiasi contingenza di qualunque tipo e di pagare il relativo premio.
- (l) Impiantare o acquisire qualsiasi filiale e/o filiali della Società (a vantaggio della Società nel suo insieme o uno o più sub-Comparti stabiliti o da stabilire da parte della Società) (investimenti, patrimonio e azioni della quale sono detenuti dal Depositario o sub-depositario nominato dal Depositario) al fine di esplicitare la sola attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui la filiale è situata, in relazione al riacquisto delle azioni su richiesta degli azionisti esclusivamente per loro conto previa approvazione dell'Authority e capitalizzare ciascuna di tali filiali in ogni modo di volta in volta ritenuto appropriato dagli Amministratori della Società ivi compreso per mezzo di capitale azionario, prestiti o altro.
- (m) Promuovere e sostenere la promozione, costituire, formare od organizzare società, consorzi o associazioni di qualsiasi tipo al fine di acquisire e assumere qualunque attivo e passivo della Società.
- (n) Promuovere e sostenere la promozione, costituire, formare, organizzare qualsiasi società, consorzio o associazione di ogni tipo in ogni parte del mondo e là sottoscrivere azioni o altri titoli al fine di svolgere qualsiasi attività che la compagnia

è autorizzata a svolgere o di portare avanti direttamente o indirettamente gli obiettivi di cui sopra o per qualsiasi altro scopo sia ritenuto direttamente o indirettamente calcolato a vantaggio della Società.

- (o) Effettuare fusioni o entrare in società o in qualsiasi tipo di accordo per ripartizione dei profitti, unificazione degli interessi, joint venture, concessione reciproca o cooperazione con qualsiasi persona o società che svolga, che sia coinvolta in o sul punto di svolgere o coinvolta in qualsiasi affare o transazione che la Società è autorizzata a svolgere o in cui è coinvolta o qualsiasi affare o transazione capace di essere condotta direttamente o indirettamente a vantaggio della Società e di prendere o acquisire in altro modo e detenere, vendere, rimettere o in qualsiasi modo trattare le azioni o il capitale azionario o i titoli o le obbligazioni e fornire sussidio o in altro modo assistere qualsiasi di questi titoli o obbligazioni o dividendi relativi a ciascuna quota o capitale azionario.
- (p) Richiedere, comperare o in altro modo acquisire brevetti, marchi, copyright, progetti e diritti simili, conferendo diritto d'uso esclusivo o limitato, o qualsiasi segreto o altra informazione così come qualsiasi invenzione che possa apparire capace di essere usata per qualsiasi scopo della Società o l'acquisizione del quale possa apparire calcolata direttamente o indirettamente a vantaggio della Società e utilizzare, esercitare, sviluppare le vendite, ipotecare, concedere licenze al riguardo o comunque trarre vantaggio dai diritti e dalle informazioni così acquisite.
- (q) Impiantare e/o portare avanti qualsiasi altro affare e/o affari che la Società ritenga possa essere convenientemente svolto in relazione a qualsiasi attività che la Società è autorizzata a svolgere o possa apparire calcolata direttamente o indirettamente a vantaggio della Società o incrementarne il valore o fare in modo che ciascuna delle proprietà o dei diritti della Società siano redditizi.
- (r) Acquisire, portare avanti interamente o in qualsiasi parte l'affare, l'avviamento o la proprietà e assumere qualsiasi responsabilità di qualsiasi persona, ditta, associazione o società dotata di proprietà idonee a qualunque degli scopi della Società o portare avanti o proporre di portare avanti qualsiasi affare la Società sia autorizzata a portare avanti, e in considerazione di ciò pagare per contanti o emettere qualsiasi azione interamente pagata, obbligazioni della Società o assumere tutti o ciascuna delle passività di tale persona, ditta, associazione o società.
- (s) Creare, emettere, fare, redigere, accettare e negoziare obbligazioni redimibili o pegni o altre obbligazioni, effetti commerciali, vaglia cambiari o altri strumenti negoziabili.
- (t) Distribuire fra i soci della Società in specie qualsiasi utile della Società o qualsiasi ricavo delle vendite o cessione di utili della Società e in particolare ripagare qualsiasi surplus o premio su qualsiasi azione della Società.
- (u) Vendere, lasciare, sviluppare disporre di o comunque trattare l'assunzione di tutto o di qualsiasi parte dei beni immobili o personali, diritti o privilegi della Società in relazione a quei termini che la Società ritenga opportuni, con il potere di accettare in considerazione di ciò qualsiasi azione, capitale azionario, obbligazione di o interesse su qualsiasi altra Società.

- (v) Instaurare o supportare o fornire aiuto nell'instaurazione e supporto di associazioni, istituzioni e convenienze calcolate a vantaggio di qualsiasi dei dipendenti o ex dipendenti della Società o di qualsiasi società associata o i dipendenti o correlati di tali persone e concedere pensioni e gratifiche ed effettuare pagamenti nei confronti di assicurazioni e sottoscrivere o garantire denaro a fini caritativi o di beneficenza o per qualsiasi manifestazione o per qualsiasi scopo pubblico di carattere generale o utile.
- (w) Remunerare qualsiasi società, ditta o persona per i servizi prestati o da prestare per il piazzamento o l'assistenza al piazzamento di qualsiasi azione nel capitale della Società o qualsiasi obbligazione o altri titoli della Società o all'interno o riguardo alla promozione della Società o la condotta dei suoi affari sia con pagamento in contanti che tramite assegnazione di capitale azionario, azioni, obbligazioni, pegni o altri titoli della Società, sia accreditati che interamente o parzialmente pagati o altro.
- (x) Promuovere qualsiasi società al fine dell'acquisto della medesima o delle medesime in tutto o in parte relativamente a proprietà, diritti e attività della Società, ovvero per qualsiasi altro scopo che possa apparire direttamente o indirettamente calcolato a vantaggio della Società e pagare tutte le spese dirette o accessorie relative a tale promozione.
- (y) Pagare dai Comparti della Società tutte le spese che la Società è legalmente autorizzata a pagare in relazione alla formazione, alla registrazione e alla pubblicità di o all'aumento dei soldi della Società e all'emissione del suo capitale o di qualsiasi classe di esso, inclusa la mediazione e le commissioni per l'acquisizione delle richieste di o l'assunzione, il piazzamento o l'ottenimento della sottoscrizione di azioni, capitale, obbligazioni, pegni o altri titoli della Società e qualsiasi altra spesa la cui natura sarà considerata dagli Amministratori propria delle spese preliminari e ammortizzare tali spese nel periodo di tempo stabilito dagli Amministratori.
- (z) Pagare per qualsiasi proprietà o diritto acquisito dalla Società sia per contanti che tramite emissione di azioni interamente pagate della Società.
- (aa) Esercitare ogni suddetto potere in ogni parte del mondo sia come committente, agente, trattore, fiduciario o altro sia tramite fiduciari, agenti, avvocati o altro e sia in proprio che congiuntamente ad altri.
- (bb) Fare tutte quelle altre cose che la Società possa ritenere pertinenti o di contributo al raggiungimento di qualunque degli obiettivi della Società.
- (cc) Provvedere alla registrazione o al riconoscimento della Società o di parte di essa in ogni parte del mondo fuori dall'Irlanda.
- (dd) Ciascuno dei poteri accessori della Società (elencato o meno) deve essere interpretato ed esercitato come accessorio allo scopo della Società ma disgiuntamente da e equivalentemente a ciascun altro potere accessorio.

E si dichiara qui che il termine "società" (tranne ove usato in riferimento a questa Società) in questa Clausola deve essere ritenuto comprensivo di ciascun partenariato o altro ente o persona, sia incorporata che non incorporata.

4. La responsabilità dei soci è limitata.

5. Il capitale azionario autorizzato della Società è €38.092 suddiviso in 30.000 Azioni di sottoscrizione di €1,27 ciascuna e 500.000.000.000 di azioni senza valore nominale inizialmente definite come azioni non classificate.

NOI sottoscritti, i cui nomi e indirizzi sono riportati di seguito, intendiamo riunirci a formare una Società, in conformità al presente Atto costitutivo, e concordiamo di prendere il numero di azioni del capitale della Società indicato di fianco ai nostri rispettivi nomi.

Nome, indirizzo e descrizione del sottoscrittore	Numero di azioni prese dal sottoscrittore
Goodbody Subscriber One Limited 1 Earlsfort Centre, Hatch Street, Dublin 2. Società a responsabilità limitata	Una
Goodbody Subscriber Two Limited 1 Earlsfort Centre, Hatch Street, Dublin 2. Società a responsabilità limitata	Una
Sarah Cleary 10 Glencairn Court, The Gallops, Leopardstown, Dublin 18. Imprenditore	Una
Trudy Kealy, 46 Harcourt Lodge, Inchicore, Dublin 8. Assistente di segreteria della Società	Una
Patrick Connolly, 1 Glenside Villas, Palmerstown, Dublin 20. Assistente di segreteria della Società	Una
Carol Murphy, Apt. No. 10, Belgrave View, Belgrave Square, Rathmines, Dublin 6. Assistente di segreteria della Società	Una
Colette Kinsella, 130 Meadow Park, Nutgrove, Dublin 14. Assistente di segreteria della Società	Una

Datato 28 novembre 1997

In fede delle firme di cui sopra:
Kevin Allen,
1 Earlsfort Centre,
Hatch Street, Dublin 2.

Statuto Societario

Indice

(Il presente indice non forma parte integrante dello Statuto)

(Imprese per l'investimento collettivo	1
Regolamenti, 2003 (S.I. N° 211 del 2003) come modificato dalle Comunità Europee (Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili) (Modifiche) Regolamenti, 2003 (S.I. 212 del 2003)	1
Indice	10
Statuto Societario.....	12
Interpretazione	12
Capitale azionario	19
Authority degli Amministratori per l'Emissione di azioni	19
Azione di partecipazione	21
Azione di sottoscrizione	21
Classi di azioni.....	22
Comparti	22
Emissione di Azioni di partecipazione	23
Riacquisto forzoso o Trasferimento.....	28
Determinazione del Valore netto delle attività	34
Riacquisto	42
Scambi di comparto	46
Sospensione della determinazione del Valore netto delle attività, del riacquisto e degli scambi	48
Trusts non riconosciuti	50
Titoli azionari e Conferme di proprietà	50
Certificati azionari	51
Richiamo delle Azioni di sottoscrizione.....	52
Trasferimento di azioni.....	52
Trasmissione di azioni	54
Variazioni del Capitale azionario	55
Pagamenti in compensazione.....	56
Assemblee generali	56
Convocazione delle Assemblee generali	57
Modalità di svolgimento delle Assemblee generali	57
Voti dei Membri	59
Amministratori.....	62
Transazioni con gli Amministratori	64
Poteri degli Amministratori	65
Investimenti	66
Depositario.....	68
Gestore e Agente amministrativo	69
Procedure degli Amministratori	71
Poteri di contrarre prestito	73
Amministratori esecutivi	73
Segretario.....	74
Il Timbro	74
Dividendi/Allocazione degli utili.....	74
Capitalizzazione dei profitti.....	76
Riserve	77
Contabilità	77
Negoziazioni del Depositario e altro	78
Restrizioni alle modifiche statutarie	79
Avvisi.....	79
Distruzione dei documenti	80

Liquidazione	80
Indennità e assicurazione	82
Disposizioni prevalenti	83

THE COMPANIES ACTS, DAL 1963 AL 2005
e le Comunità Europee
(Imprese per l'investimento collettivo
in titoli trasferibili)
Deliberazioni, 2003 (S.I. 211 del 2003)
come modificate dalle Comunità Europee
(Imprese per l'investimento collettivo in
titoli trasferibili) (Modifiche) Deliberazioni, 2003 (S.I. 212 del 2003)

SOCIETÀ DI CAPITALI

Una Società di investimento con capitale variabile e segregazione patrimoniale tra i Comparti

Statuto Societario

- di -

PIMCO Funds: Global Investor Series società di capitali
(come modificato dalle Deliberazioni straordinarie del 23 gennaio 1998, 14 Maggio 1999, 29 settembre 2000, 6 novembre 2002, 5 maggio 2005, 5 settembre 2005, 26 maggio 2006, 25 maggio 2007, 19 dicembre 2007 e 27 maggio 2008)

Interpretazione

1. I Regolamenti contenuti nella Tabella A della Prima Sezione del Company Act 1963 non si applicano alla Società.
2. Nel presente Statuto le parole presenti nella prima colonna della Tabella seguente possono assumere il significato ad essi opposto e riportato nella seconda colonna, ove non incoerente con l'argomento o con il contesto:-

Termine

Significato

Accordo di amministrazione

Qualsiasi accordo esistente nel periodo in essere fra la Società e l'Agente amministrativo e relativo alla nomina e ai compiti dell'Agente amministrativo in qualità di amministratore della Società.

Agente amministrativo

Qualsiasi persona di volta in volta nominata dalla Società affinché fornisca servizi amministrativi in relazione alla Società o a ciascun Comparto.

Amministratori

Gli Amministratori della Società per il periodo in essere o, se del caso, gli Amministratori riuniti in un consiglio.

Authority

La Irish Financial Services Regulatory Authority o qualsiasi altra autorità designata come tale in base alle normative.

Azioni di capitalizzazione

Qualsiasi Azione di partecipazione in

	relazione alla quale le somme devono essere allocate e accumulate in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Azione di partecipazione	Azione di partecipazione nel capitale della Società emessa in conformità al presente Statuto e con i diritti previsti dal presente Statuto.
Azione di sottoscrizione	Azione di sottoscrizione nel capitale della Società emessa in conformità al presente Statuto e con i diritti previsti dal presente Statuto.
Borsa valori	La Irish Stock Exchange Limited o qualunque successore, come opportuno.
Companies Acts	I Companies Acts dal 1963 al 2005 ivi compresa ogni modifica legislativa o ripromulgazione della medesima nel periodo della sua validità.
Consulente per l'investimento	Qualsiasi persona di volta in volta nominata dalla Società affinché fornisca servizi di gestione e/o di consulenza sugli investimenti in relazione a un Comparto.
Conto di compensazione	Qualsiasi Conto di compensazione che a discrezione degli Amministratori può essere mantenuto in relazione a ciascun Comparto, in conformità con l'Articolo 48(a).
Contratto di deposito	Qualsiasi contratto sussistente nel periodo in essere fra la Società e il Depositario e relativo alla nomina e ai compiti del Depositario.
Data di allocazione dei proventi annuali	Data per l'allocazione annuale dei proventi così come di volta in volta stabilita dagli Amministratori.
Data di allocazione temporanea dei proventi	La data o le date per l'allocazione temporanea dei proventi così come di volta in volta stabilita dagli Amministratori.
Data di chiusura dei conti	31 dicembre di ciascun anno o la data di volta in volta stabilita dagli Amministratori.
Data di liquidazione	L'ultimo giorno, come stabilito di volta in volta dagli Amministratori, entro il quale i Comparti per la sottoscrizione di azioni o per

	<p>il riacquisto delle azioni devono essere incassati o pagati in relazione a ciascuna classe di Azione di partecipazione. Nel caso di riacquisto, la data ultima sarà normalmente dieci giorni lavorativi dopo il relativo Giorno di riferimento.</p>
Deliberazione ordinaria	<p>Deliberazione di un'assemblea generale approvata a maggioranza assoluta dei voti registrati.</p>
Deliberazione straordinaria	<p>Deliberazione straordinaria della Società approvata in conformità alla Sezione 141 del Companies Act, 1963.</p>
Depositario	<p>Persona nominata e per il periodo in essere agente in qualità di Depositario del patrimonio della Società in base all'Articolo 98.</p>
Detenzione minima di azioni	<p>Numero o valore (ove sussista) delle Azioni di partecipazione prescritto di volta in volta dagli Amministratori rispetto a ciascun Comparto come possesso minimo consentito di Azioni di partecipazione.</p>
Firma	<p>Una firma, un timbro o una riproduzione di firma apposta con un mezzo meccanico o di altro tipo.</p>
Comparto	<p>Comparti detenuti in conformità all'Articolo 12, che dovranno essere tenuti separati rispetto a ciascuna classe di Azioni di partecipazione, cui saranno applicate o caricate tutte le attività e le passività e le spese imputabili o allocate a detta classe.</p>
Comparto dei comparti	<p>si intende un Comparto il quale ha la facoltà di investire fino al 20% del suo Valore netto delle attività in qualsiasi legittimo investimento collettivo di tipo a capitale variabile, compreso qualsiasi Comparto (ad eccezione di un altro Comparto dei Comparti) della Società, soggetto e conformemente ai Regolamenti.</p>
Giorno di riferimento	<p>Il giorno o i giorni lavorativi così come gli Amministratori di volta in volta, previa approvazione del Depositario, possono stabilire in relazione a qualsiasi classe di Azioni di partecipazione, fermo restando che debbano esservi almeno due Giorni di</p>

	riferimento in ciascun mese.
Giorno lavorativo	Qualsiasi giorno in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico nelle giurisdizioni e nelle città relative a ciascun Comparto o ogni altro giorno o giorni eventualmente determinati dalla Società, previa approvazione della Banca depositaria.
Giorni utili	In relazione al termine di notifica, tale periodo di tempo, con esclusione del giorno in cui la notifica è effettuata o è ritenuta essere effettuata e il giorno per il quale è effettuata o in cui debba avere effetto.
Imposte e tasse	Tutti i bolli e le altre imposte, tasse, imposizioni governative, mediazioni, commissioni bancarie, tasse di registrazione, diritti di transazione pagabili al Depositario o al suo delegato o agente e alle imposte e tasse sia correlate all'acquisizione originale o dovute all'incremento dei beni della Società o alla creazione, all'emissione, alla vendita, allo scambio o all'acquisto di azioni o all'acquisto o vendita di Investimenti da parte della Società o in relazione a certificati o altro che possano essere divenuti o possano essere pagabili a fronte di o prima di o in occasione di una transazione o di un riferimento nei confronti del quale tali imposte e tasse sono pagabili ma non comprenderà nessuna commissione, tassa o imposta che possa essere messa in conto nell'accertamento del Valore netto delle attività del Comparto in questione.
Importo minimo dell'investimento	Importo che gli Amministratori possono di volta in volta stabilire come ammontare minimo di una sottoscrizione iniziale di Azioni di partecipazione relative a ciascun Comparto.
Importo minimo di investimento aggiuntivo	Importo che gli Amministratori possono di volta in volta stabilire come ammontare minimo di una sottoscrizione relativa a un Comparto da parte di un Socio per Azioni di partecipazione aggiuntive.
Intestatario di Borsa valori	Ha il significato attribuito a questa espressione dalla Sezione 1 del Companies (Amendments) Act, 1977.

Investimento	Qualsiasi investimento consentito o altro bene comunque descritto così come esposto all'Articolo 97 del presente Statuto.
Investimento specifico	<p>(a) qualsiasi investimento emesso da, ovvero il pagamento di capitale e di interessi garantiti da governo o autorità locali di uno Stato membro;</p> <p>(b) qualsiasi investimento emesso da, ovvero il pagamento di capitale e di interessi garantiti da governo o autorità locali di uno Stato compreso nel paragrafo (a) (i) dell'Appendice; e</p> <p>(c) I singoli emittenti sono compresi nel seguente elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OECD Governments (se le emissioni relative sono di tipo investment grade), - European Investment Bank, - Banca Europea per lo Sviluppo e la Ricostruzione, - Società Finanziaria Internazionale, - Comparto Monetario Internazionale, - Euratom, - Banca per lo Sviluppo dei Paesi Asiatici, - Banca Centrale Europea, - Consiglio d'Europa, - Eurofima, - Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, - Banca per lo Sviluppo dei Paesi Africani, - Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo ("La Banca Mondiale"), - La Banca di Sviluppo Inter-Americana, - Unione Europea, - Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), - Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), - Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), - Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), - Federal Home Loan Bank, - Federal Farm Credit Bank, - Tennessee Valley Authority.
Marchio	Il marchio abituale della Società.

Mercato	Le borse valori o i mercati ufficiali riportati in Appendice.
Mese	Un mese di calendario.
Pagamento in compensazione	Qualsiasi somma pagata in conformità all'Articolo 13(1) (f) (soggetto alle decisioni degli Amministratori in caso contrario) calcolata al tasso per Azione di partecipazione di ciascuna classe di Azioni di partecipazione così come determinato dagli Amministratori e riferito a quanto essi di volta in volta stimano essere il successivo dividendo da dichiarare rispetto alla classe rilevante.
Persona qualificata	Qualsiasi persona non esclusa dal possesso di Azioni di partecipazione nella Società in virtù dell'Articolo 17 (1).
Prezzo di riacquisto	Prezzo al quale le Azioni di partecipazione possono essere riacquistate calcolato e determinato in conformità all'articolo 19 (b).
Prezzo di sottoscrizione	Prezzo al quale le Azioni di partecipazione di ogni classe possono essere emesse, calcolato e determinato in conformità all'articolo 13.
Punto di valutazione	Momento, nel luogo che di volta in volta gli Amministratori vorranno determinare previa approvazione del Depositario, in riferimento al quale è calcolato il Valore netto delle attività della Società o di ogni classe di Azioni di partecipazione.
Quote di reddito	Azioni di partecipazione rispetto alle quali il provento esigibile successivamente alla data di emissione deve essere distribuito in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Registro	Registro dei Soci da tenere in base alla Sezione 116 del Companies Act, 1963.
Regolamenti	I Regolamenti delle Comunità Europee (Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili), 2003 (S.I. No. 212 del 2003) come modificato dalle Comunità Europee (Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili) (Modifiche) Regolamento 2003

(S.I. No. 212 del 2003) di volta in volta modificato e integrato e comprende condizioni che possono essere imposte dall'Autorità sia tramite notifica sia con altro metodo diretto alla Società.

Revisori	I Revisori della Società per il periodo in essere.
Scadenza di contrattazione	Il giorno stabilito come tempo limite ai fini degli Articoli 13, 19 e 20 così come di volta in volta specificato dagli Amministratori in relazione a ciascuna classe di Azioni di partecipazione.
Scrittura	Scritta o stampata o litografata o fotografata o rappresentata tramite altro sostituto di scrittura ovvero parte di una e dell'altra modalità.
Segretario	Qualsiasi persona nominata dagli Amministratori per svolgere compiti di segretario della Società.
Società	La Società il cui nome compare nell'intestazione del presente Statuto.
Socio	Qualsiasi persona registrata come possessore di azioni nel Registro tenuto dalla o per conto della Società nel periodo in essere o nei casi in cui il contesto lo ammetta o lo richieda ciascun socio ritenuto tale in virtù del fatto che possiede un certificato azionario.
Stato membro	Ciascuno Stato membro dell'Unione Europea.
Statuto	Il presente Statuto societario, così come vigente di volta in volta e nel periodo in essere.
Ufficio	Sede statutaria della Società.
Valore netto delle attività o Valore netto delle attività di una classe di Azioni di partecipazione o Valore netto per azione	Importo che a ciascun Punto di Valutazione effettuato secondo l'Articolo 18 viene definito come Valore netto delle attività della Società o di un Comparto o per Azione di partecipazione.

Il riferimento a leggi o articoli di leggi comprende il riferimento a ciascuna modifica o ripromulgazione delle stesse nel periodo della loro vigenza.

3. Nel presente Statuto, tranne nei casi in cui vi sia incoerenza nell'argomento o nel contesto rispetto a tale interpretazione:-
- (i) Le parole al singolare comprendono il plurale e viceversa.
 - (ii) Le parole solo al maschile comprendono il femminile.
 - (iii) Le parole riferite solo a persone comprendono società o associazioni o enti di persone, associate o meno.
 - (iv) Il termine "può" ha valenza di autorizzazione, il termine "deve" ha valenza di comando.
 - (v) Dove è specificato un periodo di tempo e tale periodo di tempo è indicato come iniziante il giorno specifico o computato da un giorno specifico, tale giorno, ove non diversamente specificato, deve essere ritenuto come compreso in detto periodo e nel caso in cui un periodo di tempo è indicato come terminante il giorno specifico o computato da un giorno specifico, tale giorno, ove non compaia una diversa intenzione, deve essere ritenuto incluso in detto periodo. Nel caso di termine di notifica, tale periodo di notifica sarà quel periodo, con esclusione del giorno in cui la notifica è effettuata o è ritenuta essere effettuata e il giorno per il quale è effettuata o in cui debba avere effetto.
 - (vi) Tranne se diversamente previsto in modo esplicito, il riferimento all'orario del giorno sarà quello dell'ora locale in Irlanda.
 - (vii) Il termine "valuta" deve riferirsi alla valuta in cui è espresso il Comparto in questione.
 - (viii) I riferimenti a "US\$" riguardano la valuta degli Stati Uniti d'America.

Capitale azionario

4. Il capitale azionario iniziale della Società è €38.092 suddiviso in 30.000 Azioni di sottoscrizione di €1,27 ciascuna e 500.000.000.000 di azioni senza valore nominale inizialmente definite come azioni non classificate.

Authority degli Amministratori per l'Emissione di azioni

5. (a) Gli Amministratori possono emettere qualsiasi azione non classificata nel capitale della Società come classe di Azioni di partecipazione in un particolare Comparto. All'interno di una classe di Azioni di partecipazione, gli Amministratori possono designare tali Azioni di partecipazione come Quote di accumulazione e/o Quote di reddito. Nel caso in cui gli Amministratori stabiliscano così nonostante quanto contenuto nel presente Statuto, il Valore netto per Azione di partecipazione e i dividendi pagabili sulle Azioni

di partecipazione all'interno di una classe potranno essere aggiustati in modo da riflettere le differenti caratteristiche. Gli Amministratori possono, in conformità a quanto richiesto dall'Authority, creare più di una classe di Azioni di partecipazione in un Comparto, comprese classi di valuta coperte e scoperte, a cui è possibile applicare livelli diversi di oneri preliminari, tasse e spese. Importo minimo dell'investimento, valuta predefinita e qualsiasi altro fattore che possa essere stabilito dagli Amministratori alla data della loro creazione. La Società è un "Comparto ombrello" nel senso dei Regolamenti con segregazione patrimoniale tra i Comparti e in base a ovvero prima dell'emissione di qualsiasi Azione di partecipazione gli Amministratori devono determinare la valuta in cui e il Comparto in relazione al quale tali Azioni di partecipazione devono essere definite e le Azioni di partecipazione devono essere divise in una o più classi che possono essere definite nella stessa valuta.

I Comparti iniziali in relazione ai quali le Azioni di partecipazione devono essere emesse e definite e le diverse classi di Azioni di partecipazione inizialmente disponibili sono elencate di seguito. Le Azioni di partecipazione in relazione ad altri Comparti possono essere emesse e definite di volta in volta dagli Amministratori previo consenso dell'Authority:

COMPARTO	QUOTE DI ACCUMULAZIONE/ QUOTE DI REDDITO	CLASSE DI AZIONE
Comparto US Dollar Liquidity	Profitto	US\$
Comparto Total Return Bond	Accumulo e profitto	US\$
Comparto High Yield Bond	Accumulo e profitto	US\$
Comparto Global Bond	Accumulo e profitto	US\$
Comparto US SmallCap Equity	Accumulo e profitto	US\$
Comparto US MidCap Equity	Accumulo e profitto	US\$
Comparto US LargeCap Equity	Accumulo e profitto	US\$
Comparto Global Equity	Accumulo e profitto	US\$
Comparto StocksPLUS	Accumulo e profitto	US\$

Gli Amministratori possono di volta in volta emettere frazioni di Azioni di partecipazione. Tutte le somme liquidabili per o a fronte di un'Azione di partecipazione (ivi comprese senza limite alcuno le somme di sottoscrizione e di riacquisto ad esse relative) devono essere liquidate nella valuta in cui tali Azioni di partecipazione sono definite o in qualsiasi altra valuta stabilita dagli Amministratori tanto in via generale che in relazione a una particolare classe di Azioni di partecipazione o in ciascun caso specifico.

- (b) Senza pregiudizio di qualsiasi diritto speciale precedentemente conferito ai detentori di qualsiasi azione o classe di azione esistente, qualsiasi azione nella Società può essere emessa con quel diritto preferito, deferito o speciale o con quelle restrizioni, tanto in relazione ai dividendi, alla votazione, al reddito da capitale o ad altro, secondo quanto di volta in volta stabilito dagli Amministratori.
- (c) Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, rifiutare di accettare qualsiasi richiesta di azioni nella Società ovvero possono accettare qualsiasi richiesta in tutto o in parte.

- (d) Gli Amministratori sono generalmente e incondizionatamente autorizzati ad esercitare tutti i poteri conferiti dalla Società per distribuire i relativi titoli (come definito a tal fine dalla Sezione 20 del Companies (Amendment) Act, 1983) fino ad un ammontare pari al capitale azionario della Società autorizzato ma non ancora emesso. L'ammontare massimo delle azioni che possono essere emesse in base all'autorità conferita con il presente atto è di 500.000.000.000, fermo restando tuttavia che ai fini del calcolo dell'ammontare massimo di azioni che possono essere emesse qualsiasi azione riacquistata deve essere considerata come mai emessa.
- (e) Al momento di informare gli azionisti della relativa classe di azioni, gli Amministratori saranno autorizzati a ri-denominare le azioni emesse e non emesse al momento denominate nelle valute di uno Stato membro partecipante che ha adottato la moneta unica europea nota come "Euro" per azioni denominate come azioni Euro, azioni che faranno parte della classe di azioni Euro.
- (f) Gli Amministratori hanno il potere di ri-nominare le azioni, la classe o le classi di azioni e o la valuta di qualsiasi Comparto previa approvazione degli azionisti delle relative azioni, classe di azioni, classi di azioni e la valuta di qualsiasi Comparto.
- (g) La Società può di volta in volta con Deliberazione ordinaria aumentare il proprio capitale per l'ammontare determinato dalla deliberazione.
- (h) La Società può, con Deliberazione ordinaria, modificare il proprio capitale consolidando e dividendo il proprio capitale azionario in azioni di ammontare maggiore rispetto alle azioni esistenti, suddividendo le proprie azioni in azioni di ammontare minore rispetto a quello stabilito nell'Atto costitutivo, ovvero cancellando qualsiasi azione che alla data di tale Deliberazione ordinaria non è stata presa o prenotata da nessuno, e diminuire l'ammontare del proprio capitale azionario dell'importo delle azioni così cancellate.

Azione di partecipazione

- 6. Le Azioni di partecipazione possono essere emesse solo completamente pagate e devono essere prive di valore nominale.
- 7. L'ammontare totale e il capitale azionario pagato di ciascuna classe di Azioni di partecipazione nella Società deve in ogni momento essere uguale al Valore netto delle attività del Comparto mantenuto per quella classe di Azioni di partecipazione.

Azione di sottoscrizione

- 8. Delle Azioni di sottoscrizione devono essere emesse solo con valore nominale.
- 9. Qualsiasi Azione di sottoscrizione non detenuta da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o da suoi delegati nel periodo in essere sarà soggetta a requisizione in base all'articolo 35.

Classi di azioni

10. I diritti connessi a qualsiasi classe di azioni possono, sia che la Società sia andata in liquidazione o meno, essere modificati o abrogati con il consenso scritto degli azionisti pari a i tre quarti delle azioni emesse in quella classe, o con l'autorizzazione derivante da deliberazione speciale approvata in un'assemblea generale specifica degli azionisti delle azioni di quella classe. Quanto previsto dal presente Statuto in relazione alle assemblee generali deve essere applicato a tale assemblea generale separata ma in modo tale che il quorum necessario a detta assemblea (che non sia un'assemblea aggiornata) debba essere costituito da due persone che detengano o rappresentino per delega almeno un terzo delle azioni emesse per la classe in questione e, in un'assemblea aggiornata, una persona che detenga azioni della classe in questione o le relative deleghe. Qualsiasi detentore di azioni della classe in questione presente personalmente o per delega può chiedere una votazione.
11. I diritti conferiti ai detentori delle azioni di qualsiasi classe emessa con diritto di preferenza o meno non devono, salvo se espressamente disposto in maniera diversa ai fini dell'emissione delle azioni di tale classe, essere ritenuti soggetti a variazione tramite la creazione o l'emissione di ulteriori azioni ad esse pari passu allineate.

Comparti

12. Tutti i corrispettivi, diversi dagli oneri preliminari (ove presenti), liquidabili alla Società (o a chi per essa) secondo quanto gli Amministratori possono determinare in base all'articolo 14, ricevuti dalla Società per l'assegnazione o l'emissione di Azioni di partecipazione di ogni classe, o nel caso in cui vi sia più di una classe di Azioni di partecipazioni in un Comparto particolare, di tutte quelle classi, insieme a tutti gli investimenti nei quali tali corrispettivi sono investiti o reinvestiti, tutti gli incassi, i guadagni, i profitti e i proventi relativi devono essere isolati e mantenuti separati da tutte le altre somme della Società e tali capitali e somme devono essere considerate come un "Comparto" in relazione a ciascuna classe (o a tutte quelle classi a seconda del caso) di Azioni di partecipazione a cui le disposizioni seguenti debbano applicarsi:
 - (a) Per le Azioni di partecipazione relative a un Comparto particolare la Società terrà registri separati in cui saranno registrate tutte le transazioni relative al Comparto in questione e, in particolare, i proventi derivanti da ripartizione e l'emissione di Quote di partecipazione, gli investimenti e i profitti e gli incassi e le spese ad esse attribuibili dovranno essere applicati o attribuiti a tale Comparto e ove pertinente allocati o attribuiti alla rispettiva classe di azioni o tipo di azioni in emissione nel Comparto soggetto alle disposizioni del presente Statuto;
 - (b) Qualsiasi attivo derivato da qualsiasi altro attivo (sia in contanti che di altro tipo) compreso in qualsiasi Comparto dovrà essere inserito nei registri della Società nello stesso Comparto dell'attivo da cui esso deriva e qualsiasi incremento o diminuzione di valore di tale attivo dovrà essere imputato al relativo Comparto;
 - (c) Nel caso in cui vi siano attivi della Società (non attribuibili alle Azioni di sottoscrizione) che gli Amministratori non considerano possibile attribuire ad un Comparto o Comparti particolari, gli Amministratori, con l'assenso del Depositario, dovranno allocare tali attivi in un uno o più Comparti in maniera tale che essi, a loro discrezione, appaiano equi e onesti; e gli Amministratori avranno il potere di e

potranno in ciascun momento e di volta in volta con l'approvazione del Depositario variare tale base in relazione agli attivi non allocati in precedenza;

- (d) Ciascun Comparto sarà gravato unicamente dalle passività, spese, costi, oneri o riserve della Società riferiti o attribuibili a tale Comparto e essun Amministratore, curatore, liquidatore incaricato o provvisorio, né altri, potranno rivalersi, o saranno tenuti a rivalersi, sul patrimonio di qualsiasi Comparto per onorare passività attribuibili o a carico di altri Comparti della Società.
- (e) Qualsiasi passività, spese, costi, oneri o riserve della Società non attribuibili ad alcun Comparto o Comparti particolari dovranno essere allocati e addebitati dagli Amministratori con l'approvazione del Depositario nella maniera in cui e in base a quanto gli Amministratori a loro discrezione ritengano equo e onesto e gli Amministratori, sempre con l'autorizzazione del Depositario, avranno il potere di e potranno in qualsiasi momento e di volta in volta modificare tale base includendo, dove consentito, la riallocazione di tali passività, spese, costi, oneri e riserve; Nel caso in cui gli attivi della Società (se esistenti) attribuibili alle Azioni di sottoscrizione danno origine a profitti netti, gli Amministratori possono allocare l'attivo attribuendo tali profitti netti a quel Comparto o Comparti che ritengono idonei;
- g) Nel caso in cui le strategie di copertura siano utilizzate in relazione a una classe di Azioni di partecipazione, gli strumenti finanziari utilizzati per applicare tali strategie dovranno essere attivi o passivi (a seconda del caso) del Comparto relativo nel suo insieme ma i profitti / perdite e i costi dei relativi strumenti finanziari incrementeranno solamente la relativa classe di Azioni di partecipazione.

Tranne se diversamente disposto nel presente Statuto, gli attivi posseduti in ciascun Comparto potranno essere richiesti esclusivamente in relazione alle Azioni di partecipazione della classe (o classi a seconda del caso) cui tale Comparto appartiene.

Emissione di Azioni di partecipazione

13.

- (1)
 - (a) Fermo restando quanto di seguito disposto e fermo restando qualsiasi regolamento emesso o le condizioni imposte dalla Authority in applicazione dei regolamenti, nel momento in cui la Società o i suoi agenti autorizzati ricevono:
 - (i) una richiesta formulata secondo quanto di volta in volta stabilito dagli Amministratori;
 - (ii) informazioni e dichiarazioni come di volta in volta richieste dagli Amministratori;
- la Società può, nel giorno o nei giorni eventualmente stabiliti dagli Amministratori, dare avvio all'emissione di Azioni di partecipazione di

qualsiasi classe al Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione determinato dagli Amministratori o successivamente all'emissione iniziale di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe in qualsiasi Giorno lavorativo distribuire Azioni di partecipazione di quella classe per contanti al Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione determinato secondo quanto previsto nel seguente paragrafo (2). Ai fini del presente Statuto, nel caso in cui tutte le Azioni di partecipazione siano state riscattate volontariamente o obbligatoriamente secondo l'articolo 17, gli Amministratori, congiuntamente al consulente per investimenti, possono lanciare un'offerta iniziale di tali Azioni di partecipazione in quella classe al Prezzo di sottoscrizione per azione stabilito in conformità al seguente paragrafo (2).

- (b) Il pagamento delle Azioni di partecipazione deve essere effettuato nella valuta, nel momento, nel luogo e nella maniera e a quella persona che rappresenta la Società come di volta in volta stabilito dagli Amministratori.
- (c) La Società può (su decisione degli Amministratori) soddisfare qualsiasi richiesta per la ripartizione delle Azioni di partecipazione di qualsiasi classe dando luogo al trasferimento ai richiedenti di Azioni di partecipazione interamente pagate della relativa classe, considerando come data effettiva di detto trasferimento il relativo Giorno lavorativo. In qualsiasi caso del genere, i riferimenti a questo Statuto per la ripartizione delle Azioni di partecipazione saranno presi, dove pertinente, come riferimenti per ottenere il trasferimento di Azioni di partecipazione.
- (d) La distribuzione di Azioni di partecipazione può aver luogo anche se le informazioni e le dichiarazioni di cui al precedente sub paragrafo (1)(a)(ii) non sono state ricevute dalla Società o dal suo agente autorizzato, a patto che la richiesta di cui al precedente sub paragrafo (1)(a)(i) sia stata ricevuta e a patto che inoltre tali informazioni o dichiarazioni non siano state ricevute entro un Mese (o altro periodo di tempo eventualmente stabilito dagli Amministratori) successivo al Giorno lavorativo in cui tali Azioni di partecipazione sono distribuite ovvero se il pagamento totale per dette Azioni di partecipazione non sia stato ricevuto entro un Mese da tale Giorno lavorativo (o entro qualsiasi altro periodo di tempo eventualmente stabilito dagli Amministratori in relazione a ciascun Comparto), gli Amministratori avranno diritto di annullare la distribuzione e se così annullata il relativo ammontare di richiesta (ove esistente) dovrà essere restituito al richiedente a suo rischio (insieme alla somma aggiuntiva, ove esistente, o dopo aver dedotto tale ammontare, ove esistente, secondo quanto gli Amministratori possono a loro assoluta discrezione ritenere opportuno, trattenendo qualsiasi ammontare così dedotto a vantaggio della Società) e può essere utilizzato dalla Società a suo proprio vantaggio fino al momento della restituzione. Nel caso in cui il pagamento totale di qualsiasi di dette Azioni di partecipazione non sia ricevuto alla relativa data di liquidazione gli Amministratori saranno autorizzati a cancellare la distribuzione e a restituire la relativa somma al richiedente a suo rischio come precedentemente detto ovvero a considerare tale pagamento come un pagamento relativo alla richiesta di Azioni di partecipazione della relativa classe effettuata nel Giorno lavorativo successivo al ricevimento di tale pagamento.

- (e) Le richieste ai sensi del precedente sub paragrafo(1)(a)(i) ricevute da o per conto della Società alla scadenza di contrattazione o in data anteriore per un Giorno di contrattazione dovranno, salvo diversa determinazione degli Amministratori, essere trattate in quel giorno di contrattazione. Tali richieste se ricevute successivamente alla scadenza di contrattazione per un Giorno di contrattazione possono essere posticipate al successivo Giorno di contrattazione fermo restando che le richieste ricevute successivamente alla scadenza di contrattazione, ma prima del Punto di valutazione relativo al Giorno di contrattazione possono, ad assoluta discrezione degli Amministratori o loro delegati, essere elaborate in quel giorno di contrattazione.
 - (f) In qualsiasi ripartizione o emissione successiva di qualsiasi Azione di partecipazione di qualsiasi classe se gli Amministratori effettuano un Conto di compensazione relativamente al Comparto in questione (ma non ad altro) il Prezzo di sottoscrizione relativo a ciascuna di tali Azioni di partecipazione sottoscritte dovrebbe comprendere un pagamento in compensazione a sua volta ripagabile in tutto o in parte secondo le modalità stabilite di seguito.
 - (g) Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, rifiutare qualsiasi richiesta di Azioni di partecipazione senza dover motivare in alcun modo tale rifiuto.
- (2) Il Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione emessa successivamente all'emissione iniziale di Azioni di partecipazione dovrà essere accertato tramite:-
- (a) verifica che la percentuale di Valore netto delle attività del Comparto in questione attribuibile alla relativa classe o tipo di Azione di partecipazione, (valutato secondo quanto previsto dall'articolo 18 con un Punto di valutazione per il relativo giorno di contrattazione, vale a dire il Giorno di contrattazione cui si fa riferimento nel sub paragrafo (1)(e) sopra citato) aumentato di quella somma (ove presente) che gli Amministratori ritengano essere adeguato accantonamento per Imposte e tasse eventualmente pagate presupponendo che tutti gli investimenti posseduti dalla Società in relazione al Comparto in questione al Punto di valutazione, sia stato acquistato al Punto di valutazione a prezzi equivalenti al suo rispettivo valore al Punto di valutazione diviso il numero di Azioni di partecipazione della relativa classe o tipo. Oltre alla percentuale di Valore netto delle attività del relativo Comparto riferito a una classe o tipo di Azioni di partecipazione, possono essere effettuate riserve per qualsiasi passività o attività specificatamente allocata nella relativa classe o tipo di Azioni di partecipazione;
 - (b) aggiunta al quoziente risultante della somma (ove esistente) del pagamento in compensazione per Azione di partecipazione della relativa classe pagabile in base al suddetto paragrafo (1)(f) ; e
 - (c) arrotondamento dell'importo così determinato matematicamente a due cifre decimali o al numero di cifre decimali deciso dagli Amministratori.
- (3) Ai fini del presente Statuto:-

- (i) Le Azioni di partecipazione in un Comparto che sono state oggetto di ripartizione saranno considerate come emesse alla chiusura degli scambi nel Giorno di contrattazione in cui esse sono state ripartite e le Azioni di partecipazione la cui ripartizione è stata cancellata saranno considerate come cessate dall'emissione alla chiusura degli scambi nel Giorno di contrattazione in cui tale cancellazione si è verificata.
 - (ii) Azioni di partecipazione in un Comparto o che sono state riacquistate o nei confronti delle quali è stato procurato un acquisto in conformità all'articolo 19 saranno ritenute cessate dall'emissione alla chiusura degli scambi nel Giorno di contrattazione in cui esse sono riacquistate ma successivamente al Punto di valutazione rispetto a quel giorno di contrattazione.
 - (iii) Nel caso in cui tutte le Azioni di partecipazione emesse in una classe siano volontariamente riacquistate, gli Amministratori, insieme ai Consulenti per l'investimento, possono a seguito di riacquisto forzoso effettuare un'emissione iniziale di Azioni di partecipazione in quella classe al Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione determinato dagli Amministratori in conformità all'articolo 13 (1)(a).
- (4) Fermo restando che il Depositario deve essere persuaso che i termini di qualsiasi scambio non debbano generare alcun pregiudizio materiale ai soci esistenti (se esistenti), gli Amministratori possono a loro assoluta discrezione e nel rispetto delle disposizioni dei Companies Acts distribuire Azioni di partecipazione di qualsiasi classe a fronte di assegnazione alla Società di attivi del tipo in cui possono essere investite le sottoscrizioni per le azioni in questione, in conformità all'obiettivo di investimento e alle politiche di restrizione del Comparto in questione e relativamente a ciò devono essere applicate le seguenti disposizioni:-
- (a) il numero di Azioni di partecipazione della relativa classe da distribuire non deve essere superiore al numero di azioni che sarebbero state emesse per contanti (incluso il totale del relativo Prezzo di sottoscrizione più qualsiasi pagamento in compensazione e qualsiasi onere preliminare al quale il consulente per l'investimento avrebbe diritto in base all'articolo 14) nel relativo Giorno di contrattazione precedentemente stabilito nel presente Statuto partendo dal presupposto che la somma di tale contante era una somma pari al valore da assegnare alla Società nel Giorno di contrattazione degli investimenti, come stabilito in conformità al seguente sub paragrafo (c);
 - (b) gli Amministratori possono disporre che le Imposte e tasse connesse all'assegnazione degli investimenti alla Società o parte di esse debbano essere pagate in tutto o in parte dalla Società o dalla persona in favore della quale le Azioni di partecipazione sono emesse, ovvero in parte dalla Società e in parte da tale persona;
 - (c) il valore degli investimenti da assegnare alla compagnia deve essere determinato dagli Amministratori in base a quanto eventualmente deciso dagli Amministratori, nella misura in cui tale valore non superi l'ammontare massimo che sarebbe raggiunto alla data dello scambio valutando gli investimenti secondo quanto previsto dall'articolo 18;

- (d) in caso di emissione iniziale di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe, gli Amministratori dovranno determinare il numero di Azioni di partecipazione della relativa classe da distribuire a fronte dell'assegnazione alla Società di qualsiasi investimento; e
- (e) nessuna azione deve essere emessa fino a quando gli investimenti non sono stati assegnati al Depositario o al sub-depositario nel caso in cui il Depositario lo richieda.

Nel caso in cui la Società o qualunque dei suoi prestanome abbia titolo a oneri preliminari in base all'articolo 14, la persona a favore della quale è stata emessa un'Azione di partecipazione di qualsiasi classe in base al presente paragrafo (4) dovrà essere considerata come se avesse pagato una somma pari all'onere che sarebbe stato pagato se le Azioni di partecipazione distribuite alla stessa fossero state emesse per contanti e tale ammontare dovrà essere pagato alla Società o direttamente al relativo Comparto.

14. Gli Amministratori possono richiedere a qualsiasi persona a favore della quale sono distribuite Azioni di partecipazione di pagare direttamente alla Società ovvero ove possibile direttamente a suo unico uso e consumo un onere preliminare a fronte di ciascuna Azione di partecipazione da distribuire, per un ammontare stabilito dagli Amministratori e in ogni caso non superiore, in relazione a ciascuna Azione di partecipazione da distribuire, a un ammontare pari al 5 per cento del Valore netto corrente di un'Azione di partecipazione della relativa classe (determinato come sopra detto). Gli Amministratori possono in qualsiasi Giorno di contrattazione operare una distinzione fra i richiedenti in relazione agli oneri preliminari da corrispondere e in relazione all'ammontare dell'onere preliminare da calcolare su ciascuna classe di Azioni di partecipazione (fermo restando il massimale suddetto).

15.

- (a) Non è consentita la distribuzione o l'emissione di Azioni di partecipazione di ciascuna singola classe durante qualsiasi periodo nel quale la determinazione del Valore netto delle attività del Comparto costituito per quella classe di Azioni di partecipazione è sospesa in base all'articolo 21, tranne quelle azioni per le quali le richieste sono state precedentemente ricevute e accettate dalla Società o dal suo agente autorizzato.
- (b) Nel caso in cui pagamenti o altri corrispettivi ricevuti dalla o per conto della Società in relazione all'emissione o alla ripartizione di Azioni di partecipazione non costituiscano un multiplo esatto del Prezzo di sottoscrizione una frazione di un'Azione di partecipazione dovrà essere assegnata al Socio subentrante il quale dovrà essere registrato come detentore di tale frazione, fermo restando che ciascun possesso di Azioni di partecipazione è un multiplo di 1/1000 di Azione di partecipazione. I diritti, i titoli e i benefici propri di un detentore di un'Azione di partecipazione secondo lo Statuto sono concessi a un detentore di una frazione di un'Azione di partecipazione in maniera proporzionale alla frazione di Azione di partecipazione dallo stesso detenuta e, tranne nel caso in cui sia diversamente richiesto dal contesto o diversamente disposto, il riferimento ad "azione" nello Statuto comprende anche una frazione dell'Azione di partecipazione. A prescindere da quanto contenuto nello Statuto il detentore di una frazione di

Azione di partecipazione non può esercitare alcun diritto di voto in relazione a tale Azione di partecipazione.

16. Gli Amministratori possono rifiutarsi di emettere Azioni di partecipazione di qualsiasi classe per soddisfare qualsiasi richiesta iniziale a meno che la somma in valore delle Azioni di partecipazione cui la richiesta si riferisce sia pari o superiore all'Importo minimo dell'investimento o al suo equivalente in valuta diversa o a qualsiasi altro ammontare di volta in volta stabilito dagli Amministratori relativamente a qualsiasi classe di Azione di partecipazione. Pertanto i Soci possono effettuare sottoscrizioni aggiuntive per Azioni di partecipazione di qualsiasi classe aventi un valore non inferiore all'Importo minimo aggiuntivo dell'investimento al Prezzo di sottoscrizione attuale o al suo equivalente in valuta diversa o a qualsiasi altro ammontare eventualmente concordato dagli Amministratori.

Riacquisto forzoso o Trasferimento

17.

(1)

- (a) Gli Amministratori hanno il potere di (senza però essere obbligati a) imporre le restrizioni che ritengano necessarie per assicurare che nessuna Azione di partecipazione di alcuna classe sia acquistata o detenuta direttamente o in via beneficiaria da:
- (i) persone che abbiano infranto le leggi o i regolamenti di qualsiasi stato o autorità governativa o che a causa di tali infrazioni non abbiano diritto a detenere dette azioni; oppure
 - (ii) persone statunitensi (a meno che soggetti ad esenzione in base alle leggi degli Stati Uniti); oppure
 - (iii) persone che si trovino in situazioni (direttamente o indirettamente riguardanti le medesime, sia individualmente che insieme ad altra persona o persone ad esse correlate o meno, o in qualsiasi altra situazione che gli Amministratori possano ritenere pertinente) che secondo gli Amministratori potrebbero risultare pregiudizievoli per gli interessi della Società o potrebbero far incorrere la Società in obblighi di tassazione o gravarla di svantaggi economici (ivi compresa a titolo esplicativo, ma non esaustivo, la continua combinazione di consistenti sottoscrizioni e riacquisti nell'ottica di una strategia di tempismo del mercato o altro) in cui la società non sarebbe altrimenti incorsa o che non avrebbe dovuto subire.
- (b) A tal fine, per "persone statunitensi" si intendono, ove non diversamente stabilito dagli Amministratori, persone residenti negli Stati Uniti, cittadini degli Stati Uniti, associazioni, società o altri enti creati o costituiti negli Stati Uniti o secondo le leggi degli Stati Uniti, ovvero qualsiasi persona che rientri nella definizione del termine "persona USA" in base al Regolamento S promulgato in base allo United States Securities Act del 1933 e successive modifiche.
- (c) Gli Amministratori, a meno che un qualsiasi Amministratore non abbia motivo di credere diversamente, saranno autorizzati a ritenere senza necessità di verifica che nessuna delle Azioni di partecipazione era detenuta secondo modalità tali da

autorizzare gli Amministratori a darne comunicazione in base al seguente sub-paragrafo (d)(i). Gli Amministratori possono, tuttavia, alla presentazione di una richiesta di Azioni di partecipazione o in qualsiasi altro momento o di volta in volta richiedere le prove e/o gli impegni che devono essere forniti in relazione alle questioni definite nel precedente sub-paragrafo (a) in base a quanto essi ritengano sufficiente o a quanto possano richiedere ai fini di qualsiasi restrizione imposta su tale base. Nel caso in cui tali prove e/o impegni non siano forniti entro un periodo di tempo ragionevole (non inferiore a ventuno giorni successivi alla notifica della richiesta dei medesimi) come eventualmente specificato dagli Amministratori in tale notifica, gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione, considerare qualsiasi Azione di partecipazione in possesso di tale detentore o detentore congiunto come se fosse detenuta secondo le modalità che ne consentono la notifica dell'avviso in base al seguente paragrafo (d)(i).

- (d)
- (i) Nel caso in cui gli Amministratori dovessero venire a conoscenza del fatto che Azioni di partecipazione sono o possono essere detenute o possedute direttamente o in via beneficiaria da una persona o persone in violazione delle restrizioni imposte al precedente paragrafo (a) (“Azioni pertinenti”), gli Amministratori possono informarne la persona o le persone al cui nome le Azioni pertinenti sono registrate richiedendo loro di trasferire le Azioni pertinenti (e/o di provvedere all'attribuzione degli interessi di tali azioni) a una persona che a giudizio degli Amministratori sia una persona avente il diritto di presentare richiesta scritta per il riacquisto delle Azioni pertinenti in conformità all'articolo 19(a) seguente. Nel caso in cui qualsiasi persona alla quale tale avviso è notificato in base al precedente sub-paragrafo non provveda nei ventuno giorni successivi alla notifica (o entro il maggiore lasso di tempo stabilito e ritenuto ragionevole dagli Amministratori a loro assoluta e insindacabile discrezione) a trasferire le Azioni pertinenti a una persona qualificata, a richiedere alla Società di riacquistare le Azioni pertinenti o a fornire le prove necessarie a convincere gli Amministratori (la cui deliberazione è in ogni caso definitiva e vincolante) che le azioni suddette non sono soggette a tali restrizioni, alla scadenza dei ventuno giorni gli Amministratori possono a loro assoluta discrezione disporre il riacquisto di tutte le Azioni pertinenti secondo l'Articolo 19 seguente, ovvero provvedere al trasferimento di tutte le Azioni pertinenti a una Persona qualificata in conformità al seguente paragrafo (iii) e il detentore delle Azioni pertinenti sarà obbligato di conseguenza a rilasciare il proprio certificato o certificati (ove esistenti) agli Amministratori e gli Amministratori saranno autorizzati a nominare una persona che sottoscriva per loro tali documenti come eventualmente richiesto ai fini del riacquisto o del trasferimento delle Azioni pertinenti da parte della Società.
 - (ii) Una persona che si accorge di detenere o possedere Azioni pertinenti deve, a patto che non abbia già ricevuto una notifica secondo quanto previsto dal precedente sub-paragrafo (i), trasferire tempestivamente tutte le Azioni pertinenti in suo possesso ad una Persona Qualificata

oppure formulare richiesta scritta per il riacquisto di tutte le Azioni pertinenti in suo possesso in conformità al seguente Articolo 19(a).

- (iii) Il trasferimento di Azioni pertinenti effettuato dagli Amministratori in base al suddetto punto (i) deve avvenire tramite vendita al miglior prezzo ragionevolmente ottenibile e può riguardare tutte le Azioni pertinenti o una parte di esse con un saldo disponibile per il riacquisto in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 o il trasferimento ad altre Persone qualificate. Qualsiasi pagamento ricevuto dalla Società per le Azioni pertinenti così trasferite deve essere corrisposto alla persona le cui Azioni di partecipazione sono state trasferite in base al seguente sub-paragrafo (iv).
 - (iv) Il pagamento di qualsiasi somma dovuta a tale persona in base al precedente sub-paragrafo (i), (ii) o (iii) è subordinato all'ottenimento dell'approvazione sui requisiti di scambio e la somma dovuta a tale persona sarà depositata dalla Società in una banca per il pagamento a detta persona previo ottenimento del consenso a fronte della cessione del certificato o dei certificati rappresentanti le Azioni pertinenti precedentemente detenute da detta persona. Una volta depositata tale somma come precedentemente detto, tale persona non avrà ulteriori interessi in dette Azioni pertinenti né in ciascuna di esse, né avanzerà richieste nei confronti della Società in relazione ad esse tranne il diritto di ricevere la somma depositata (senza interessi) una volta ottenuto il consenso di cui sopra.
 - (v) Gli Amministratori non sono tenuti a fornire giustificazione per nessuna decisione, deliberazione o dichiarazione resa o fatta in conformità al presente Statuto. L'esercizio dei poteri conferiti dal presente Statuto non sarà in alcun caso messo in discussione o invalidato sulla base della mancanza di prove sufficienti di possesso diretto o in via beneficiaria delle Azioni di partecipazione da parte di ciascuna persona o che l'effettivo possessore diretto o in via beneficiaria di ciascuna Azione di partecipazione era diverso rispetto a quanto risultasse agli Amministratori alla data effettiva, fermo restando che i poteri devono essere esercitati in buona fede.
- (e) Nel caso in cui gli Amministratori rilevino che alcune Azioni di partecipazione sono detenute in violazione dell'articolo 17(a)(iii), gli Amministratori saranno autorizzati a riacquistare forzosamente e/o a annullare il quantitativo di Azioni di partecipazione detenute da dette persone come richiesto per scaricare qualsiasi tassazione o imposta alla fonte derivante dalla detenzione o dal possesso in via beneficiaria delle Azioni di partecipazione da parte di detta persona compresi gli interessi e le more pagabili a tal proposito.
- (f) Se la Società viene ad essere debitore fiscale in qualsiasi giurisdizione nel caso in cui un Socio o possessore in via beneficiaria di un'azione nel capitale della Società sia destinatario di una distribuzione in relazione alle sue azioni ovvero disponga (o si ritiene che abbia disposto) delle sue azioni in un modo qualsiasi (un "Evento oneroso"), la Società sarà autorizzata a dedurre dal pagamento derivante da un Evento oneroso un ammontare pari alla relativa tassa e/o ove

applicabile ad adeguare, annullare o riacquistare forzosamente il numero di azioni detenute dal Socio o dal possessore in via beneficiaria nella misura richiesta per coprire l'importo della tassa. Il Socio in questione risarcirà e manterrà la Società indenne da perdite derivanti alla Società a seguito del debito fiscale contratto in qualsiasi giurisdizione al verificarsi di un Evento oneroso nel caso in cui tale deduzione, appropriazione, annullamento o riacquisto forzoso non abbiano avuto luogo.

- (g) Se il Valore netto delle attività della Società, Comparto o classe risulterà inferiore a quell'ammontare determinato dagli Amministratori in relazione alla Società, Comparto o classe, gli Amministratori in collaborazione con il Consulente per l'Investimento possono stabilire a loro assoluta discrezione che è nell'interesse del detentore delle Azioni di partecipazione nella Società, Comparto o classe riacquistare forzosamente tutte le Azioni di partecipazione in emissione nella Società, Comparto o classe. Se gli Amministratori decidono di riacquistare forzosamente le Azioni di partecipazione in emissione nella Società, nel Comparto o nella classe, gli Amministratori daranno avviso del riacquisto forzoso al detentore delle Azioni di partecipazione nella Società, nel Comparto o nella classe e per mezzo di tale avviso stabiliranno la data in cui verrà effettuato il riacquisto forzoso; tale data cadrà entro il periodo di tempo successivo all'avviso stabilito dagli Amministratori a loro assoluta discrezione. La decisione degli Amministratori sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in questione, ma gli Amministratori saranno esenti da qualsiasi responsabilità in caso di mancato riacquisto forzoso di tutte le Azioni di partecipazione in emissione nella Società, nel Comparto o nella classe sulla base del presente Statuto.
- (h) Nel caso in cui tutte le azioni di partecipazione emesse in una classe vengano forzosamente riacquistate dagli Amministratori in base all'Articolo 17(1)(g), gli Amministratori, insieme al Consulente per l'investimento, possono a seguito di riacquisto forzoso effettuare un'emissione iniziale di Azioni di partecipazione in quella classe al Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione determinato dagli Amministratori in conformità all'articolo 13(1)(a).
- (i) La Società può, dandone ai Soci un preavviso di scadenza rispetto al Giorno di contrattazione non inferiore a quattro settimane e non superiore a dodici settimane¹, riacquistare forzosamente al Prezzo di riscatto di tale Giorno di contrattazione tutte le Azioni di partecipazione in ciascun Comparto o classe o tutti i Comparti o classi non riacquistati in precedenza.

(2)

- (a) Qualsiasi Comparto può essere estinto dagli Amministratori a loro assoluta discrezione per mezzo di Avviso scritto inviato al Depositario in ciascuna delle seguenti circostanze:
 - (i) se il Valore netto delle attività del Comparto in questione risulterà inferiore alla somma eventualmente stabilita dagli Amministratori in relazione a quel Comparto;
 - (ii) se ciascun Comparto cesserà di essere autorizzato o in altra maniera ufficialmente approvato;

- (iii) se sarà approvata una legge che renda illegale o secondo gli Amministratori impossibile o sconsigliabile portare avanti il Comparto in questione.

La decisione degli Amministratori in qualsiasi delle circostanze suddette sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in questione, ma gli Amministratori saranno esenti da qualsiasi responsabilità in caso di mancata cessazione del Comparto pertinente in base al presente Statuto o altro.

- (b) Gli Amministratori informeranno della cessazione del Comparto i detentori delle Azioni di partecipazione nel Comparto in questione e con tale avviso fisseranno la data in cui tale cessazione avrà effetto; tale data cadrà entro un periodo di tempo successivo alla notifica di tale avviso stabilito dagli Amministratori a loro assoluta discrezione.
- (c) Con effetto a partire dal giorno di cessazione di qualsiasi Comparto:-
 - (i) La Società non potrà emettere o vendere Azioni di partecipazione della classe o delle classi in questione, né la Società o alcun detentore di Azioni di partecipazione della classe o delle classi in questione avrà alcun diritto di richiedere la cancellazione o il riacquisto di tali Azioni di partecipazione;
 - (ii) Il/i Consulente/i per l'investimento può/possono su istruzione degli Amministratori convertire tutti gli attivi al momento compresi nel Comparto in questione (conversione da effettuarsi e completarsi nei modi e nei tempi successivi alla cessazione del Comparto in questione ritenuti adatti dagli Amministratori); e
 - (iii) Il Depositario provvederà di volta in volta su istruzione degli Amministratori a distribuire ai detentori delle Azioni di partecipazione della classe o delle classi in questione in modo proporzionale ai loro rispettivi interessi nel Comparto in questione tutti i proventi liquidi derivanti dalla conversione del Comparto in questione e disponibili per tale distribuzione, fermo restando che il Depositario non è obbligato (tranne in caso di distribuzione finale) a distribuire somme al momento in suo possesso e di importo insufficiente a pagare €12,70 o il suo equivalente nella valuta in questione a fronte di ciascuna Azione di partecipazione della classe o delle classi in questione e fermo restando che il Depositario è autorizzato a trattenere una parte delle somme in suo possesso quali parte del Comparto in questione a copertura di tutti i costi, oneri, spese, richieste e domande incombenti su, fatte o ricevute dal Depositario o dagli Amministratori in relazione alla o in conseguenza della cessazione del Comparto in questione e al di fuori delle somme così trattenute al fine di essere garantita e tenuta indenne da tali costi, oneri, spese, richieste e domande.

Ciascuna di tali distribuzioni deve essere effettuata secondo le modalità di volta in volta stabilite dagli Amministratori a loro discrezione ma sarà effettuata esclusivamente su presentazione dei certificati (ove esistenti) relativi alle Azioni di partecipazione della classe o delle classi in questione rispetto alle quali la distribuzione stessa è effettuata e dietro presentazione al

Depositario del modulo di richiesta di pagamento come richiesto dal Depositario a sua assoluta discrezione. Tutti i certificati dovranno in caso di distribuzione ad interim essere intestati al Depositario e accompagnati da un memorandum dei pagamenti effettuati e in caso di distribuzione finale dovranno essere ceduti al Depositario. Qualsiasi ricavo non reclamato o qualsiasi altra somma in contanti detenuta dal Depositario può, alla scadenza di dodici mesi dalla data in cui tali ricavi diventano pagabili, essere pagato per via legale fermo restando il diritto del Depositario di detrarre qualsiasi spesa sostenuta per l'effettuazione di tale pagamento.

- (d) Gli Amministratori hanno il potere di riacquistare Azioni di partecipazione nei termini e alle condizioni contenute nello schema di ricostruzione e fusione sulla base delle disposizioni del paragrafo seguente.

Gli Amministratori avranno il potere di ricostruire e fondere la Società o qualsiasi Comparto o parte di esso nei termini e alle condizioni stabilite nello schema di ricostruzione e di fusione approvato dagli Amministratori a condizione:

- (i) che l'Authority abbia preventivamente concesso l'approvazione; e
- (ii) che i Soci della Società o del Comparto in questione o i Soci della classe di azioni in un Comparto i cui diritti secondo gli Amministratori siano stati pregiudicati, siano stati diffusi con i dettagli dello schema utilizzando il formulario approvato dagli Amministratori e che sia stata approvata una Deliberazione speciale dei Soci della Società o del Comparto in questione oppure della classe in questione per l'avallo di tale schema;

lo schema di ricostruzione o fusione in questione avrà quindi effetto nel momento in cui tali condizioni siano soddisfatte o nella data successiva eventualmente stabilita dallo schema di cui sopra e i cui termini risulteranno vincolanti nei confronti di tutti i Soci che saranno obbligati a metterli in atto, mentre gli Amministratori saranno tenuti ad eseguire tutti gli atti ed espletare tutto quanto necessario all'attuazione di quanto detto.

- (e) Tutti i riferimenti a "Comparto" nell'articolo 17 (2) (a), (b) e (c) dovranno intendersi come riferiti parimenti a "classe di Azioni di partecipazione" di modo che una classe individuale di Azioni di partecipazione possa essere cessata senza che alcuna altra classe nello stesso Comparto o il Comparto stesso debbano essere cessati, e le disposizioni dell'articolo 17 (2) (a), (b) e (c) dovranno essere applicate in modo tale che tutti i riferimenti a "Comparto" possano essere intesi come riferiti parimenti a "classe di Azioni di partecipazione", fermo restando che nonostante l'articolo 17 (2) (c) (ii) alla cessazione di una classe di Azioni di partecipazione, il Consulente o i Consulenti di investimento dovranno convertire su istruzione degli Amministratori quella percentuale di attivi del Comparto in questione attribuibili alla classe di Azioni di partecipazione.
- (3) Se la maggioranza (più del cinquanta per cento) delle azioni in emissione nella Società, nel Comparto o in una classe di Azioni di partecipazione sono state piazzate

per il riacquisto in un determinato Giorno di contrattazione e gli Amministratori, insieme al Consulente d'investimento (tenuto conto delle dimensioni della Società, del Comparto o della classe e della capacità di soddisfare gli obiettivi dell'investimento) stabiliscono a loro assoluta discrezione che rientra nell'interesse dei rimanenti Soci interrompere la gestione della Società, del Comparto o della classe, gli Amministratori hanno la facoltà di riacquistare forzatamente le restanti azioni in emissione. Nel caso in cui si verificano le suddette circostanze, tutte le domande di emissione o di riacquisto di azioni nella Società, in un Comparto o in una classe di Azioni di partecipazione (qualunque sia il caso) saranno sospese. Per garantire la massima equità fra tutti i Soci della Società, del Comparto o della classe di Azioni di partecipazione (qualunque sia il caso), gli Amministratori possono avviare un processo di liquidazione di tutti i beni della Società o Comparto o una ripartizione proporzionale dei beni di un Comparto attribuibile a una classe secondo le procedure per lo scioglimento e pagare i proventi, al netto di tutti i costi e riserve per le passività della Società o del Comparto o una ripartizione proporzionale fra i Soci delle passività di un Comparto attribuibili a una classe, in proporzione alla loro quota azionaria nel Giorno di contrattazione in questione. Tali proventi saranno liquidati agli azionisti in una o più rate su base pro rata, non appena possibile in data successiva al relativo Giorno di contrattazione, concedendo il tempo necessario a liquidare i beni della Società o Comparto o una parte dei beni di un Comparto attribuibile a una classe e a determinare le passività pendenti.

Determinazione del Valore netto delle attività

18.

- (a) Il Valore netto delle attività di un Comparto sarà espresso nella valuta in cui sono indicate le Azioni di partecipazione o nella valuta stabilita dagli Amministratori in generale o in relazione a una particolare classe di Azioni di partecipazione o ad un caso specifico, e saranno definite, in base all'articolo 21, conformemente alle norme di valutazione riportate di seguito, a ciascun Punto di valutazione e corrisponderanno al valore di tale Punto di valutazione di tutti i beni compresi nel Comparto in questione detratte tutte le passività del Comparto in questione, soggetto alle Normative e a qualsiasi norma emessa dall'Authority in base alle Normative. Gli Amministratori possono adottare metodi tali da assicurare che il Valore netto per Azione di partecipazione di ciascun Comparto sia stabilizzato in modo che le vendite e i riacquisti di Azioni di partecipazione in tale Comparto siano effettuate a un prezzo di azione costante. Nel caso in cui siano emesse all'interno di un Comparto classi di Azioni di partecipazione il cui prezzo sia espresso in una valuta diversa dalla valuta di base del Comparto, i costi di conversione e i costi e i profitti o le perdite per qualsiasi transazione di copertura saranno assunti da quella classe. Qualsiasi transazione intrapresa in relazione alla copertura di una classe di azioni sarà attribuita alla relativa classe di azioni di copertura.
- (b) Il patrimonio della Società e, dove il contesto lo consenta o lo richieda, qualsiasi Comparto saranno definiti in modo tale da includere:-
 - (i) la liquidità disponibile in contanti, depositata o disponibile su richiamo, ivi compresi gli interessi eventualmente maturati al relativo Punto di valutazione e tutti gli attivi;

- (ii) tutte le fatture, le note di credito, i certificati di deposito e i vaglia cambiari;
 - (iii) tutte le obbligazioni non garantite, le azioni, i capitali azionari, le obbligazioni, le obbligazioni azionarie, i diritti di sottoscrizione, i titoli di prestito, i contratti a termine, le opzioni, le merci, i titoli garantiti, le obbligazioni garantite da ipoteca, i contratti di scambio, i contratti per differenza, le obbligazioni a tasso fisso, le obbligazioni a tasso variabile, le obbligazioni riguardo alle quali l'ammontare di rendimento o di riscatto è calcolato con riferimento ad un indice, prezzo o tasso, gli strumenti finanziari, gli strumenti derivati e altri investimenti e obbligazioni possedute o contrattate dalla Società, diverse dai diritti e dalle obbligazioni da essa emesse;
 - (iv) tutti i dividendi sul capitale e sulla liquidità e la ripartizione di liquidità che la Società dovrà assegnare e che non ha ancora assegnato ma ha comunicato agli azionisti in data anteriore al Giorno di contrattazione nel quale il Valore netto delle attività di un Comparto è determinato;
 - (v) tutti gli interessi maturati a ciascun Punto di valutazione su titoli produttivi di interesse posseduti dalla Società tranne i titoli compresi o riflessi nella valuta principale di tale titolo;
 - (vi) tutti gli altri Investimenti della Società;
 - (vii) le spese preliminari sostenute per la costituzione della Società comprese quelle sostenute dal Gestore e i costi di emissione, distribuzione, marketing e promozione delle azioni della Società fino a quando le stesse non siano state annullate;
 - (viii) tutti gli altri beni della Società di qualsiasi tipo e natura comprese le spese prepagate come di volta in volta valutate e definite dagli Amministratori.
- (c) Un Comparto, che sia un Comparto di mercato monetario, può servire per l'ammortamento dei costi come metodo di valutazione delle attività soggetto alle seguenti condizioni:
- (i) Le attività di un Comparto sono limitate ai titoli conformi a uno dei seguenti criteri:
 - (a) presentano una scadenza all'emissione inferiore o pari a 397 giorni;
 - (b) presentano una scadenza residua inferiore o pari a 397 giorni;
 - (c) vengono sottoposti a correzioni regolari del rendimento in linea con le condizioni del mercato monetario almeno ogni 397 giorni; e/o
 - (d) il profilo di rischio, inclusi il rischio di credito e il rischio dei tassi di interesse, corrisponde a quello di strumenti finanziari con una scadenza inferiore o pari a 397 giorni oppure è sottoposto a una correzione del rendimento almeno ogni 397 giorni.

Nei casi (c) e (d), gli strumenti del mercato monetario devono soddisfare anche i requisiti di scadenza finale della relativa agenzia di rating.

(ii) Gli Amministratori o i loro delegati controlleranno o disporranno il controllo degli scostamenti fra il metodo di valutazione ammortizzato e il valore di mercato degli Investimenti, in conformità a quanto richiesto dalla Authority.

Un Comparto che non è di tipo monetario può servire per la valutazione tramite un metodo del costo ammortizzato in relazione a strumenti di alto valore con una maturità residua non superiore ai tre mesi, in conformità con i requisiti previsti dall'Autorità finanziaria competente.

- (d) Nel caso in cui qualsiasi Investimento posseduto o contrattato dalla Società sia a listino o trattato in un Mercato, il suo valore dovrà rappresentare la media dei prezzi quotati di chiusura della domanda e dell'offerta, ovvero (se i prezzi della domanda e dell'offerta non sono disponibili) il prezzo di chiusura di tale Investimento. Nel caso in cui tale Investimento sia a listino o trattato su più di un Mercato, gli Amministratori possono a loro assoluta discrezione scegliere uno qualunque di tali Mercati ai fini della valutazione. Il Mercato in questione sarà quello che rappresenta il mercato principale (o in alternativa quello che gli Amministratori ritengono fornire i criteri più equi per la valutazione di un Investimento). Gli Investimenti a listino o scambiati su un Mercato, ma acquistati o scambiati a premio o a sconto al di fuori del mercato in questione, possono essere valutati tenendo conto del livello di premio o sconto al Punto di valutazione fermo restando che il Depositario deve assicurare che l'adozione di una simile procedura sarà giustificabile nel contesto della fissazione del probabile valore di realizzazione dell'Investimento.
- (e) Il valore di qualsiasi Investimento non a listino o non trattato su nessun mercato o di qualsiasi Investimento normalmente a listino o trattato su un Mercato ma rispetto al quale non è attualmente disponibile alcun prezzo o in cui i prezzi quotati non rappresentano a discrezione degli Amministratori il valore equo di mercato sarà costituito dal probabile valore di realizzazione calcolato scrupolosamente e in buona fede dagli Amministratori o da altra persona competente nominata dagli Amministratori e approvata a tal fine dal Depositario. Per la determinazione del probabile valore di realizzazione di qualsiasi di tali Investimenti, sarà sufficiente una valutazione di stima effettuata da un agente di cambio o da altra persona ritenuta dagli Amministratori competente e qualificata e approvata a tal fine dal Depositario. Nel caso in cui per i titoli a rendimento fisso non sia disponibile una quotazione di mercato affidabile, il valore di tali titoli potrà essere determinato per riferimento alla valutazione di altri titoli che, secondo gli Amministratori o i loro delegati, sono comparabili per graduazione di affidabilità, rendimento, data di scadenza e altre caratteristiche.
- (f) Il valore dell'eventuale liquidità contante disponibile o in deposito, spese prepagate, dividendi di cassa e interessi dichiarati o maturati come sopra detto e non ancora ricevuti al Punto di valutazione pertinente saranno considerati come aventi valore nominale (insieme agli interessi dichiarati o maturati ma non ancora ricevuti al Punto di valutazione pertinente) tranne se in ogni caso gli Amministratori sono dell'avviso che gli stessi non siano probabilmente pagabili o ricevibili per intero; nel qual caso il loro valore sarà raggiunto dopo aver applicato lo sconto che gli Amministratori considerino appropriato in questo caso al fine di riflettere il loro effettivo valore al Punto di valutazione.

- (g) Il valore di eventuali note di credito, vaglia cambiari e altri attivi sarà considerato come al valore nominale o all'importo per intero dopo l'applicazione dello sconto che gli Amministratori considerino eventualmente appropriato al fine di riflettere il valore effettivo corrente degli stessi a ciascun Punto di valutazione.
- (h) Certificati di deposito, buoni del Tesoro, effetti commerciali e altri strumenti negoziabili saranno singolarmente valutati per riferimento al miglior prezzo disponibile per strumenti simili di analogo livello di maturità, ammontare e rischio di credito a ciascun Punto di valutazione.
- (i) I contratti a termine su divise e i contratti di swap sui tassi di interesse saranno valutati analogamente ai contratti derivati non negoziati in un mercato regolamentato oppure, in alternativa, per riferimento alle quotazioni di mercato liberamente disponibili. Se si adotta quest'ultima opzione, non è richiesto il requisito di verificare o appurare tali prezzi in modo indipendente alla valutazione della controparte.
- (j) Il valore di ciascun contratto derivato, contratto a termine, contratto a termine a indice azionario e opzioni trattati su un Mercato sarà il prezzo di compensazione determinato dal Mercato in questione al Punto di valutazione, a patto che, nel caso in cui nel mercato in questione non sia prassi quotare un prezzo di compensazione o tale prezzo di compensazione non sia disponibile per una qualsiasi ragione al Punto di valutazione, tale valore sia il probabile valore di realizzazione stimato scrupolosamente e in buona fede dagli Amministratori o da persona competente nominata dagli Amministratori e approvata a tal fine dal Depositario. I contratti derivati non negoziati in un mercato possono essere valutati su base giornaliera attraverso una valutazione fornita dalla relativa controparte oppure una valutazione alternativa, ad esempio una valutazione calcolata dalla Società o da suo delegato o da un ente indipendente per la determinazione dei prezzi. Se la Società adotta una valutazione diversa da quella fornita dalla relativa controparte per i contratti derivati non negoziati su un mercato,
- dovrà osservare i principi sulla valutazione degli strumenti non quotati, fissati da autorità quali l'International Organisation of Securities Commissions oppure l'Alternative Investment Management Association; la valutazione dovrà essere fornita da una persona competente nominata dal Gestore o dagli Amministratori e sarà approvata a tal fine dal Depositario;
 - la valutazione dovrà essere riconciliata con una valutazione fornita dalla controparte a cadenza mensile; se emergeranno differenze significative, la Società dovrà provvedere al loro riesame e richiedere spiegazioni alle parti interessate.
- Se la Società adotta una valutazione fornita dalla relativa controparte per i contratti derivati non negoziati su un mercato,
- La valutazione dovrà essere approvata o verificata da una parte autorizzata a tal fine dal Depositario e indipendente rispetto alla controparte;
 - La verifica indipendente dovrà essere eseguita a cadenza almeno settimanale.
- (k) Il valore delle unità o delle quote o di altre simili partecipazioni in schemi di investimento collettivo che stabilisce per tali unità o azioni o altre simili partecipazioni un riscatto a richiesta del detentore al di fuori dei beni di tali sottoscrizioni sarà valutato secondo l'ultimo Valore netto delle attività disponibile

per unità o azione o altra simile partecipazione al Punto di valutazione o nel caso in cui i prezzi di domanda e offerta siano resi pubblici al prezzo medio fra la domanda disponibile e il prezzo di offerta più recenti.

- (l) A prescindere da qualsiasi dei sub-paragrafi precedenti, gli Amministratori possono con l'approvazione del Depositario rettificare il valore di ciascun investimento se, tenendo conto della valuta, del tasso di interesse applicabile, del tasso anticipato del dividendo, della maturità, della commerciabilità, della liquidità e/o di tali altre considerazioni ritenute rilevanti, essi ritengono che tale rettifica sia necessaria per riflettere l'equo valore al Punto di valutazione.
- (m) Se in ogni caso un valore particolare non è accertabile secondo quanto sopra stabilito o se gli Amministratori ritengono che un metodo di valutazione diverso possa riflettere meglio il valore equo dell'Investimento, in tal caso il metodo di valutazione dell'Investimento in questione sarà quello stabilito dagli Amministratori a loro assoluta discrezione con il concorso del Depositario, a patto che il Depositario abbia adempiuto ai propri obblighi in ognuno di tali casi se, su richiesta di concorso da parte degli Amministratori in relazione a tale metodo di valutazione, il Depositario giudica o meno tale metodo, in buona fede, come evidentemente irragionevole o inappropriato.
- (n) A prescindere da quanto sopra, nel caso in cui a ciascun Punto di valutazione tutti gli attivi della Società siano stati realizzati o siano in fase di realizzazione, negli attivi della Società dovrà essere inserito in luogo di tali attivi l'ammontare netto ricevibile dalla Società a fronte di quanto detto, a patto che se tale ammontare non è a quel momento esattamente noto, il suo valore corrisponda all'ammontare netto che gli Amministratori stimeranno ricevibile dalla Società PREMesso CHE, se l'ammontare netto ricevibile non è pagabile fino a un momento futuro successivo a ciascun Punto di valutazione in questione, gli Amministratori saranno tenuti a operare le detrazioni che riterranno idonee al fine di riflettere l'equo valore corrente del medesimo al relativo Punto di valutazione.
- (o) Nel caso in cui in ciascun Giorno di contrattazione (i) il valore di tutte le richieste di riscatto ricevute dalla Società superi il valore di tutte le richieste di azioni ricevute per quel Giorno di contrattazione, gli Amministratori possono valutare l'Investimento ai prezzi della domanda e (ii) il valore di tutte le richieste di azioni ricevute dalla Società superi il valore di tutte le richieste di riscatto ricevute per quel Giorno di contrattazione, gli Amministratori possono valutare l'Investimento ai prezzi di offerta a patto che la politica di valutazione scelta dagli Amministratori sia coerentemente applicata nel corso di tutta la durata della Società.
- (p) Ai fini dell'accertamento o dell'ottenimento di eventuali prezzi, quotazioni, tassi o altro valore cui si fa riferimento nei paragrafi precedenti di questo Statuto da utilizzare per la determinazione del valore di qualsiasi attivo compreso in ciascun Comparto, gli Amministratori saranno autorizzati ad avvalersi del supporto dei servizi di informazione e di politica dei prezzi.
- (q) Qualsiasi valutazione effettuata ai sensi del presente Statuto sarà vincolante per tutte le persone.

- (r) Il passivo della Società e, dove il contesto lo consenta o lo richieda, qualsiasi Comparto, saranno determinati, senza limite alcuno, in modo tale da includere, ove non diversamente disposto:-
- (i) i costi di negoziazione nella proprietà della Società;
 - (ii) gli interessi sui prestiti sostenuti per l'ottenimento o la variazione dei prestiti;
 - (iii) l'ammontare totale (effettivo o stimato dagli Amministratori) di ciascun debito correttamente pagabile al di fuori del patrimonio di ciascun Comparto (ivi compresi tutti i diritti, i costi e le spese amministrative di costituzione, gestione e mantenimento) al Punto di valutazione in questione;
 - (iv) qualsiasi costo sostenuto in relazione ad assemblee di soci convocate su richiesta dei soci escluso l'amministratore o un associato dell'amministratore;
 - (v) costi sostenuti in relazione alla costituzione e al mantenimento del Registro;
 - (vi) i diritti di revisione e le spese per il Revisore;
 - (vii) i costi sostenuti in relazione alla distribuzione degli utili ai soci;
 - (viii) i costi ragionevolmente sostenuti in relazione alla preparazione e alla pubblicazione dei prezzi delle azioni e dei prospetti, dei rapporti annuali e parziali e delle relazioni finanziarie;
 - (ix) spese legali e professionali di altro genere e spese ragionevolmente sostenute per l'accertamento dei diritti degli azionisti (diversi dall'amministratore o da un associato dell'amministratore);
 - (x) costi e spese sostenute in relazione alla costituzione della Società e per l'ottenimento di una quotazione in borsa in occasione dell'offerta iniziale o altro, i quali costi e spese possono essere ammortizzati nel periodo o periodi di tempo stabiliti dagli Amministratori;
 - (xi) tasse e imposte pagabili in relazione alla proprietà della Società alla vendita di azioni;
 - (xii) qualsiasi costo sostenuto per la modifica dello Statuto, del Contratto di deposito e qualsiasi altro contratto stipulato in relazione alla Società di volta in volta comprendente i costi sostenuti in relazione alle assemblee e degli azionisti convocate per quei fini che comprendano il fine di modifica dello Statuto nel caso in cui la modifica sia (i) necessaria all'applicazione di qualsiasi variazione della legge, comprese le modifiche richieste dai Regolamenti o (ii) vantaggiosa in relazione a qualsiasi cambiamento di legge effettuato da o ricadente sotto qualsiasi normativa fiscale e che gli Amministratori e il Depositario di comune accordo ritengano nell'interesse degli azionisti, o (iii) per eliminare dallo Statuto disposizioni obsolete;
 - (xiii) costi, spese ed esborsi (insieme a una somma pari all'imposta sul valore aggiunto imponibile, ove esistente) del Depositario, (e di qualsiasi sub-

depositario da esso nominato), del Gestore, del Gestore degli investimenti, del Consulente degli investimenti, dell'amministratore, di qualsiasi agente di cambio e qualsiasi altro fornitore di servizi alla Società compreso qualsiasi diritto di prestazione pagabile;

- (xiv) diritti di segreteria e tutti i costi sostenuti dalla Società per la realizzazione del proprio reddito annuo e per l'adempimento degli altri requisiti statutari a tal proposito obbligatori;
- (xv) costi e spese degli Amministratori;
- (xvi) qualsiasi costo di qualsiasi autorità normativa in un paese o territorio al di fuori dell'Irlanda ivi compreso, ove applicabile, qualsiasi costo calcolato dall'Authority;
- (xvii) qualsiasi costo ragionevolmente sostenuto dal Depositario o da qualsiasi sub-depositario per il deposito in custodia di ciascuna parte della proprietà della Società in un paese o territorio al di fuori dell'Irlanda, tranne se diversamente concordato;
- (xviii) i compensi e le spese comprese le spese generali, i costi amministrativi e le spese e commissioni sostenute da ciascun distributore nominato per la promozione del marketing e la distribuzione delle azioni;
- (xix) i compensi e le spese di qualsiasi delegato al pagamento o rappresentante nominato in un'altra giurisdizione in conformità alla legge o agli altri requisiti richiesti da tale giurisdizione;
- (xx) tutti i costi e le spese (comprese le spese di copyright) sostenute in relazione al marketing e alla promozione della Società e alla vendita delle azioni;
- (xxi) qualsiasi somma pagabile in base alle disposizioni di indennizzo contenute nello Statuto o a qualsiasi accordo con un qualunque funzionario della Società che non siano disposizioni di indennizzo del funzionario a fronte di reclami derivanti da mancanza di diligenza nell'esercizio delle sue funzioni;
- (xxii) tutte le somme pagabili in relazione a qualsiasi polizza di assicurazione stipulata dalla Società per conto degli Amministratori in relazione alla copertura assicurativa delle responsabilità degli Amministratori e dei funzionari;
- (xxiii) tutti i passivi noti compresa la somma di ciascun dividendo non pagato dichiarato sulle azioni o per il pagamento di denaro e altri pagamenti insoluti sulle azioni precedentemente riacquistate;
- (xxiv) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura ivi compreso un adeguato Comparto per tasse (diverse dalle tasse considerate alla voce Imposte e tasse) e le passività contingenti come di volta in volta stabilite dagli Amministratori;

- (xxv) spese legali e professionali di altro genere sostenute tanto come ricorrente che come convenuto in qualsiasi procedimento volto a rafforzare, proteggere, salvaguardare, difendere o recuperare i diritti o la proprietà della Società;
- (xxvi) un adeguato Comparto per tasse (diverse dalle tasse considerate come Imposte e tasse) e passività contingenti come di volta in volta stabilite dagli Amministratori; e
- (xxvii) tutte le altre passività della Società di qualsiasi tipo e natura tranne le passività rappresentate da azioni nella Società e riserve (diverse dalle riserve autorizzate o approvate dagli Amministratori per Imposte e oneri o sopravvenienze).

Per la determinazione dell'ammontare di tali passività gli Amministratori possono calcolare anticipatamente le spese amministrative o di altro genere di natura regolare o saltuaria in base a cifre stimate su base annuale o altro periodo e aumentarle in proporzioni uguali per ciascuno di detti periodi.

- (s) Ai fini del presente Statuto:-
 - (i) Le somme pagabili alla Società a fronte di attribuzione di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe dovranno essere considerate come beni appartenenti al Comparto in questione al momento in cui si ritiene che tali Azioni di partecipazione siano da emettere in conformità all'Articolo 13(3);
 - (ii) le somme pagabili dalla Società al riacquisto da parte della Società di Azioni di partecipazione in base alle richieste di riacquisto o le somme pagabili dalla Società come risultato della cancellazione di distribuzione devono essere considerate come passività del Comparto in questione al momento in cui si ritiene che tali Azioni di partecipazione debbano cessare di essere emesse in conformità all'articolo 13(3). Le somme pagabili dalla Società come risultato della cancellazione di distribuzione devono essere considerate come passività del Comparto in questione al momento in cui tali Azioni di partecipazione sono considerate non più in emissione in conformità all'articolo 13(3); e
 - (iii) Le somme che devono essere trasferite da un Comparto a un altro a seguito di avviso di scambio saranno considerate come passività del primo Comparto e come attività del secondo Comparto immediatamente dopo il Punto di valutazione per il Giorno di contrattazione in cui l'avviso di scambio è ricevuto o è ritenuto essere ricevuto in conformità all'articolo 20.
- (t) Nel caso in cui il prezzo corrente di un Investimento è quotato "ex" qualsiasi dividendo (incluso il dividendo sul capitale), interesse o altri diritti di competenza del Comparto in questione ma tale dividendo, interesse o proprietà al quale tali diritti sono collegati non è stato ricevuto e non contemplato in nessun'altra disposizione di questo articolo, dovrà essere preso in considerazione l'importo di tale dividendo, interesse, proprietà o contante.
- (u) Qualsiasi attivo posseduto, inclusi i Comparti sui depositi e le somme pagabili alla Società e qualsiasi debito e ammontare pagabili dalla Società in relazione a qualsiasi Comparto in un una valuta diversa da quella in cui il Comparto è indicato deve

essere convertito nella valuta di tale Comparto al tasso di cambio che gli Amministratori ritengano opportuno.

- (v) Gli Amministratori possono a loro discrezione applicare al Valore netto delle attività una somma che rappresenti una provvigione per tasse e oneri relativi all'acquisizione e alla liquidazione di Investimenti della Società.
- (w) Gli Amministratori sono autorizzati a decidere, in relazione a qualsiasi costo, onere, tassa e spesa che possa essere addebitata su un Comparto, che la stessa possa essere ammortizzata entro il periodo di tempo che essi ritengono opportuno.
- (x) Ove risulti impossibile o scorretto effettuare una valutazione di un Investimento in conformità con le precedenti norme a causa di circostanze particolari, gli Amministratori o i loro delegati con l'approvazione del Depositario dovranno utilizzare criteri di valutazione diversi generalmente riconosciuti, che possono essere esaminati dai Revisori, al fine di pervenire a una valutazione idonea del patrimonio complessivo della Società.

Riacquisto

19.

- (a) Subordinatamente alle disposizioni dei Companies Acts e ai Regolamenti e subordinatamente a quanto di seguito disposto, la Società dovrà, nel momento in cui essa stessa o un suo agente o agenti autorizzati ricevano una richiesta (la quale, a discrezione degli Amministratori, può essere effettuata per iscritto, sia in generale sia in relazione a ciascuna richiesta, e inviata per fax o per telex o in quelle altre forme di volta in volta stabilite dagli Amministratori) da parte di un detentore di Azioni di partecipazione di qualunque classe ("Richiedente"), riacquistare tutte le Azioni di partecipazione o ciascuna parte di esse detenute dal Richiedente al prezzo di riacquisto di ciascuna Azione di partecipazione della classe in questione stabilito in conformità al paragrafo (b) del presente Statuto ("Prezzo di riacquisto"), o fare in modo che le stesse siano riacquistate ad un prezzo non inferiore al Prezzo di riacquisto. Tale richiesta di riacquisto deve essere accompagnata dal/i certificato/i (ove esistenti) debitamente girato/i emessi per le Azioni di partecipazione alle quali si riferisce.

PREMESSO CHE:-

- (i) Il riacquisto o l'acquisto di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe in base al presente Statuto deve essere effettuato in un Giorno di contrattazione in relazione a quelle richieste ricevute alla data della Scadenza di contrattazione o in data anteriore alla Scadenza di contrattazione dalla Società o da un suo agente autorizzato oppure in un altro Giorno lavorativo concordato dagli Amministratori su istanza del Richiedente.
- (ii) Qualsiasi richiesta di tale tipo ricevuta successivamente alla Scadenza di contrattazione per un Giorno di contrattazione può essere considerata dagli Amministratori come ricevuta alla Scadenza di contrattazione successiva.

- (iii) Subordinatamente a quanto di seguito disposto dal presente Statuto, il richiedente non sarà autorizzato a sospendere una richiesta debitamente effettuata in conformità al presente Statuto.
 - (iv) Se la determinazione del Valore netto delle attività di ciascun Comparto particolare viene sospesa in un Giorno di contrattazione a causa di una dichiarazione degli Amministratori in base all'Articolo 21 (sospensione della determinazione del Valore netto delle attività) il diritto del Richiedente di vedere riacquistate o acquistate le sue Azioni di partecipazione in base al presente Statuto dovrà essere parimenti sospeso e durante il periodo di sospensione egli potrà ritirare la sua richiesta di riacquisto. Se la richiesta non viene ritirata il riacquisto o l'acquisto delle Azioni di partecipazione sarà effettuato nel Giorno di contrattazione successivo alla fine della sospensione o nel Giorno lavorativo più vicino alla fine della sospensione secondo quanto eventualmente concordato dagli Amministratori su istanza del Richiedente.
 - (v) Qualsiasi somma pagabile al Richiedente in relazione al riacquisto o all'acquisto di Azioni di partecipazione sarà pagata a rischio e spesa del Richiedente nella stessa valuta in cui quella classe di Azioni di partecipazione è espressa o in altra valuta secondo quanto stabilito dagli Amministratori in generale o in relazione a ciascuna classe di Azioni di partecipazione o di ciascun singolo caso. Tale importo può a scelta degli Amministratori e su istanza del Richiedente ma a suo rischio e costo essere spedito tramite trasferimento telegrafico sul conto corrente indicato nella richiesta di riacquisto del Richiedente non oltre la relativa Data di liquidazione. In tutti gli altri casi ciascuna di dette somme può, ove richiesto, essere inviata sotto forma di strumento negoziabile a rischio del Richiedente da o per conto della Società al Richiedente non oltre la Data di liquidazione di quel Comparto. Se l'ammontare che la Società deve pagare come sopra detto non è espresso nella valuta nella quale le Azioni di partecipazione che la Società ha riacquistato erano espresse, allora il tasso di cambio fra tale valuta e la valuta concordata per il pagamento sarà pari al tasso che gli Amministratori riterranno adeguato. I costi di conversione (se esistenti) saranno detratti dal pagamento convertito. La decisione degli Amministratori in relazione al tasso di conversione applicabile e ai costi di conversione sarà definitiva e vincolante per tutte le persone.
 - (vi) Salvo diverse istruzioni scritte fornite dal Richiedente alla Società (o al suo agente autorizzato), la Società (o il suo agente autorizzato) pagherà i proventi del riacquisto al Richiedente.
- (b) Il Prezzo di riacquisto per un'Azione di partecipazione sarà pari alla somma che gli Amministratori stabiliranno nel Giorno di Contrattazione pertinente, vale a dire il Giorno di contrattazione cui si fa riferimento nel precedente sub-paragrafo (a)(i) o (a)(ii), nel modo seguente:
- (i) calcolando la percentuale di Valore netto delle attività del Comparto in questione attribuibile alla relativa classe o tipo di Azione di partecipazione (ottenuta secondo quanto previsto dall'articolo 18 al Punto di valutazione per il relativo Giorno di contrattazione, vale a dire il Giorno di contrattazione cui si fa riferimento nel sub-paragrafo 13 (1)(e) sopra citato) e aggiungendo a

tale somma (ove presente) quello che gli Amministratori ritengano essere adeguato accantonamento per imposte e tasse da pagare, presupponendo che tutti gli investimenti posseduti dalla Società in relazione al Comparto in questione al Punto di valutazione siano stati acquistati al Punto di valutazione a prezzi equivalenti al loro rispettivo valore al Punto di valutazione diviso il numero di Azioni di partecipazione della classe o del tipo in questione. Oltre alla percentuale di Valore netto delle attività del relativo Comparto rispetto a una classe o un tipo di Azioni di partecipazione, possono essere effettuate riserve per qualsiasi passività o attività specificamente allocata nella classe o nel tipo di Azioni di partecipazione in questione;

- (ii) aggiungendo al quoziente risultante la somma (ove esistente) del pagamento in compensazione per Azione di partecipazione della relativa classe pagabile in base al suddetto paragrafo (1)(f) del precedente Articolo 13; e
 - (iii) arrotondando l'importo così determinato matematicamente a due cifre decimali o al numero di cifre decimali deciso dagli Amministratori.
- (c) Tale porzione di Prezzo di riacquisto di ciascuna Azione di partecipazione riacquistata in un Giorno di contrattazione (tranne un Giorno di contrattazione che coincida con il giorno di registrazione per la dichiarazione di un dividendo) come ritenuto idoneo dagli Amministratori a loro assoluta discrezione sarà considerato come distribuzione al relativo Richiedente della percentuale di utile netto non distribuito maturato nel Comparto in questione fino al Giorno di contrattazione attribuibile alle Azioni di partecipazione a fronte delle quali tale Prezzo di riacquisto è pagabile.
- (d) Gli Amministratori possono in ciascun Giorno di contrattazione richiedere a un Richiedente di pagare alla Società o direttamente un diritto di riacquisto in relazione a ciascuna Azione di partecipazione da riacquistare non superiore al 5 per cento del Valore di riacquisto corrente di un'Azione di partecipazione della relativa classe in vigore a quel Giorno di contrattazione. Tale facoltà può essere esercitata solo se gli Amministratori ritengono che il Richiedente in questione abbia richiesto il riacquisto in considerazione di un effetto a breve termine o a fini di negoziazione o arbitraggio. L'ammontare di ciascuno di tali oneri può essere detratto dall'ammontare che la Società è tenuta a pagare al Richiedente a fronte delle Azioni di partecipazione da riacquistare.
- (e) Il riacquisto o l'acquisto di Azioni di partecipazione ai sensi di quanto previsto dal presente Statuto dovranno essere considerati come aventi effetto immediato dopo il Punto di valutazione per il relativo Giorno di contrattazione o un altro giorno come eventualmente concordato o stabilito in base ai precedenti sub- paragrafi (a)(i), (a)(ii) o (a)(iv) ma tali Azioni di partecipazione rimangono in essere fino al momento in cui cessano di essere in emissione in conformità all'articolo 13(3)(ii).
- (f) Una volta effettuato il riacquisto di un'Azione di partecipazione secondo quanto previsto dal presente Statuto, il richiedente cesserà di essere titolare di qualsiasi diritto ad essa relativo (tranne comunque il diritto di percepire un dividendo determinato in relazione ad essa in data antecedente il riacquisto); di conseguenza, il suo nome sarà cancellato dal Registro, le Azioni di partecipazione saranno

considerate cancellate e l'ammontare del capitale azionario emesso a fronte di tale classe di Azioni di partecipazione sarà proporzionalmente ridotto.

- (g) La Società può rifiutarsi di riacquistare o di provvedere all'acquisto di Azioni di partecipazione se tale riacquisto o acquisto riduce il numero di Azioni di partecipazione di uno specifico Comparto detenuto dal richiedente al di sotto della Detenzione minima di azioni e qualsiasi richiesta che potrebbe ingenerare tale effetto deve essere considerata dalla Società come richiesta di riacquisto dell'intero patrimonio del Richiedente, **PREMESSO COMUNQUE CHE** le disposizioni di questo paragrafo non vietano un riacquisto per intero di una detenzione di Azioni di partecipazione di qualsiasi classe inferiore alla Detenzione minima di azioni e che questo paragrafo non deve essere applicato nei casi in cui a seguito della restrizione pro rata da parte della Società riguardo a una richiesta di riacquisto in base alle disposizioni del paragrafo (g) del presente Statuto, la detenzione di Azioni di partecipazione di un Socio sia ridotta al di sotto della Detenzione minima di azioni.
- (h) Se le richieste di riacquisto (o le istruzioni per effettuare scambi di Comparto in conformità al presente articolo 20) relative a qualsiasi Azione di partecipazione ricevute dalla Società e la cui implementazione in qualsiasi Giorno di contrattazione renda necessaria, secondo gli Amministratori, la conversione degli Investimenti a un tasso di sconto inferiore al loro valore come calcolato in conformità all'articolo 18, il Prezzo di riacquisto sarà ridotto di una quota proporzionata a tale riduzione in valore o penalità sofferta dal relativo Comparto, secondo quanto ritenuto equo e onesto dagli Amministratori. In alternativa, gli Amministratori possono disporre che la Società prenda in prestito Comparti secondo quanto previsto dall'articolo 111 e i costi relativi a tali prestiti saranno ripartiti come precedentemente detto nella misura in cui gli Amministratori ritengano equo e corretto.
- (i) Se il numero di azioni di un particolare Comparto rispetto al quale le richieste di riscatto sono state ricevute in qualsiasi Giorno di contrattazione è pari o superiore a un decimo del numero totale di azioni in emissione in quel particolare Comparto rispetto al quale le richieste di riscatto sono state ricevute in quel giorno, gli Amministratori possono a loro discrezione rifiutare di riscattare qualsiasi azione eccedente la decima parte del numero totale di azioni in emissione in quel Comparto rispetto al quale le richieste di riscatto sono state ricevute come sopra detto e, in caso di tale rifiuto, le richieste di riscatto in tale Giorno di contrattazione dovranno essere ridotte pro rata e le azioni alle quali tale richiesta si riferisce e che non sono state riscattate a causa di tale riduzione dovranno essere considerate come se fosse stata effettuata richiesta di riscatto in relazione a ciascun Giorno di contrattazione successivo fino a quando tutte le azioni cui la richiesta originale era riferita non siano state riscattate. Le richieste di riscatto rinviate da un precedente Giorno di contrattazione dovranno (subordinatamente comunque ai limiti precedentemente stabiliti) essere trattate come prioritarie rispetto alle richieste di riscatto ricevute successivamente.
- (j) La Società può, a discrezione degli Amministratori e con il consenso del Socio in questione, soddisfare qualsiasi richiesta di riscatto di azioni tramite trasferimento in specie a tali Soci degli attivi del relativo Comparto aventi un valore (calcolato secondo l'Articolo 18) pari al Prezzo di riscatto per le azioni riscattate come se i proventi del riscatto fossero stati pagati in contanti meno eventuali spese di riscatto e altre spese di trasferimento secondo quanto gli Amministratori eventualmente

stabiliscano, fermo restando che ciascun Socio che richieda il riscatto sarà autorizzato a richiedere la vendita di qualsiasi attivo o attivi proposti per la distribuzione in specie nonché la distribuzione a tale Socio dei proventi in contanti derivanti da tale vendita, il cui costo sarà assunto dal Socio in questione. La natura e il tipo degli attivi da trasferire in specie a ciascun Socio saranno determinati dagli Amministratori secondo quanto essi a loro discrezione ritengano equo e non lesivo degli interessi dei restanti Soci del Comparto o della Classe in questione.

- (k) Allorché una richiesta di riscatto ricevuta da un Socio risultasse superiore al 5% del Valore netto delle azioni di ciascun Comparto oggetto di riscatto da parte della Società in un Giorno di contrattazione, la Società può, a discrezione degli Amministratori e con il consenso dei Soci in questione, soddisfare qualsiasi richiesta di riscatto di azioni tramite trasferimento in specie a tali Soci degli attivi del relativo Comparto aventi un valore (calcolato secondo l'Articolo 18) pari al Prezzo di Riscatto per le azioni riscattate come se i proventi di riscatto fossero stati pagati in contanti meno eventuali spese di riscatto e altre spese di trasferimento secondo quanto gli Amministratori eventualmente stabiliscano, fermo restando che ciascun Socio che richieda il riscatto sarà autorizzato a richiedere la vendita di qualsiasi attivo o attivi proposti per la distribuzione in specie nonché la distribuzione a tale Socio dei proventi in contanti derivanti da tale vendita, il cui costo sarà assunto dal Socio in questione. La natura e il tipo degli attivi da trasferire in specie a ciascun Socio saranno determinati dagli Amministratori secondo quanto essi a loro discrezione ritengano equo e non lesivo degli interessi dei restanti Soci del Comparto o della Classe in questione.

Scambi di comparto

20. Secondo quanto previsto dal presente Statuto e quanto di seguito stabilito, un Socio che detiene Azioni di partecipazione di qualsiasi classe in un Comparto (“prima classe”) in qualsiasi Giorno di contrattazione avrà diritto a scambiare di volta in volta tutte le Azioni di partecipazione o una parte di esse con Azioni di partecipazione di un'altra classe in un altro Comparto (“nuova classe”, che può essere sia una classe già esistente sia una classe che gli Amministratori hanno deciso di porre in essere con decorrenza a partire da quel Giorno di contrattazione) nei termini seguenti:-
- (a) Il Socio deve soddisfare i criteri stabiliti dagli Amministratori per gli investimenti nella nuova classe.
 - (b) Il Socio deve fornire alla Società o al/i suo/suoi agente/i autorizzato/i le istruzioni (“Avviso di scambio”) secondo le modalità di volta in volta stabilite dagli Amministratori.
 - (c) Lo scambio di Azioni di partecipazione specificato nell'Avviso di scambio sulla base del presente Statuto dovrà avere luogo in un determinato Giorno di contrattazione rispetto all'Avviso di scambio ricevuto il giorno stesso o prima della Scadenza di contrattazione per quel Giorno di contrattazione (o prima di un diverso lasso di giorni, secondo quanto eventualmente stabilito dagli Amministratori in via generale in relazione ad una particolare classe di Azioni di partecipazione ovvero in qualunque caso specifico) dalla Società o dal suoi/suoi agente/i autorizzato/i o in

altro Giorno di contrattazione stabilito dagli Amministratori su richiesta dell'Azionista.

- (d) Lo scambio di Azioni di partecipazione della prima classe specificato nell'Avviso di scambio deve essere effettuato nel modo seguente, vale a dire:-
- (i) tali Azioni di partecipazione della prima classe saranno riacquistate mediante emissione di Azioni di partecipazione della nuova classe;
 - (ii) le Azioni di partecipazione della nuova classe saranno emesse in relazione e in proporzione (quanto più vicina possibile) al possesso di Azioni di partecipazione della prima classe in fase di scambio; e
 - (iii) la proporzione in cui le azioni di partecipazione della nuova classe devono essere emesse in relazione alle Azioni di partecipazione della prima classe sarà determinata in conformità a successive disposizioni del presente Statuto.

Resta inteso comunque che il diritto di un Socio di scambiare le sue Azioni di partecipazione con Azioni di partecipazione di un'altra classe conferito dal presente Statuto deve essere subordinato al possesso da parte della Società di un capitale azionario disponibile sufficiente a consentire l'effettuazione dello scambio come precedentemente detto.

- (e) Gli Amministratori dovranno stabilire il numero di Azioni di partecipazione da emettere in scambio nella nuova classe in base alla formula seguente:-

$$S = R \times \frac{(RP \times ER)}{SP}$$

dove:-

- R** rappresenta il numero di Azioni di partecipazione della prima classe specificato nell'Avviso di scambio che il relativo detentore ha richiesto di scambiare; e
- S** rappresenta il numero di Azioni di partecipazione da emettere nella nuova classe; e
- SP** rappresenta il Prezzo di sottoscrizione per Azione di partecipazione della nuova classe come calcolato al Punto di valutazione per il Giorno di contrattazione nel quale deve essere effettuato lo scambio; e
- ER** nel caso di uno scambio di Azioni di partecipazione indicate nella stessa valuta, è 1. In tutti gli altri casi rappresenta il fattore di conversione di valuta determinato dagli Amministratori nel relativo Giorno di Contrattazione, fattore che rappresenta l'effettivo tasso di cambio applicabile al trasferimento di attivi fra Comparti di classe riferiti alla prima classe e alla nuova classe di Azioni di partecipazione una volta effettuata la necessaria rettifica di tale tasso al fine di riflettere gli effettivi costi di effettuazione di tale trasferimento; e

- RP** rappresenta il Prezzo di riacquisto per Azione di partecipazione della prima classe come calcolato al Punto di valutazione per il Giorno di contrattazione nel quale deve essere effettuato lo scambio.
- E** il numero di Azioni di partecipazione della nuova classe da creare o emettere in base al presente Statuto deve essere creato o emesso considerando che ciascuna delle Azioni di partecipazione della prima classe deve essere scambiata nella proporzione (o nella misura quanto più prossima a tale proporzione) S su R dove S e R assumono i significati indicati in precedenza.
- (f) Lo scambio di Azioni di partecipazione della prima classe specificata nell'Avviso di scambio con Azioni di partecipazione della nuova classe avrà luogo (fermo restando quanto stabilito nel precedente paragrafo (b)) in un Giorno di contrattazione per gli Avvisi di scambio ricevuti il giorno stesso o prima della Scadenza di contrattazione per il Giorno di contrattazione e la titolarità del detentore delle Azioni di partecipazione indicata nel Registro sarà modificata di conseguenza con effetto a partire da quel Giorno di contrattazione.
- (g) In qualsiasi scambio di Azioni di partecipazione effettuato in base al presente Statuto, gli Amministratori possono aggiungere al Prezzo di sottoscrizione per le Azioni di partecipazione da emettere nella nuova classe un onorario da pagare rispettivamente alla Società o al Gestore al di fuori del Comparto di classe relativamente alle Azioni di partecipazione di tale classe, non superiore al 5% del Prezzo di sottoscrizione per il numero totale di Azioni di partecipazione da emettere nella nuova classe e calcolato al Giorno di contrattazione in cui lo scambio è effettuato.
- (h) Richieste di scambio di Azioni di partecipazione con investimento iniziale in un Comparto di classe saranno fatte esclusivamente se il valore delle Azioni di partecipazione da scambiare è pari o superiore alla Detenzione minima di azioni del relativo Comparto di classe. Gli Amministratori possono rifiutare di rendere effettivo qualsiasi Avviso di scambio nel caso in cui ciò comportasse la riduzione della partecipazione del Socio nel Comparto di classe relativo alla prima classe fin sotto alla Detenzione minima di azioni specificata per quel Comparto di classe.
- (i) Se vi è più di una classe di Azioni di partecipazione in un Comparto e il detentore di Azioni di partecipazione desidera scambiare azioni di una classe di Azioni di partecipazione in un Comparto con un'altra classe di Azioni di partecipazione in un Comparto, il Socio deve soddisfare i criteri elencati dagli Amministratori per l'investimento nella nuova classe di Azioni di partecipazione nel Comparto.

Sospensione della determinazione del Valore netto delle attività, del riacquisto e degli scambi

21.

- (a) Gli Amministratori possono in qualsiasi momento dichiarare una sospensione temporanea della determinazione del Valore netto delle attività di ciascun Comparto, l'emissione o il riacquisto di qualsiasi particolare classe di Azioni di partecipazione e

lo scambio di Azioni di partecipazione in un Comparto con quelle di un altro durante:-

- (i) qualsiasi periodo in cui sia chiuso uno qualunque dei Mercati principali sui quali è quotata una fetta sostanziale di Investimenti del Comparto in questione, tranne in caso di festività ordinarie, o durante le quali la trattazione degli stessi è limitata o sospesa;
 - (ii) qualsiasi periodo in cui, a seguito di eventi economici, politici, militari o monetari o di qualsiasi altra circostanza estranea al controllo, alla responsabilità e al potere degli Amministratori, non sia ragionevolmente possibile effettuare la liquidazione o la valutazione dell'Investimento del Comparto in questione senza che ciò arrechi serio pregiudizio agli interessi dei possessori di Azioni di partecipazione della relativa classe o se, secondo gli Amministratori, non è possibile calcolare equamente i Prezzi di riacquisto;
 - (iii) qualsiasi interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo di qualsiasi Investimento o se per qualsiasi altra ragione il prezzo corrente su ciascun Mercato di ciascuno degli Investimenti del relativo Comparto non può essere tempestivamente e accuratamente accertato;
 - (iv) qualsiasi periodo in cui la Società non sia in grado di rimpatriare i Comparti richiesti per l'effettuazione dei pagamenti al riacquisto di Azioni di partecipazione da parte di Soci o durante il quale qualsiasi trasferimento di Comparti relativo alla conversione o all'acquisizione di investimenti o pagamenti dovuti per il riacquisto di tali Azioni di partecipazione non possa a giudizio degli Amministratori essere effettuato a prezzi o tassi di scambio normali; o
 - (v) qualsiasi altro periodo o qualsiasi altra ragione di volta in volta specificata nel prospetto al momento valido emesso in relazione alla Società.
- (b) Qualsiasi sospensione di questo tipo avrà effetto dal momento dell'annuncio da parte degli Amministratori e comunque al momento della chiusura degli scambi nel Giorno lavorativo successivo all'annuncio e di conseguenza non vi sarà determinazione di Valore netto delle attività, né emissione o riacquisto di qualsiasi specifica classe di Azioni di partecipazione fino a quando gli Amministratori non dichiareranno la fine della sospensione, fermo restando che la sospensione avrà comunque fine nel primo Giorno lavorativo in cui:-
- (i) la condizione che ha generato la sospensione cessa di esistere; e
 - (ii) non esiste nessun'altra condizione che consenta la sospensione ai sensi del paragrafo (a) del presente Statuto.

22.

- (a) Qualsiasi sospensione di questo tipo deve essere pubblicata in un quotidiano con diffusione nell'ambito dell'Unione Europea e (se richiesto dalla relativa autorità

normativa) in qualsiasi altra giurisdizione nella quale le azioni della Società sono registrate per la vendita se a giudizio degli Amministratori tale sospensione sarà presumibilmente superiore a quattordici (14) giorni.

- (b) Qualsiasi sospensione di emissione e riacquisto di questo tipo dovrà essere immediatamente notificata all'Authority e alla Borsa valori e in ogni caso entro lo stesso giorno lavorativo e dovrà essere notificata alle autorità normative degli Stati membri nei quali la relativa classe di Azioni di partecipazione è commercializzata. Dovrà altresì essere notificata agli investitori richiedenti l'emissione o il riacquisto della relativa classe di Azioni di partecipazione da parte degli Amministratori al momento della domanda o dell'effettuazione della richiesta irrevocabile di riacquisto. Qualsiasi richiesta di questo tipo che non venga ritirata dovrà, in base all'Articolo 19, essere trattata il primo Giorno di contrattazione successivo alla cancellazione della sospensione.
- (c) Qualsiasi sospensione di questo tipo degli scambi di Azioni di partecipazione in un Comparto con azioni di un altro dovrà essere notificata ai Soci che richiedono tale scambio e, se il relativo Avviso di scambio non viene ritirato, l'eventuale scambio dovrà, in base all'Articolo 21, essere trattato nel primo Giorno di contrattazione successivo alla fine della sospensione.
- (d) Alla fine di ciascun periodo di sospensione come sopra detto, a meno che al momento della pubblicazione originale della sospensione in conformità all'Articolo 22 (a) gli Amministratori non abbiano stabilito la fine del periodo di sospensione entro un determinato periodo e che la sospensione sia di fatto terminata entro il periodo specificato, gli Amministratori potranno disporre la pubblicazione di un altro avviso su un quotidiano con diffusione nell'ambito dell'Unione Europea o in un'altra giurisdizione nella quale le azioni sono registrate a conferma che il periodo di sospensione è terminato e ne daranno parimenti notizia alle autorità menzionate nell'Articolo 22 (b).

Trusts non riconosciuti

- 23. Tranne nei casi previsti dalla legge, la Società non dovrà riconoscere nessuno come detentore di azioni in trust e la Società non sarà obbligata né costretta in alcun caso a riconoscere (anche quando ne è a conoscenza) alcun interesse equitativo, contingente, futuro o parziale per tali azioni, né (tranne se diversamente disposto dal presente Statuto o dalla legge) alcun altro diritto in relazione a qualsiasi azione tranne un diritto assoluto del Socio nella totalità delle stesse. Ciò non impedirà alla Società di richiedere ai soci o a un cessionario di azioni di fornire alla Società informazioni relative al possesso in via beneficiaria di azioni quando tali informazioni sono ragionevolmente richieste dalla Società.

Titoli azionari e Conferme di proprietà

- 24. Ciascun Socio (tranne un Intestatario di Borsa valori nei confronti del quale la Società non è obbligata per legge a completare un titolo e a tenerlo pronto per la spedizione) riceverà una conferma scritta di inserimento nel Registro del numero di azioni da lui detenute, o può, a discrezione degli Amministratori, essere autorizzato su richiesta scritta ad emettere un titolo azionario o titoli azionari che rappresentino il numero di azioni da esso detenute. Gli Amministratori possono a loro discrezione rifiutarsi di emettere titoli azionari. Nessuna

persona sarà inserita nel Registro se il valore a quel momento del Prezzo corrente di sottoscrizione delle Azioni di partecipazione sottoscritte o acquistate da tale persona non risulta pari o superiore all'Importo minimo di investimento.

Se un qualsiasi Socio cede per annullamento un titolo azionario rappresentante azioni da lui detenute e richiede che la Società emetta in sostituzione due o più titoli azionari che rappresentino tali azioni nella proporzione da egli specificata, gli Amministratori possono, ove lo ritengano opportuno, accogliere tale richiesta. Se un Socio trasferisce solo una parte delle azioni comprese in un titolo, il vecchio titolo sarà annullato e a saldo di tali azioni sarà emesso un nuovo titolo in sostituzione e senza aggravio di spese. Tranne se diversamente stabilito dagli Amministratori, due o più titoli di qualsiasi classe detenuti da un Socio possono a richiesta di quest'ultimo essere annullati e sostituiti senza aggravio di spese con l'emissione di un unico nuovo titolo. La Società tuttavia non sarà obbligata a iscrivere più di quattro persone come detentori congiunti di ciascuna azione (tranne nel caso di esecutori o fiduciari di un Socio deceduto); nel caso di un'azione detenuta congiuntamente da più persone la Società non sarà obbligata, in caso di richiesta di titolo, a rilasciarne più di uno e l'invio del titolo a detta persona sarà considerato come invio a tutte.

Ciascun titolo sarà timbrato con il Timbro e firmato dal Depositario e dalla Società (le cui firme possono essere apposte in modo meccanico) e dovrà specificare il numero, la classe e i numeri distintivi (ove sussistano) delle azioni cui si riferiscono, nonché riportare la menzione che sono state interamente pagate. Non sarà possibile emettere titoli azionari fino a completo pagamento alla Società dell'intero Prezzo di sottoscrizione.

25. Se un titolo diventa illeggibile o viene smarrito, rubato o distrutto, ne può essere emesso uno in sostituzione nei termini (ove sussistano) che gli Amministratori ritengano opportuni in relazione a prove e indennità e subordinatamente al pagamento delle spese concretamente sostenute dalla Società nella ricerca delle prove.

Certificati azionari

26. In relazione alle Azioni di partecipazione, gli Amministratori possono emettere certificati (di seguito denominati "Certificati azionari") attestanti che il portatore ha diritto alle Azioni di partecipazione in essi specificate e può provvedere tramite cedole o altro mezzo al pagamento dei futuri dividendi sulle Azioni di partecipazione incluse in tali certificati. Gli Amministratori possono stabilire e di volta in volta modificare le condizioni di emissione dei Certificati azionari e di emissione di nuovi Certificati azionari in sostituzione di quelli illeggibili, danneggiati o distrutti, ma non è consentito emettere nuovi Certificati azionari o cedole in sostituzione di quelli smarriti fino al momento in cui gli Amministratori non siano ragionevolmente certi che gli originali siano stati distrutti. Gli Amministratori possono anche stabilire e di volta in volta modificare le condizioni in base alle quali il portatore di un certificato azionario ha diritto ad essere informato mediante notifica della convocazione delle assemblee generali e di votare in tali assemblee o di partecipare alla richiesta di assemblee generali e le condizioni in base alle quali un certificato azionario può essere ceduto e il nome del portatore inserito nel Registro relativamente alle Azioni di partecipazione specificate. Subordinatamente a tali condizioni e al presente Statuto, il portatore di un certificato azionario sarà un Socio a tutti gli effetti. Il portatore di un certificato azionario deterrà tale titolo subordinatamente alle condizioni in vigore al momento e relativamente ai Certificati azionari fatti precedentemente o successivamente all'emissione di tali certificati al portatore. Ciascun certificato azionario sarà emesso con il

Timbro e con la firma della Società e del Depositario, le cui firme possono essere riprodotte con sistema meccanico.

Richiamo delle Azioni di sottoscrizione

27. Gli Amministratori possono di volta in volta richiamare i Soci in relazione a qualsiasi ammontare non pagato delle Azioni di sottoscrizione fermo restando che (salvo se diversamente stabilito dalle condizioni di richiesta o di distribuzione) nessun richiamo di Azioni di sottoscrizione potrà avere scadenza inferiore a quattordici giorni dalla data fissata per il pagamento del richiamo immediatamente precedente e ciascun Socio (subordinatamente al fatto che gliene sia dato preavviso di almeno quattordici giorni specificando il luogo e l'orario per il pagamento) pagherà alla Società nell'ora e nel luogo così specificati la somma delle proprie Azioni di sottoscrizione sulle quali è stato effettuato il richiamo. Il pagamento di un richiamo può essere rateizzato. Un richiamo può essere revocato o dilazionato in base a quanto deciso dagli Amministratori.
28. Un richiamo viene considerato come effettuato nel momento in cui è stata approvata la deliberazione di autorizzazione degli Amministratori.
29. I detentori congiunti di un'Azione di sottoscrizione saranno congiuntamente e disgiuntamente responsabili del pagamento di tutti i richiami e di eventuali altre somme dovute in relazione ad essi.
30. Se una somma richiamata in relazione a una Azione di sottoscrizione non è pagata entro il giorno stabilito per il pagamento, la persona debitrice della somma è tenuta al pagamento degli interessi su detta somma a partire dal giorno stabilito per il pagamento fino al momento effettivo del pagamento al tasso stabilito dagli Amministratori, ma gli Amministratori avranno facoltà di rinunciare in tutto o in parte al pagamento di tali interessi.
31. Ciascuna somma che nei termini dell'emissione di un'Azione di sottoscrizione diventi pagabile al momento dell'assegnazione o a una data successivamente stabilita deve ai fini del presente Statuto essere considerata come un richiamo debitamente effettuato e pagabile alla data in cui secondo i termini dell'emissione tale richiamo diventa pagabile; in caso di mancato pagamento tutte le disposizioni del presente Statuto relative al pagamento di interessi ed altro saranno applicate come se tale somma fosse divenuta pagabile in virtù di un richiamo debitamente effettuato e notificato.
32. Gli Amministratori possono prendere accordi sull'emissione di Azioni di sottoscrizione per differenziare fra i Soci l'importo dei richiami da pagare e gli orari per i pagamenti.
33. Gli Amministratori possono, se lo ritengono opportuno, ricevere da ciascun Socio che intenda anticiparlo tutto o una parte del denaro non oggetto di richiamo e non pagato relativo alle Azioni di sottoscrizione da egli detenute oltre alle somme effettivamente richiamate come pagamento anticipato dei richiami; il pagamento anticipato delle azioni estinguerà, nei limiti della loro entità, i debiti relativi alle Azioni di sottoscrizione riguardo alle quali viene effettuato e alla somma di denaro così ricevuta, ovvero per il relativo ammontare che di volta in volta eccede l'ammontare del richiamo effettuato in quel momento sulle Azioni di sottoscrizione a fronte delle quali viene ricevuto.

Trasferimento di azioni

34. Tutti i trasferimenti di azioni saranno effettuati tramite trasferimento scritto redatto su formulari correnti o in uso o in qualsiasi altra forma approvata dagli Amministratori senza che sia necessaria l'apposizione del timbro. Non è consentito effettuare trasferimenti di Azioni di sottoscrizione senza il previo consenso scritto della Società. Nessun trasferimento di qualsiasi azione può essere fatto a persona statunitense tranne in caso di eccezioni contenute nelle leggi degli Stati Uniti e con l'assenso degli Amministratori o dei loro agenti debitamente autorizzati.
35. Gli Amministratori possono in qualsiasi momento ordinare che qualsiasi Azione di sottoscrizione non detenuta al momento da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o dai suoi rappresentanti debba essere obbligatoriamente riacquistata al prezzo stabilito nel paragrafo (b) con la procedura seguente:
- (a) Gli Amministratori notificheranno un avviso (di seguito definito "Avviso di acquisto") alla persona che nel Registro figura come detentore delle Azioni di sottoscrizione da riacquistare ("Venditore") specificando le Azioni di sottoscrizione da riacquistare come sopra detto, il prezzo da pagare per tali Azioni di sottoscrizione, la persona a favore della quale il detentore deve effettuare il trasferimento delle Azioni di sottoscrizione e il luogo in cui il prezzo di acquisto relativo alle Azioni di sottoscrizione deve essere versato. Ciascun Avviso di acquisto può essere notificato al Venditore tramite l'invio di lettera raccomandata prepagata indirizzata al Venditore all'indirizzo inserito nel Registro. Il Venditore sarà di conseguenza obbligato a trasmettere alla Società entro dieci giorni dalla data dell'Avviso di acquisto il trasferimento debitamente effettuato delle Azioni di sottoscrizione specificate nell'Avviso di acquisto a favore della persona in esso specificata.
 - (b) Il prezzo pagabile per ciascuna Azione di sottoscrizione trasferita ai sensi del presente Statuto dovrà essere inferiore all'ammontare del capitale nominale pagato in relazione ad essa e cioè €1,27.
 - (c) Il caso di inadempienza da parte del Venditore nell'esecuzione della vendita di ciascuna Azione di sottoscrizione che era obbligato a trasferire nella maniera suddetta, gli Amministratori possono autorizzare una persona ad effettuare il trasferimento di tutte le Azioni di sottoscrizione in questione in conformità alle direttive degli Amministratori, possono dare quietanza del prezzo di acquisto delle Azioni di sottoscrizione e possono registrare il cessionario o i cessionari come detentore o detentori delle stesse e di conseguenza il cessionario o i cessionari ne diventeranno titolari incondizionati.
36. Lo strumento di trasferimento delle azioni sarà firmato da o per conto del cedente. Il cedente sarà considerato detentore dell'azione fino a quando il nome del cessionario non viene inserito nel Registro.
37. Gli Amministratori possono, a loro assoluta discrezione e senza dover fornire alcuna giustificazione, rifiutare di registrare qualsiasi trasferimento di azioni (che non siano azioni interamente pagate) e, inoltre, possono rifiutare di registrare qualsiasi trasferimento di azioni nel caso in cui tale trasferimento abbia come conseguenza il possesso da parte del cedente o del cessionario di una quota del Comparto in questione inferiore alla Detenzione minima di azioni per il Comparto in questione.

38. Gli Amministratori possono rifiutare di riconoscere qualsiasi trasferimento di azioni tranne se:-
- (a) lo strumento di trasferimento e qualsiasi altra prova che gli Amministratori possono ragionevolmente richiedere per mostrare il diritto del cedente a effettuare il trasferimento sono stati depositati presso la sede o in qualsiasi altro luogo che di Amministratori possono ragionevolmente richiedere; e
 - (b) lo strumento del trasferimento si riferisce ad azioni di una sola classe.
39. Se gli Amministratori rifiutano di registrare un trasferimento di qualsiasi azione essi devono inviare al cessionario un avviso di rifiuto entro due mesi dalla data in cui il trasferimento viene depositato presso la Società.
40. La registrazione dei trasferimenti può essere sospesa nei momenti e nei periodi di volta in volta stabiliti dagli Amministratori SEMPRE A CONDIZIONE CHE la registrazione non sia sospesa per più di 30 giorni all'anno.
41. Subordinatamente all'Articolo 142 seguente tutti gli strumenti di trasferimento da registrare saranno trattenuti dalla Società, ad eccezione degli strumenti di trasferimento che gli Amministratori rifiutano di registrare, i quali devono (tranne in caso di frode) essere restituiti alla persona che li ha depositati.

Trasmissione di azioni

42. In caso di morte di un Socio, i superstiti o il superstite nel caso in cui il defunto sia un detentore congiunto, e gli esecutori o i curatori testamentari del defunto nel caso in cui il defunto sia l'unico detentore o il solo detentore sopravvissuto, saranno le uniche persone riconosciute dalla Società come aventi diritto agli interessi nelle azioni, ma niente di quanto previsto nel presente Statuto solleverà il patrimonio del deceduto, unico o congiunto, dalle eventuali responsabilità nei confronti di ciascuna azione singolarmente o congiuntamente posseduta.
43. L'eventuale tutore di un Socio minorenne e l'eventuale curatore o altro legale rappresentante di un Socio legalmente incapace e qualsiasi persona avente diritto ad azioni a seguito di morte o di fallimento di un Socio avrà diritto, una volta esibite le prove del suo diritto secondo quanto richiesto dagli Amministratori, di essere registrato come detentore delle azioni o di effettuare il trasferimento delle stesse come avrebbe fatto il Socio defunto o fallito o il Socio inabile, ma gli Amministratori avranno in ogni caso lo stesso diritto di rifiutare o di sospendere la registrazione che avrebbero avuto in caso di trasferimento di azioni eseguito da Socio minorenne, deceduto o fallito prima della morte o del fallimento o in caso di Socio legalmente incapace prima della sopravvenienza di tale incapacità.
44. Una persona che acquisisce il diritto su un'azione a seguito di decesso o bancarotta di un Socio avrà diritto di ricevere e potrà fornire quietanza per tutti i dividendi e le altre somme pagabili o altri vantaggi sulla o a fronte dell'azione, ma non avrà diritto a ricevere notifica o a presenziare o votare nelle assemblee della Società, né, fatta eccezione per quanto sopra detto, a ciascuno dei diritti o privilegi di un Socio tranne e fino a che non sarà registrato come Socio relativamente alle azioni FERMO RESTANDO SEMPRE che gli Amministratori possono in qualsiasi momento emettere notifica imponendo a ciascuna di

tali persone di scegliere tra essere registrata essa stessa o trasferire le azioni e, in caso di mancato riscontro a tale notifica entro novanta giorni, gli Amministratori possono di conseguenza trattenere tutti i dividendi, le altre somme pagabili o gli altri vantaggi dovuti in relazione alle azioni fino a quando non siano stati soddisfatti i requisiti previsti dalla notifica.

Variazioni del Capitale azionario

- 45.
- (a) La Società può di volta in volta con Deliberazione ordinaria aumentare il proprio capitale per l'ammontare determinato dalla Deliberazione ordinaria.
 - (b) Tutte le nuove azioni saranno soggette alle disposizioni del presente Statuto per quanto riguarda il trasferimento, la trasmissione e altri aspetti.
46. In aggiunta all'eventuale diritto specificatamente conferito alla Società dal presente Statuto di ridurre il proprio capitale azionario, la Società può con Deliberazione straordinaria di volta in volta ridurre in qualsiasi modo il proprio capitale azionario e, in particolare, senza pregiudizio dell'insieme dei suddetti poteri può:-
- (a) estinguere o ridurre il debito su ciascuna delle sue azioni relativamente al capitale azionario non pagato; o
 - (b) con o senza estinzione o riduzione del debito su ciascuna delle proprie azioni:-
 - (i) annullare qualsiasi capitale azionario pagato che risulti perduto o che non sia rappresentato da attivo disponibile; o
 - (ii) liquidare ciascun capitale azionario pagato che risulti in eccesso rispetto alle richieste della Società.
47. La Società può con Deliberazione ordinaria di volta in volta modificare (senza però ridurre) il proprio capitale azionario tramite:-
- (a) consolidamento e divisione di tutto il proprio capitale azionario in azioni di ammontare superiore rispetto alle azioni esistenti;
 - (b) ulteriore suddivisione delle azioni o di una di esse in azioni di ammontare inferiore rispetto a quello stabilito dall'Atto costitutivo in modo che, tuttavia, in seguito a tale ulteriore suddivisione la proporzione fra la somma pagata e la somma, ove esistente, non pagata su ciascuna azione ridotta risulti la stessa di quella dell'azione dalla quale l'azione ridotta è derivata; o
 - (c) annullamento di qualsiasi azione che, alla data dell'approvazione della Deliberazione ordinaria, non sia stata acquisita o accettata per l'acquisizione da nessuno e sottrazione dall'ammontare del capitale azionario dell'ammontare delle azioni così annullate.

Pagamenti in compensazione

48.

- (a) Nel caso in cui venga effettuato un Conto di compensazione in relazione a un qualsiasi Comparto, tutti i Pagamenti in compensazione ricevuti in conformità all'Articolo 13 (1)(f) o considerati ricevuti, saranno accreditati sul Conto di compensazione relativo al Comparto in questione. Qualsiasi somma pagata tramite Pagamento in compensazione sarà restituibile in toto o in parte al pagatore solo nelle circostanze specificate nel sottostante paragrafo (b) e in nessun altro caso.
- (b) Il detentore di un'Azione di partecipazione sulla quale è stato effettuato o considerato effettuato un Pagamento in compensazione alla sua emissione avrà diritto al pagamento dal relativo Conto di compensazione di un capitale pari a quanto di seguito stabilito sul pagamento del primo dividendo a fronte dello stesso periodo contabile successivo alla data di emissione di tale Azione di partecipazione ma anteriore a ciascun riacquisto fatto successivamente alla data di emissione di tale Azione di partecipazione.
- (c) Il capitale pagabile ai sensi del paragrafo (b) sarà pari all'ammontare del Pagamento in compensazione pagato o ritenuto pagato all'emissione di tale Azione di partecipazione o, se gli Amministratori lo ritengono opportuno, a una somma calcolata dividendo l'aggregato di tutti i Pagamenti in compensazione riferiti al credito del relativo Conto di compensazione alla data cui il relativo dividendo si riferisce per il numero di Azioni di partecipazione a fronte delle quali tale capitale è pagabile e a patto che così facendo tali Azioni di partecipazione possano essere divise in due o più gruppi emessi entro periodi di tempo diversi secondo le scelte operate dagli Amministratori in ciascun periodo contabile; il capitale pagabile su ciascuna Azione di partecipazione in ciascuno di tali gruppi sarà una somma calcolata dividendo l'aggregato di tutti i Pagamenti in compensazione a credito del relativo Conto di compensazione a fronte delle Azioni di partecipazione di ciascuno di tali gruppi per il numero di Azioni di partecipazione di tale gruppo. Resta inteso inoltre che in nessuna circostanza il capitale pagabile a fronte di ciascuna Azione di partecipazione ai sensi del presente paragrafo eccederà l'ammontare del dividendo dichiarato su tale Azione di partecipazione.
- (d) Qualsiasi capitale ripagato a un Socio in conformità a quanto previsto dal presente Statuto solleva la Società da qualsiasi responsabilità di ripagare al Socio il Pagamento in compensazione pagato e tale Socio accetterà detto capitale a totale e definitiva soddisfazione di qualsiasi Pagamento in compensazione in qualsiasi altro modo pagabile.

Assemblee generali

49.

La Società terrà ogni anno un'assemblea generale come assemblea generale annuale in aggiunta a qualsiasi altra assemblea di quell'anno. Dalla data di un'assemblea generale annuale della Società a quella successiva non deve intercorrere un periodo di tempo superiore a quindici mesi FERMO RESTANDO che se la Società tiene la sua prima

assemblea generale annuale entro diciotto mesi dalla sua costituzione non è necessario che ne tenga una nell'anno della costituzione o nell'anno successivo. Le assemblee generali annuali successive dovranno aver luogo una volta all'anno.

50. Tutte le assemblee generali (tranne l'assemblea generale annuale) saranno chiamate assemblee generali straordinarie.
51. Gli Amministratori possono convocare un'assemblea generale straordinaria in qualsiasi momento lo ritengano opportuno e le assemblee generali straordinarie devono essere riunite in caso di tale richiesta, o in mancanza di essa, in seguito alle richieste e nei modi previsti dai Companies Acts.

Convocazione delle Assemblee generali

52. Subordinatamente a quanto previsto dai Companies Acts, i quali consentono di convocare un'assemblea generale tramite preavviso ridotto, l'assemblea generale annuale e le assemblee generali straordinarie convocate per l'approvazione di Deliberazioni straordinarie dovranno essere convocate con un preavviso di almeno ventuno Giorni utili, mentre tutte le altre assemblee generali straordinarie dovranno essere convocate con un preavviso di almeno quattordici Giorni utili.
53. Ciascuno avviso di convocazione di assemblea generale dovrà specificare il luogo e l'ora dell'assemblea e, in caso di argomenti speciali, la natura generale dell'argomento, e in modo adeguatamente evidente che un Socio avente diritto alla partecipazione e al voto può nominare un delegato che partecipi, intervenga e voti al suo posto e che può essere delegato anche un non Socio della Società. L'avviso dovrà inoltre fornire i dati degli Amministratori in uscita e quelli delle persone suggerite dagli Amministratori per la nomina o la riconferma ad Amministratore o nei confronti dei quali è stato debitamente dato avviso alla Società dell'intenzione di presentarsi in assemblea per la nomina o la conferma in qualità di Amministratori. Subordinatamente alle restrizioni imposte su ciascuna azione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i Soci, Amministratori e Revisori.
54. L'omissione involontaria dell'invio di convocazione di assemblea o il mancato ricevimento della convocazione all'assemblea da parte di una persona avente titolo a ricevere tale convocazione non invalideranno le procedure dell'assemblea.
55. Se, in base alle disposizioni contenute nei Companies Acts, è richiesta un'estensione di preavviso per una determinata deliberazione, la deliberazione non avrà effetto (tranne se gli Amministratori della Società abbiano deciso di presentarla) a meno che l'avviso dell'intenzione di spostamento non sia stato dato alla Società almeno ventotto giorni (o un periodo più breve secondo quanto consentito dai Companies Acts) prima della assemblea nella quale la deliberazione viene spostata, e la Società dovrà dare avviso ai Soci di ciascuna deliberazione secondo quanto richiesto da e in conformità alle disposizioni dei Companies Acts.

Modalità di svolgimento delle Assemblee generali

56. Dovranno essere considerati speciali tutti gli argomenti trattati nell'assemblea generale straordinaria nonché tutte gli argomenti trattati in un'assemblea generale annuale, fatta

eccezione per la presentazione dei conti e del bilancio e delle relazioni degli Amministratori e dei Revisori, l'elezione degli Amministratori e dei Revisori in luogo dei dimissionari, la nomina dei Revisori e la definizione del loro compenso.

57. Nessun altro argomento diverso dalla nomina del presidente del consiglio di amministrazione ("Presidente") sarà trattato in un'assemblea generale senza che il quorum sia presente. Fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente Statuto, il quorum è a tutti gli effetti costituito se sono presenti personalmente o per delega due Soci aventi diritto al voto. Un rappresentante di una società autorizzato ai sensi dell'Articolo 80 e presente ad un'assemblea della Società o ad un'assemblea di qualsiasi classe di Soci della Società sarà considerato come Socio ai fini del conteggio per il quorum.
58. Se entro mezz'ora dall'ora stabilita per l'assemblea il quorum non è presente, l'assemblea, se convocata dai Soci o su loro richiesta, sarà sciolta. In tutti gli altri casi verrà invece aggiornata allo stesso giorno della settimana successiva, alla stessa ora e nello stesso luogo o nel giorno, all'ora e nel luogo stabilito dagli Amministratori; se all'assemblea aggiornata il quorum non è presente entro quindici minuti dall'ora stabilita, i Membri presenti costituiranno quorum.
59. Il Presidente (ove presente) o, se assente, il presidente sostituto ("Presidente sostituto") (ove presente) del Consiglio di Amministrazione, o in mancanza di esso qualsiasi altro Amministratore nominato dagli Amministratori, presiederà in qualità di Presidente ciascuna assemblea generale della Società, ma se in un'assemblea non sono presenti entro quindici minuti dall'ora stabilita né il Presidente né il Presidente Sostituto né alcun altro Amministratore, ovvero se nessuno di essi intende assumere la funzione di Presidente, gli Amministratori presenti sceglieranno come Presidente uno degli Amministratori presenti o, se non è presente alcun Amministratore, ovvero se tutti gli Amministratori presenti rifiutano di assumere la presidenza, i Membri presenti potranno scegliere come Presidente un Socio fra quelli presenti.
60. Il Presidente può con l'assenso di un'assemblea nella quale sia presente il quorum (e deve, se così lo richiede l'assemblea) aggiornare l'assemblea di volta in volta e di luogo in luogo, ma possono essere trattati o aggiornati ad altre assemblee soltanto gli argomenti che sarebbero stati legalmente trattati nel corso dell'assemblea dalla quale l'aggiornamento è scaturito. Se un'assemblea è aggiornata di quattordici giorni o più, deve esserne dato preavviso di almeno sette giorni, specificando il luogo, il giorno e l'ora dell'assemblea aggiornata come nel caso dell'assemblea originaria, ma non è necessario specificare in tale avviso la natura degli argomenti da trattare nell'assemblea aggiornata. Eccetto quanto sopra detto, non sarà necessario dare avviso di aggiornamento o dell'argomento da trattare in un'assemblea aggiornata.
61. In ciascuna assemblea generale, una deliberazione messa ai voti dall'assemblea sarà approvata per alzata di mano a meno che prima o al momento della dichiarazione del risultato dell'alzata di mano non sia richiesta una votazione per appello nominale da parte del Presidente o da almeno tre Membri aventi diritto di voto nell'assemblea o da un numero di Membri che rappresentino non meno di un decimo del totale dei diritti di voto di tutti i Membri aventi diritto al voto in assemblea, o da un numero di Membri che detengano azioni danti diritto al voto in assemblea, a condizione che siano azioni su cui sia stata pagata una somma aggregata in misura non inferiore a un decimo della somma totale pagata su tali azioni danti diritto. A meno che non venga richiesta una simile votazione, una dichiarazione del Presidente che affermi che una deliberazione è stata approvata, approvata

unanimemente, o con una specifica maggioranza, o bocciata, o non approvata da una specifica maggioranza e la conseguente registrazione del risultato nel registro contenente i verbali della Società costituirà prova definitiva del fatto senza necessità di verifica del numero o della proporzione dei voti registrati a favore o contro tale deliberazione.

62. Lo strumento di nomina al voto in assemblea di un delegato sarà considerato anche come autorizzazione alla richiesta o appoggio alla richiesta di votazione per appello nominale, e ai fini dell'ultimo Articolo precedente una richiesta formulata da una persona in qualità di delegato di un Socio sarà considerata come richiesta del Socio stesso.
63. Nel caso in cui sia debitamente chiesta una votazione per appello nominale, essa dovrà svolgersi secondo le modalità e nel luogo indicato dal Presidente (incluso l'utilizzo dello scrutinio, di schede elettorali o di biglietti) e il risultato di tale votazione sarà considerato come deliberazione dell'assemblea per la quale è stata richiesta la votazione per appello nominale. Il Presidente può, in caso di votazione per appello nominale, nominare degli scrutatori e aggiornare l'assemblea al luogo e al giorno da egli stesso stabiliti al fine di rendere noti i risultati di tale votazione.
64. In caso di parità di voti, espressi per alzata di mano o con votazione per appello nominale, il Presidente dell'assemblea in cui l'alzata di mano o la votazione per appello nominale ha luogo sarà autorizzato a una seconda votazione o a una votazione decisiva.
65. Una votazione per appello nominale richiesta per l'elezione del Presidente e la votazione per appello nominale richiesta per una richiesta di aggiornamento dovranno essere effettuate immediatamente. Una votazione per appello nominale richiesta in relazione a qualsiasi altra questione sarà effettuata nel giorno e nell'ora fissati dal Presidente in data non successiva a trenta giorni dalla data dell'assemblea o dell'aggiornamento di assemblea in cui tale votazione viene richiesta.
66. La richiesta di votazione per appello nominale non impedirà la continuazione di un'assemblea per la trattazione di qualsiasi argomento diverso da quello per il quale tale votazione è stata richiesta.
67. È possibile ritirare una richiesta di votazione per appello nominale senza necessità di dare immediata comunicazione di non avvenuta votazione.

Voti dei Membri

68. Subordinatamente a eventuali diritti speciali o restrizioni nel periodo in essere collegati a qualsiasi classe di azioni:-
 - (a) In caso di alzata di mano ciascun Socio presente personalmente o per delega avrà diritto a un voto;
 - (b) In caso di votazione per appello nominale ciascun Socio presente personalmente o per delega avrà diritto a un voto a fronte della detenzione di Azioni di sottoscrizione e a un voto a fronte di ciascuna Azione di partecipazione da egli detenuta per intero;
e

- (c) In una votazione per appello nominale di tutti i detentori di Azioni di partecipazione di più di una classe al momento in essere i diritti di voto di tali detentori saranno regolati secondo le modalità definite tra gli Amministratori in modo da riflettere il Prezzo di riacquisto calcolato più recentemente per Azione di partecipazione di ciascuna delle classi in questione.
69. In caso di possessori congiunti di un'azione, il voto del votante più anziano, presente personalmente o per procura, sarà accettato con esclusione dei voti degli altri possessori congiunti, e a tal fine l'anzianità sarà determinata dall'ordine nel quale i nomi appaiono nel Registro in relazione alle azioni.
70. Un Socio incapace di intendere e di volere nei confronti del quale sia stata dichiarata l'infermità mentale dal tribunale competente, può votare sia per alzata di mano sia nella votazione per appello nominale tramite il suo delegato, curatore, tutore o altra persona in funzione di delegato, curatore, tutore nominato da detto tribunale e tale delegato, curatore, tutore o altra persona può in una votazione per appello nominale votare per procura, a patto che sia stata depositata presso l'Ufficio almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata la prova dell'autorizzazione al voto da parte della persona che reclama il voto essendo facoltà degli Amministratori richiederla.
71. Nessun Socio, salvo diversa decisione degli Amministratori, avrà diritto al voto in un'assemblea generale, personalmente o per procura, o all'esercizio di qualsiasi privilegio in qualità di Socio se non sono stati pagati tutti i richiami o le altre somme al momento presente dovute a fronte di azioni nella Società e possedute da egli stesso o da un possessore congiunto.
72. Non potrà essere sollevata alcuna obiezione relativa alla qualifica di ciascun votante tranne che nell'assemblea o nell'assemblea aggiornata in cui il voto oggetto di obiezione viene espresso o offerto, e qualsiasi voto non disabilitato in tale assemblea resterà valido a tutti gli effetti. Le eventuali obiezioni sollevate in tempo debito dovranno essere riferite al Presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva e finale.
73. In una votazione per appello nominale i voti possono essere espressi sia personalmente che per procura.
74. In una votazione per appello nominale, un Socio avente diritto a più di un voto non è obbligato, se vota, a utilizzare tutti i suoi voti o a indirizzare in un unico senso tutti i voti che usa.
75. Lo strumento di conferimento di procura deve essere in forma scritta e redatto dal conferente o dal suo legale debitamente autorizzato per iscritto o, se il conferente è un'associazione, con il timbro usuale o per mano di un funzionario o di un legale autorizzato.
76. Qualsiasi persona (sia essa Socio della Società o meno) può essere nominata procuratore. Un Socio non può nominare più di un procuratore per una stessa occasione.
77. Lo strumento di conferimento di procura e la procura o altro documento (ove esistente) sottoscritto o una copia autenticata di tale procura o autorizzazione deve essere depositata presso l'Ufficio o altro luogo a tal fine specificato nella convocazione di assemblea o nello strumento di procura rilasciato dalla Società non meno di quarantotto ore prima dell'ora stabilita per lo svolgimento dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata alla quale la persona

nominata in detto strumento è chiamata a votare; in caso contrario, lo strumento di conferimento di procura non può essere considerato valido. Nessuno strumento di conferimento di procura sarà valido dopo la scadenza di dodici mesi dalla data in esso riportata come data della sua esecuzione, tranne in caso di assemblea aggiornata o in una votazione richiesta in un'assemblea o in un'assemblea aggiornata nei casi in cui l'assemblea era originariamente tenuta entro dodici mesi da tale data.

78. Uno strumento di procura sarà redatto nel formulario seguente o in altro formulario eventualmente approvato dagli Amministratori:-

PIMCO Funds: Global Investor Series public limited company

Il/I sottoscritto/i _____ in qualità di Socio/Membri della suddetta Società, nomina/nominano _____ o in sua assenza _____ di _____ quale suo/loro procuratore affinché voti per suo/loro conto nell'assemblea generale (annuale o straordinaria a seconda del caso) della Società che avrà luogo il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____ e in qualsiasi aggiornamento della stessa.

Firmato il giorno ____ del mese di _____ dell'anno 20____.

Il presente formulario deve essere utilizzato* a favore della/contro la Deliberazione

Se non diversamente specificato, il procuratore voterà o si asterrà dal voto secondo quanto ritenga opportuno.

*cancellare la voce che non interessa.

79. Un voto dato in conformità ai termini di uno strumento di procura sarà valido nonostante la morte o l'infermità del committente o la revoca dello strumento di procura, o dell'autorità sotto cui lo strumento di procura è stato attuato, o il trasferimento di azioni nei cui confronti lo strumento di procura è concesso, a condizione che la Società non abbia ricevuto alcuna dichiarazione scritta relativa a tale morte, infermità, revoca o trasferimento ricevuta prima dell'inizio dell'assemblea o dell'assemblea aggiornata in cui lo strumento della procura è utilizzato.
80. Qualsiasi società che sia un Socio può, con deliberazione dei suoi amministratori o di altri organi di governo, autorizzare la persona che ritiene opportuno a rappresentarla in un'assemblea della Società o in un'assemblea di ogni classe di Membri della Società, e la persona così autorizzata avrà titolo all'esercizio per conto dell'associazione che rappresenta degli stessi poteri che tale associazione eserciterebbe personalmente se fosse un Socio individuale della Società; tale associazione sarà considerata ai fini del presente Statuto come personalmente presente a ciascuna assemblea in cui sia presente una persona in tal modo autorizzata.
81. Una deliberazione eseguita per iscritto da o per conto di qualsiasi Socio che avrebbe avuto diritto al voto se fosse stata proposta in un'assemblea alla quale era presente avrà la stessa validità che avrebbe avuto se fosse stata approvata in un'assemblea generale debitamente convocata e svolta e può consistere di vari strumenti di forma simile eseguiti ciascuno da o per conto di uno o più membri. Nel caso di una società, una deliberazione in forma scritta

può essere firmata per conto della stessa da un amministratore o da un segretario o dal suo legale debitamente nominato o rappresentante debitamente autorizzato.

Amministratori

- 82.
- (a) Salvo se diversamente stabilito dalla Società con Deliberazione ordinaria nell'Assemblea generale, il numero degli Amministratori non potrà essere inferiore a due. I primi Amministratori saranno nominati dai sottoscrittori dell'Atto costitutivo. Un Amministratore può essere nominato solo successivamente al consenso, se questo è stato ottenuto, dell'Authority in relazione a tale nomina. Un Amministratore si deve dimettere al compimento del 72° anno di età.
 - (b) A prescindere da quanto contenuto nel presente Statuto, gli Amministratori non si dimetteranno a rotazione, né richiederanno di essere rieletti nell'assemblea generale successiva alla nomina.
83. Un Amministratore non deve necessariamente essere Socio della Società ma sarà autorizzato a ricevere gli avvisi di e a partecipare alle assemblee generali della Società e a tutte le assemblee generali dei detentori di qualsiasi classe di azioni nel capitale della Società.
84. Gli Amministratori hanno il potere in qualsiasi momento e di volta in volta di nominare qualsiasi persona come Amministratore, sia per coprire un'assenza occasionale sia in aggiunta agli Amministratori esistenti.
85. Gli Amministratori hanno diritto a un compenso per mezzo di remunerazione al tasso stabilito di volta in volta dalla Società e reso noto di volta in volta nel Prospetto.
- 86.
- (a) Qualsiasi Amministratore può in ogni momento tramite scrittura di suo pugno depositata all'Ufficio o inviata all'assemblea degli Amministratori, nominare qualsiasi persona (compreso un altro Amministratore) come suo sostituto Amministratore e può nello stesso modo porre fine a tale nomina in qualsiasi momento. Tale nomina non richiede alcuna approvazione da parte degli Amministratori.
 - (b) La nomina di un sostituto Amministratore cessa al verificarsi di qualsiasi evento per il quale, nel caso fosse un Amministratore, tale nomina diventasse vacante o quando il nominante cessa di essere un Amministratore.
- 87.
- (a) Un sostituto Amministratore ha diritto di ricevere le convocazioni delle assemblee degli Amministratori e ad esprimere il suo voto in qualità di Amministratore in ciascuna assemblea nella quale l'Amministratore che lo ha nominato non sia presente di persona e in generale in dette assemblee svolgerà tutte le funzioni di Amministratore proprie del suo nominante e ai fini della procedura in detta assemblea le disposizioni del presente Statuto si applicano come se egli stesso (in luogo del suo nominante) fosse l'Amministratore. Qualsiasi Amministratore che sia nominato sostituto Amministratore avrà diritto in un'assemblea di Amministratori ad

esprimere il voto per conto del suo nominante in aggiunta al voto di cui egli stesso è titolare in quanto Amministratore della Società, e dovrà quindi essere considerato come se fossero due Amministratori ai fini della costituzione del quorum degli Amministratori, se tale quorum è superiore a due. Se il nominante è al momento incapace di agire a causa di malattia o disabilità, la firma del sostituto su ciascuna deliberazione degli Amministratori avrà lo stesso valore della firma del nominante. Nella misura in cui gli Amministratori possono di volta in volta deliberare in relazione a ciascun comitato di Amministratori, le disposizioni del presente paragrafo saranno applicate mutatis mutandis a ciascuna assemblea o a ciascun comitato di cui il suo nominante fa parte. Un sostituto Amministratore non avrà (tranne nel caso suddetto) il potere di agire come Amministratore né sarà considerato Amministratore ai fini del presente Statuto.

- (b) Un sostituto Amministratore ha diritto di contrattare e di avere interesse nei e di beneficiare dei contratti o accordi o transazioni e di essere rimborsato delle spese e di essere indennizzato nella stessa misura mutatis mutandis come se fosse un Amministratore ma non ha diritto di ricevere dalla Società alcuna remunerazione a fronte della sua nomina di sostituto Amministratore fatta eccezione per quella parte (ove esistente) di remunerazione altrimenti pagabile al suo nominante nella maniera in cui tale nominante eventualmente ne dia di volta in volta avviso scritto alla Società.

88. La carica di un Amministratore resterà vacante in ciascuno dei casi seguenti e cioè:-

- (a) Se si dimette dalla carica con comunicazione scritta firmata da egli stesso e consegnata all'ufficio.
- (b) Se dichiara fallimento o stringe accordi o intese con i suoi creditori in genere.
- (c) Se diventa insano di mente.
- (d) Se non è presente alle assemblee degli Amministratori per dodici mesi consecutivi senza che l'assenza sia sancita da una deliberazione degli Amministratori, e gli Amministratori decidono che il suo ufficio sia reso vacante.
- (e) Se cessa di essere Amministratore in virtù di o è soggetto a restrizioni o gli è vietato di essere Amministratore a causa di un'ordinanza emessa ai sensi delle disposizioni di legge.
- (f) Se gli viene richiesto da tutti gli altri Amministratori (in numero non inferiore a due) di lasciare vacante l'ufficio.
- (g) Se viene rimosso dalla carica con Deliberazione ordinaria della Società nell'assemblea generale.

89. La Società in qualsiasi assemblea generale in cui un Amministratore si dimetta o venga rimosso coprirà l'ufficio vacante eleggendo un Amministratore, salvo che la Società non decida di ridurre il numero degli Amministratori.

90. Un Socio che intenda proporre per la carica di Amministratore una persona diversa dall'Amministratore dimissionario deve darne alla Società un preavviso scritto di almeno

sette giorni e tale avviso sarà accompagnato da una dichiarazione scritta firmata dalla persona che viene proposta, a conferma della sua volontà di essere nominato; FERMO RESTANDO SEMPRE che se i Membri presenti all'assemblea generale approvano all'unanimità, il Presidente di tale Assemblea può soprassedere a detto avviso e presentare il nome di ciascuna persona così nominata (a patto che tale persona confermi per iscritto la sua volontà di essere nominata).

91. In un'assemblea generale non è consentito effettuare una mozione per la nomina di due o più persone come Amministratori della Società con deliberazione unica a meno che l'assemblea non abbia precedentemente approvato senza nessun voto contrario alla deliberazione che lo consenta.

Transazioni con gli Amministratori

- 92.
- (a) Un Amministratore può detenere qualsiasi altra carica o incarico retribuito nella Società in aggiunta alla sua carica di Amministratore nei termini stabiliti dal diritto alla copertura di tale carica e inoltre secondo quanto stabilito dagli Amministratori.
 - (b) Nessun Amministratore o aspirante Amministratore sarà deposto dal suo incarico per il fatto di essere sotto contratto con la Società come venditore, compratore o ad altro titolo né tale contratto o altro contratto o accordo stretto da o per conto della Società in cui tale Amministratore abbia in ogni caso interessi sarà soggetto ad annullamento, né l'Amministratore avente tali contratti o tali interessi sarà tenuto a rendere conto alla Società dei profitti realizzati in base a tali contratti o accordi in ragione dell'assunzione di tale incarico o del rapporto fiduciario così instaurato; dovrà però dichiarare la natura del suo interesse nella prima assemblea degli Amministratori nella quale la questione dell'entrata nel contratto o nell'accordo è presa in considerazione, o se alla data dell'assemblea l'Amministratore non era interessato al contratto o all'accordo proposto, nella successiva assemblea degli Amministratori tenuta dopo che sia sopravvenuto tale interesse, e nel caso in cui un Amministratore sia interessato a un contratto o a un accordo dopo che questo sia stato fatto, alla prima assemblea degli Amministratori tenuta dopo che sia sopravvenuto tale interesse. RESTA COMUNQUE INTESO che un Amministratore non può votare o essere incluso nel quorum in relazione a qualsiasi contratto o accordo in cui è materialmente interessato ad altro titolo che non il suo interesse nelle azioni o nelle obbligazioni o altri titoli o altro della Società e nel caso che lo faccia il suo voto non sarà calcolato, ma il divieto suddetto non sarà applicato a contratti o accordi stipulati da un Amministratore al fine di garantire o sottoscrivere azioni o obbligazioni della Società o di sue filiali, né ad alcun contratto o deliberazione al fine di attribuire ad un Amministratore titoli o indennità a fronte di somme da egli stesso date in prestito o sottoscritte a vantaggio della Società o di sue filiali, né a qualsiasi contratto o operazione con associazioni in cui l'unico interesse dell'Amministratore sia quello di essere amministratore, socio o creditore di tale associazione, ma in cui non è titolare di o beneficiariamente interessato all'uno per cento o più delle azioni emesse di ciascuna classe di tale associazione o di una associazione terza dalla quale derivi il suo interesse o del diritto di voto spettante ai membri della società in questione (eventuali interessi di tale genere sono considerati ai fini del presente Statuto come interessi materiali in tutte le circostanze) e il divieto suddetto può essere sospeso in qualsiasi momento o limitato a qualsiasi livello, e sia

a livello generale sia rispetto a ciascun singolo contratto, accordo o transazione della Società nell'assemblea generale tramite Deliberazione ordinaria. La Società può con Deliberazione ordinaria dell'assemblea generale ratificare qualsiasi transazione non debitamente autorizzata in ragione di qualsiasi trasgressione del presente paragrafo (b). Un avviso generale scritto dato agli Amministratori da ciascun Amministratore in relazione al fatto che è un socio di qualsiasi specifica società o ditta e che deve essere considerato come interessato a qualsiasi contratto che possa essere effettuato con tale società o ditta deve (se tale Amministratore fornirà la stessa nell'assemblea degli Amministratori o effettuerà i passi necessari per assicurare che la stessa sia effettuata e letta nella successiva assemblea degli Amministratori dopo che è stata convocata) essere considerata come dichiarazione di interesse sufficiente in relazione a ciascun contratto così effettuato.

- (c) Se dovesse sorgere qualche questione in un'assemblea per quanto riguarda la materialità degli interessi dell'Amministratore o la facoltà di ciascun Amministratore di votare e tale questione non viene risolta con un accordo volontario senza votazione, tale questione sarà riferita al Presidente dell'assemblea, e la sua decisione in relazione a qualsiasi altro Amministratore sarà decisiva e finale tranne nel caso in cui la natura dell'entità dell'interesse dell'Amministratore in questione non sia stata onestamente resa nota.
- (d) Un Amministratore, nonostante il suo interesse, può essere considerato nel quorum dei presenti in un'assemblea nella quale venga esaminato un contratto o un accordo in cui egli sia materialmente interessato (tranne che in relazione alla sua nomina a un ufficio o posizione retribuita all'interno della Società), e può votare su tutte le questioni tranne quelle per le quali il voto gli viene vietato ai sensi del punto (b) sopradetto.
- (e) Ciascun Amministratore può agire in proprio o attraverso la propria ditta fornendo capacità professionale alla Società ed egli stesso o la sua ditta saranno autorizzati a percepire compensi per i servizi professionali come se non si trattasse di un Amministratore.

93. Ciascun Amministratore può continuare ad essere o diventare amministratore, direttore, gestore o altro o socio di una società promossa dalla Società o nella quale la Società abbia interesse, ma non può essere messo a libro paga per remunerazioni o benefici ricevuti da lui in qualità di amministratore, direttore, gestore o altro ufficio o partecipazione in tale altra società. Gli Amministratori possono esercitare il diritto di voto conferito dalle azioni in ciascuna altra società detenuta o posseduta dalla Società o esercitabili nella loro qualità di amministratori di tale altra società, nella maniera e alle condizioni che ritengano opportuno (incluso l'esercizio a favore delle stesse o qualsiasi deliberazione che nomini essi stessi o ciascuno di essi come amministratore, direttore, gestore o altro ufficio di tale società, o votando o provvedendo al pagamento di remunerazione agli amministratori, direttori, gestori o altri uffici di tale società).

Poteri degli Amministratori

94. Gli affari della Società possono essere gestiti dagli Amministratori, che possono esercitare tutti quei poteri della Società che in base ai Companies Acts o al presente Statuto non debbano essere esercitati dalla Società nell'assemblea generale, in ogni caso

subordinatamente al presente Statuto, alle disposizioni dei Companies Acts e alle direttive che non siano incoerenti con il presente Statuto o alle disposizioni di volta in volta emanate dall'assemblea generale della Società; tuttavia, nessuna direttiva emanata dalla Società nell'assemblea generale potrà invalidare un precedente atto degli Amministratori che sarebbe stato valido se tale direttiva non fosse stata emessa. I poteri generali conferiti dal presente Statuto non saranno limitati o ristretti da nessuna autorità speciale o potere conferito agli Amministratori da qualsiasi altro Statuto.

95. Gli Amministratori possono di volta in volta e in qualsiasi momento per mezzo di procura vincolante o in altro modo nominare qualsiasi società, ditta o persona o qualsiasi associazione temporanea di persone, nominate direttamente o indirettamente dagli Amministratori, quali avvocato o agenti avvocato o delegati della Società ai fini e con i poteri, l'autorità e la discrezione (non superiori a quelli conferiti a o esercitati dagli Amministratori in base al presente Statuto) e per il periodo e subordinatamente alle condizioni che essi ritengano opportuni, e tali procure o nomine potranno contenere le disposizioni a tutela e vantaggio delle persone che operano con tali avvocati, agenti o delegati secondo quanto gli Amministratori ritengano opportuno, e possono anche autorizzare tali avvocati o agenti o delegati a subdelegare in toto o in parte i poteri, l'autorità e la discrezione di cui sono investiti. A prescindere dalla generalità di quanto sopra detto, gli Amministratori possono nominare un agente affinché eserciti il loro potere di distribuire i titoli pertinenti nel modo descritto in dettaglio nell'Articolo 5.
96. Tutti gli assegni, i vaglia cambiari, le tratte, gli effetti commerciali e gli altri strumenti negoziabili o trasferibili, e tutte le ricevute relative a somme pagate alla Società devono essere firmate, spiccate, accettate, girate o in altro modo eseguite, a seconda del caso, nel modo in cui gli Amministratori di volta in volta hanno stabilito.

Investimenti

- 97.
- (a) Prima della creazione di ciascun Comparto gli Amministratori devono, subordinatamente alle restrizioni e ai limiti imposti dal presente Statuto e dai Regolamenti, determinare gli obiettivi e le politiche di investimento (comprese le forme consentite dell'Investimento) e le restrizioni applicabili a tale Comparto; gli attivi di tale Comparto saranno investiti secondo gli obiettivi, le politiche e le restrizioni per l'investimento stabilite dagli Amministratori.
 - (b) Ciascun Comparto sarà investito esclusivamente in investimenti consentiti in base ai Regolamenti e sarà soggetto alle restrizioni e ai limiti stabiliti dai Regolamenti e da qualsiasi regolamento emesso in materia dall'Authority e a ciascuna deroga conseguentemente ammessa dall'Authority.
 - (c) Subordinatamente all'autorizzazione dell'Authority, gli Amministratori possono decidere di investire fino al 100% del Valore netto delle attività di un Comparto in ciascuno degli Investimenti specifici a patto che se oltre il 35% dell'attivo di un Comparto è investito in tali titoli, il Comparto deve detenere titoli di almeno sei diverse emissioni con titoli di ciascuna emissione non superiori al 30% dell'attivo totale del relativo Comparto.

- (d) Subordinatamente alle disposizioni dei Regolamenti, dei Companies Acts e del presente Statuto e all'approvazione dell'Authority, la Società può possedere qualsiasi somma, incluso l'intero capitale azionario emesso di una o più società, che per motivi fiscali o per altri motivi gli Amministratori ritengano necessario o conveniente per la Società incorporare o acquisire o utilizzare ai fini di avviare transazioni con contratti e/o detenere alcuni degli Investimenti compresi in ciascun Comparto. Nessuna delle limitazioni o restrizioni che gli Amministratori hanno stabilito di applicare ai Comparti in questione saranno applicate agli investimenti o ai depositi di tale entità, e ai fini di quanto sopra detto al punto (a) gli investimenti detenuti da ciascuna entità saranno considerati come direttamente detenuti dal Comparto in questione.
- (e) Gli Amministratori possono decidere di investire in imprese di investimento collettivo di tipo a capitale variabile subordinatamente alle restrizioni e ai limiti stabiliti nei Regolamenti. La Società potrà, per conto di qualsiasi suo Comparto, acquistare mediante sottoscrizione o trasferimento contro corrispettivo di azioni di un altro Comparto o Comparti della Società conformemente alle restrizioni o limiti imposti dai Regolamenti. Le azioni di partecipazione a tal fine acquisite non potranno cessare l'emissione né essere annullate dal Giorno di Compravendita in cui siano state acquistate. Nonostante quanto sopra descritto e i limiti posti dai Regolamenti, non oltre il 10% del Valore netto delle attività di ciascun Comparto (ad eccezione del Comparto che costituisce un Comparto dei Comparti) può essere investito in altri investimenti collettivi di tipo a capitale variabile conformemente ai Regolamenti. Un Comparto costituito come un Comparto dei Comparti può investire fino al 20% del suo Valore netto delle attività in qualsiasi legittimo investimento collettivo di tipo a capitale variabile, compreso qualsiasi Comparto (ad eccezione di un altro Comparto dei Comparti) della Società.
- (f) Gli Amministratori possono decidere di investire linee in imprese di investimento collettivo con cui la Società è collegata da controllo o gestione comune o da un possesso sostanziale diretto o indiretto subordinatamente alle restrizioni e ai limiti imposti dai Regolamenti.
- (g) Gli Amministratori possono decidere di trattenere come patrimonio liquido accessorio, durante un periodo o i periodi ritenuti opportuni, tutto o qualsiasi importo in contante in qualsiasi valuta o valute comprese in ciascun Comparto al momento in essere, sia in contanti che in depositi o in certificati di deposito o in altri strumenti bancari emessi dal Depositario o da qualsiasi altra banca o istituzione finanziaria in ogni parte del mondo subordinatamente alle disposizioni dei Central Bank Acts, 1942-2004;
- (h) Gli Amministratori possono:
- (i) utilizzare tecniche e strumenti correlati ai titoli trasferibili a qualsiasi condizione entro gli eventuali limiti di volta in volta imposti dall'Authority ai fini dei Regolamenti, a patto che tali tecniche e strumenti siano utilizzati per una gestione efficiente del portafoglio; e
 - (ii) utilizzare tecniche e strumenti mirati a fornire tutela contro rischi di scambio nel contesto della gestione del passivo e dell'attivo della Società.

- (i) Qualsiasi transazione consentita ai sensi del presente Statuto può essere effettuata in qualsiasi valuta o valute e a tali fini e/o altrimenti ai fini della copertura la valuta straniera (e le opzioni di acquisto della stessa) può essere acquistata sia al tasso ufficiale di cambio che non, secondo gli accordi intercorsi fra gli Amministratori e l'Agente amministrativo tenendo in considerazione le condizioni del mercato prevalente; la liquidazione presente o futura e eventuali spese e commissioni a ciò correlate saranno pagate attingendo al Comparto in questione. Qualsiasi transazione può essere fatta con il Depositario o con qualsiasi associato o affiliato del Depositario; la persona in questione sarà pertanto tenuta, subordinatamente alle disposizioni dell'Articolo 135, a trattenere a proprio uso e vantaggio tutti i profitti e i benefici che ne possano derivare.
- (j) Gli Amministratori possono nominare un Consulente per l'investimento e consentire la nomina di un delegato di tale Consulente per l'investimento in quei termini che gli Amministratori o il Consulente ritengano opportuni per investire l'attivo del Comparto in questione secondo le disposizioni del presente Statuto. La remunerazione e le spese del Consulente per l'investimento possono essere addebitate al Comparto.

Depositario

98.

- (a) Gli Amministratori, subordinatamente all'approvazione dell'Authority, nomineranno un Depositario che deterrà tutti gli attivi della Società, eseguirà i compiti richiesti dai Regolamenti ed eseguirà tutti gli altri compiti nei termini di volta in volta stabiliti dagli Amministratori (previo accordo con il Depositario). Il compenso del Depositario dovrà essere pagato dalla Società o dal suo delegato.

A prescindere da quanto sopra, gli attivi della Società possono, a discrezione degli Amministratori e in conformità alle richieste dell'Authority, essere trasferiti a un depositario o fiduciario non-irlandese, affinché eserciti tutti i poteri concessi ai sensi del presente Statuto, ivi compresa a titolo esplicativo ma non esaustivo la ristrutturazione o incorporazione in conformità all'articolo 17 (2)(d) del presente Statuto della Società, da far coincidere con il periodo nel quale i risultati dell'esercizio di tali poteri abbiano effetto.

- (b) In considerazione dei servizi resi in qualità di Depositario, il Depositario avrà diritto a ricevere dalla Società, con prelievo dagli attivi del Comparto in questione:-
 - (i) un compenso di ammontare pari a quello stabilito nel Contratto di deposito; e
 - (ii) spese ed esborsi sostenuti dal Depositario nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresi i diritti e le spese dei sub-depositari e tutti gli altri oneri o diritti espressamente autorizzati dal Contratto di deposito;

e il Depositario non sarà obbligato a rendere conto ai Soci o a ciascuno di essi di nessun pagamento ricevuto in conformità alle azioni precedenti.

- (c) Il Depositario può in base al Contratto di deposito nominare sub-depositari, delegati, agenti o altri tipi di delegati che svolgano in tutto o in parte i suoi compiti o esercitino i suoi poteri in qualità di depositario. A scanso di equivoci il Depositario non può delegare lo svolgimento di nessuno dei suoi compiti o poteri in qualità di fiduciario della Società e la sua responsabilità non sarà influenzata dall'aver delegato a terzi la gestione di tutto l'attivo o di parte di esso.
- (d) Se per ragioni valide e sufficienti gli Amministratori sono dell'opinione e attestano per iscritto (incluso tali ragioni) al Depositario che nell'interesse dei Soci è auspicabile un cambio di Depositario, subordinatamente alla previa approvazione dell'Authority, il Depositario può essere destituito con preavviso scritto di novanta giorni inviato al Depositario dagli Amministratori e può essere nominato un nuovo Depositario secondo le modalità precisate nel paragrafo (e) sottostante.
- (e) Nel caso in cui il Depositario desideri dimettersi o venga destituito in base al precedente paragrafo (d), la Società nominerà come Depositario in luogo del Depositario dimissionario o destituito una associazione debitamente qualificata approvata dall'Authority entro la scadenza del periodo di preavviso relativo alle dimissioni o alla destituzione; in mancanza di tale nomina il Depositario può darne avviso agli Amministratori richiedendo che la Società sia liquidata in conformità ai Companies Acts e al presente Statuto nel più breve tempo possibile dopo che gli Amministratori hanno ricevuto tale avviso. Alla ricezione di tale avviso gli Amministratori dovranno indire un'assemblea generale straordinaria dei Soci per proporre una deliberazione per la liquidazione della Società. In ogni caso, il Depositario rimarrà in carica fino alla nomina di un successore o fino a quando l'Authority non revocherà l'autorizzazione alla Società.

Gestore e Agente amministrativo

99.

- (a)
 - (i) Senza pregiudizio della generalità delle disposizioni dell'articolo 95 del presente Statuto, gli Amministratori possono, subordinatamente all'approvazione dell'Authority, nominare una persona, azienda o società affinché agisca in qualità di Gestore della Società e possono affidare e conferire al Gestore così nominato qualsiasi potere, compito, discrezione e/o funzione da essi esercitabile in qualità di Amministratori secondo termini e condizioni che comprendano il diritto alla remunerazione a carico della Società, con i poteri di delega e le restrizioni che ritengano opportuni e collateralmente ai o con esclusione dei loro propri poteri. RESTA COMUNQUE INTESO CHE nel caso in cui il Gestore si dimetta o venga destituito o che la sua nomina cessi in altro modo, gli Amministratori useranno al meglio le loro capacità per nominare, subordinatamente all'approvazione dell'Authority, un'altra persona, azienda o società che agisca in sua vece in qualità di Gestore. Se gli Amministratori non provvedono alla nomina di un nuovo Gestore secondo le modalità suddette entro sei mesi dalle dimissioni o da altro tipo di cessazione della nomina del vecchio Gestore, gli Amministratori possono, con preavviso non inferiore a tre settimane (con scadenza in un Giorno di contrattazione) inviato a tutti i detentori di Azioni di partecipazione e consegnato entro otto settimane dalla scadenza di tale periodo di sei mesi, riacquistare ai rispettivi Prezzi di

riacquisto per ciascuna classe di Azioni di partecipazione a tale Giorno di contrattazione, tutte (ma non alcune) le Azioni di partecipazione non riacquistate in precedenza. Al verificarsi di tale riacquisto, le disposizioni dell'Articolo 19 verranno applicate come se il riacquisto fosse stato fatto su richiesta dei detentori delle Azioni di partecipazione in questione.

- (ii) Il Gestore avrà diritto (e qualsiasi accordo stipulato dalla Società per nominare una persona come Gestore della Società dovrà dare disposizioni in tal senso) di addebitare periodicamente a fronte delle prestazioni relative alla sua funzione di Gestore fino a un massimo pari al 5% annuo del Valore netto delle attività di ciascuna Classe di Comparti, maturato giornalmente per fini di valutazione e verrà prelevato dagli attivi della Classe di Comparti in questione SEMPRE A CONDIZIONE CHE se in qualsiasi momento l'ammontare periodico cui il Gestore ha diritto risulta inferiore a detto massimo la Società e il Gestore possono aumentare tale somma periodica (fino al massimo sopra indicato) con effetto a partire dalla scadenza dei tre mesi dalla data nella quale il Gestore avrà inviato avviso scritto a ciascun azionista iscritto nel Registro riguardo alla sua intenzione di agire in tal senso.
 - (iii) Il gestore nominato dalla Società in conformità alle precedenti disposizioni avrà il pieno potere, subordinatamente alla necessaria approvazione dell'Authority, di delegare in toto o in parte le proprie funzioni a qualsiasi persona, azienda o società e ha la facoltà di ricevere consulenza sugli investimenti e di altro tipo dalle fonti e nei termini che ritenga opportuni.
- (b)
- (i) Senza pregiudizio della generalità delle disposizioni del presente Statuto, gli Amministratori possono, subordinatamente all'approvazione dell'Authority, nominare una persona, azienda o società affinché agisca in qualità di Agente amministrativo della Società e possono affidare e conferire all'Agente Amministrativo così nominato qualsiasi potere, compito, facoltà e/o funzione da essi esercitabile in qualità di Amministratori, fatta eccezione per il diritto di effettuare richiami, con termini e condizioni che comprendano il diritto alla remunerazione a carico della Società, con i poteri di delega e le restrizioni che ritengano opportuni e collateralmente ai o con esclusione dei loro propri poteri.

RESTA COMUNQUE INTESO CHE nel caso in cui l'Agente amministrativo si dimetta o venga destituito o che la sua nomina cessi in altro modo, gli Amministratori useranno al meglio le loro capacità per nominare, subordinatamente all'approvazione dell'Authority, un'altra persona, azienda o società che agisca in sua vece come Agente amministrativo.

- (ii) In considerazione dei servizi resi in qualità di Agente amministrativo, l'Agente amministrativo avrà diritto a ricevere in pagamento dalla Società un importo di ammontare pari a quello specificato nell'Accordo di amministrazione e prelevato dagli attivi del Comparto in questione.
- (iii) L'Agente amministrativo nominato dalla Società in conformità alle precedenti disposizioni avrà il pieno potere, subordinatamente alla necessaria

approvazione dell' Authority, di delegare in toto o in parte le proprie funzioni a qualsiasi persona, azienda o società e ha la facoltà di ricevere consulenza sugli investimenti e di altro tipo dalle fonti e nei termini che ritenga opportuni.

- (iv) Senza pregiudizio della generalità delle disposizioni del presente Statuto, gli Amministratori possono, subordinatamente all' approvazione dell' Authority, nominare una persona affinché agisca in qualità di Agente amministrativo della Società o di un Comparto e possono affidare e conferire all' Agente amministrativo così nominato ogni potere, compito, facoltà e/o funzione da essi esercitabile in qualità di Amministratori, fatta eccezione per il diritto di effettuare richiami, con termini e condizioni che comprendano il diritto alla remunerazione a carico della Società, con i poteri di delega e le restrizioni che ritengano opportuni e collateralmente ai o con esclusione dei loro propri poteri.

RESTA COMUNQUE INTESO CHE nel caso in cui l' Agente amministrativo si dimetta o venga destituito o la sua nomina cessi in altro modo, gli Amministratori useranno al meglio le loro capacità per nominare, subordinatamente alla necessaria approvazione dell' Authority, un' altra persona che agisca in sua vece in qualità di Agente amministrativo.

- (v) In considerazione dei servizi resi in qualità di Agente amministrativo, l' Agente amministrativo avrà diritto a essere pagato direttamente o indirettamente dalla Società un importo di ammontare pari a quello specificato nel relativo Accordo di amministrazione da prelevare dagli attivi del Comparto in relazione al quale è stato nominato.

Procedure degli Amministratori

100.

- (a) Gli Amministratori possono riunirsi per sbrigare gli affari, aggiornare o regolamentare in altre maniere i propri incontri secondo quanto ritengano opportuno e possono tramite deliberazione ridurre (ma non incrementare) i propri diritti, poteri e compiti. Le questioni sorte in assemblea saranno deliberate a maggioranza dei voti e in caso di parità di voti il presidente dell' assemblea ("Presidente") avrà un secondo voto o voto decisivo. Un Amministratore può, e il Segretario se un Amministratore lo richiede deve, convocare in qualsiasi momento un' assemblea degli Amministratori.
- (b) Ciascun Amministratore o Amministratore sostituto può partecipare a un' assemblea degli Amministratori o a qualsiasi riunione di Amministratori tramite conferenza telefonica o collegamento video o altro strumento di telecomunicazione per mezzo del quale tutte le persone partecipanti all' assemblea possono reciprocamente ascoltarsi e parlarsi e questo tipo di partecipazione a un' assemblea sarà equivalente all' essere personalmente presenti all' assemblea.

101. Il quorum necessario alla trattazione degli argomenti di competenza degli Amministratori potrà essere fissato dagli Amministratori e, ove non è stabilito un diverso numero, sarà pari a due.

102. Gli Amministratori permanenti o l'unico Amministratore permanente possono agire a prescindere dal numero di posizioni vacanti, ma se e nella misura in cui il numero di Amministratori è ridotto al numero minimo fissato da o in conformità al presente Statuto, gli Amministratori permanenti o l'unico Amministratore permanente possono provvedere alla copertura dei posti vacanti o convocare un'assemblea generale della Società specificatamente a tale proposito. In mancanza di Amministratori o Amministratore che possano o vogliano agire, due Soci possono convocare un'assemblea generale al fine di nominare gli Amministratori.
103. Gli Amministratori possono di volta in volta eleggere o destituire un Presidente e, se lo ritengono opportuno, un Presidente sostituto e stabilire la durata di ciascuna carica. Il Presidente o in sua assenza il Presidente sostituto presiederanno tutte le assemblee degli Amministratori, ma in mancanza di Presidente o di Presidente sostituto, ovvero se a ciascuna di queste assemblee il Presidente o il Presidente sostituto non risultano presenti entro cinque minuti dall'orario della convocazione della stessa, gli Amministratori presenti possono scegliere come Presidente dell'assemblea una persona scelta fra loro stessi.
104. Una deliberazione scritta firmata da tutti gli Amministratori aventi al momento diritto di ricevere l'avviso relativo all'assemblea degli Amministratori risulterà valida ed effettiva al pari di una deliberazione approvata all'assemblea degli Amministratori debitamente convocata e tenuta e potrà essere costituita da vari documenti di diverso tipo ciascuno firmato da uno o più Amministratori.
105. Un'assemblea degli Amministratori per il periodo in essere e nella quale è presente il quorum sarà abilitata all'esercizio di tutti i poteri e le facoltà esercitabili dagli Amministratori nel periodo in essere.
106. Senza pregiudizio dei poteri conferiti dagli Articoli 94 e 95 di cui sopra, gli Amministratori possono delegare i loro poteri a comitati formati da uno o più soci dell'organismo di cui fanno parte, secondo quanto essi ritengano opportuno. Ciascun comitato così formato sarà tenuto, nell'esercizio dei poteri così delegati, a conformarsi a tutti i regolamenti imposti dagli Amministratori.
107. Le assemblee e i procedimenti di tali comitati formati da due o più Amministratori saranno regolamentati dalle disposizioni del presente Statuto relative alla regolamentazione delle assemblee e ai procedimenti degli Amministratori nella misura in cui sono applicabili e non saranno soppiantate da alcun regolamento emanato dagli Amministratori ai sensi dell'Articolo immediatamente precedente.
108. Nonostante possa successivamente venire alla luce l'esistenza di un difetto di nomina di un Amministratore o della persona agente come sopra detto, o che essi o alcuni di essi fossero interdetti o avessero lasciato la carica, ovvero non avessero diritto al voto, tutti gli atti compiuti in un'assemblea degli Amministratori o di un Comitato di Amministratori costituito ai sensi dell'Articolo 106, o da una persona agente in qualità di Amministratore, saranno validi come se ogni persona fosse stata debitamente nominata, fosse qualificata, avesse continuato a essere un Amministratore e avesse avuto diritto al voto.
109. Gli Amministratori provvederanno affinché sia redatto il verbale relativo a:-
- (a) tutte le nomine di funzionari effettuate dagli Amministratori;

- (b) i nominativi degli Amministratori presenti a ciascuna assemblea degli Amministratori e a ciascun comitato di Amministratori;
- (c) tutte le deliberazioni e i procedimenti di tutte le assemblee della Società e degli Amministratori e dei comitati di Amministratori.

Ove tali verbali presuppongano l'apposizione della firma da parte del Presidente dell'assemblea successiva a quella in cui i procedimenti hanno avuto luogo, ovvero del Presidente dell'assemblea successiva, essi saranno, fino a prova contraria, prova finale delle procedure in essi contenute.

110. Un registro delle partecipazioni azionarie degli Amministratori sarà tenuto dall'Ufficio e sarà consultabile da qualsiasi Socio o detentore di obbligazioni della Società in orario compreso fra le ore 10:00 e le 22:00 di tutti i Giorni lavorativi a partire dal quattordicesimo giorno precedente l'assemblea generale annuale e fino al terzo giorno successivo al termine della stessa. Tale registro dovrà anche essere esibito all'inizio di ciascuna assemblea generale annuale e rimarrà accessibile e consultabile da tutti i partecipanti all'assemblea per tutta la durata dell'assemblea.

Poteri di contrarre prestito

- 111.
- (a) Subordinatamente a quanto di seguito disposto gli Amministratori possono esercitare tutti i poteri della Società per quanto riguarda la contrazione di prestiti (ivi compresa la facoltà di contrarre prestiti ai fini del riacquisto di azioni), l'addebitamento a carico delle imprese, delle proprietà, degli attivi o parte di essi della Società e l'emissione di titoli, sia esterni sia titoli collaterali come titoli debitori o obbligazioni della Società.
 - (b) Niente di quanto qui contenuto consentirà agli Amministratori o alla Società di contrarre prestiti in modo diverso da quanto previsto dalle disposizioni dei Regolamenti.

Amministratori esecutivi

112. Gli Amministratori possono di volta in volta nominare una o più persone a una carica esecutiva o altra carica retribuita per il periodo e nei termini che riterranno opportuni e possono revocare tale nomina subordinatamente ai termini di ciascun accordo stipulato in ogni singolo caso. La nomina di un Amministratore così nominato sarà come sopra detto stabilita automaticamente ipso facto se costui cessa per qualsiasi motivo di essere Amministratore.
113. Un Amministratore nominato a una carica esecutiva o retribuita riceverà (subordinatamente ai termini dell'Articolo 85) la remunerazione (in forma di stipendio, commissione o partecipazione agli utili o altra forma) eventualmente stabilita dagli Amministratori.
114. Gli Amministratori possono affidare e conferire all'Amministratore nominato ad una carica esecutiva o altra carica retribuita tutti i poteri da essi esercitabili nella loro qualità di Amministratori, fatta eccezione per la facoltà di effettuare richiami, con termini, condizioni

e restrizioni che essi ritengano opportuni e collateralmente o con esclusione dei loro propri poteri e possono di volta in volta revocare, ritirare o modificare in toto o in parte tali poteri.

Segretario

115. Il Segretario sarà nominato dagli Amministratori. Tutto quanto deve o può essere fatto dal Segretario può, se la sua carica è vacante o se per qualsiasi altro motivo non vi è un Segretario in grado di agire, essere fatto da un segretario assistente o sostituto o, se non vi è un segretario assistente o sostituto in grado di agire, da un funzionario della Società genericamente o in modo specifico autorizzato in tal senso dagli Amministratori, A CONDIZIONE CHE non ci siano nello Statuto disposizioni che impediscano a una stessa persona agente sia in qualità di Amministratore che di Segretario, o che comunque agisca come Segretario, di fare quanto deve o può essere fatto da un Amministratore e dal Segretario.

Il Timbro

116. Gli Amministratori disporranno l'accurata custodia del Timbro e il Timbro non dovrà mai essere utilizzato se non in virtù di deliberazione degli Amministratori o di un comitato di Amministratori autorizzato dagli Amministratori in tal senso. Gli Amministratori possono di volta in volta a seconda di come ritengano opportuno (subordinatamente alle disposizioni del presente Statuto relative ai certificati azionari) stabilire quali e quante siano le persone alla presenza delle quali il Timbro sarà utilizzato, e salvo se diversamente stabilito il Timbro dovrà essere apposto alla presenza di due Amministratori o di un Amministratore e del Segretario, o di altra persona debitamente autorizzata dagli Amministratori.

Dividendi/Allocazione degli utili

- 117.
- (a)
 - (i) Ogni anno gli Amministratori possono, se lo ritengono opportuno e in conformità con la politica dei dividendi resa nota nel Prospetto per il periodo in essere della Società, dichiarare e pagare o reinvestire i dividendi in Azioni di partecipazione di un Comparto, secondo quanto gli Amministratori ritengono giustificabile in base all'utile rappresentato da (i) il provento netto da investimento consistente in interessi e dividendi, (ii) i profitti realizzati con la cessione degli Investimenti meno le perdite realizzate e non realizzate (inclusi i costi e le spese) e (iii) altri Comparti (escluso il capitale) eventualmente distribuiti in base alla legge (inclusi i costi e le spese) determinati in conformità con i principi di contabilità comunemente accettati e comprensivi degli incrementi di sconto, meno l'ammortamento di ciascun premio sugli Investimenti del relativo Comparto dove gli investimenti di tale Comparto sono valutati sulla base del costo ammortizzato.
 - (ii) Tutti i dividendi dichiarati dagli Amministratori in conformità al precedente paragrafo (a)(i) saranno pagati o reinvestiti prima della Data di allocazione dei proventi annuali.

- (iii) In occasione del pagamento di un dividendo al detentore di un'Azione di partecipazione a fronte della quale sia stato effettuato un Pagamento in compensazione e al quale sia pagabile una somma capitale in conformità all'articolo 48(b), l'ammontare del dividendo pagabile a quel detentore sarà ridotto dell'ammontare della somma capitale pagabile a tale detentore come sopra detto e se tale somma capitale risulta pari o maggiore del dividendo che sarebbe stato altrimenti pagabile, non verrà pagato nessun dividendo su quella Azione di partecipazione.
- (b) Gli Amministratori possono di volta in volta se lo ritengono opportuno dichiarare e pagare alla relativa Data di allocazione temporanea dei proventi, o precedentemente a questa, i dividendi temporanei sulle Azioni di partecipazione di ciascuna classe secondo quanto agli Amministratori appaia giustificato dai profitti del relativo Comparto.
- (c) Ove vi siano Azioni di capitalizzazione e Azioni di profitto in emissione, gli Amministratori dovranno stabilire prima della dichiarazione del dividendo l'ammontare di utile disponibile per la distribuzione e l'allocazione e l'ammontare così determinato sarà allocato fra Azioni di profitto e Azioni di capitalizzazione in maniera proporzionale al Comparto rappresentato dal valore delle Azioni di profitto e delle Azioni di capitalizzazione in emissione o che si ritenga siano emesse al termine del periodo in questione. Alla somma allocata alle Azioni di capitalizzazione dovrà essere aggiunta la somma a riporto dal precedente Periodo contabile o una parte di essa. Solo l'ammontare allocato alle Azioni di capitalizzazione sarà destinato alla distribuzione. Il residuo delle somme così allocate diventerà alla fine del Periodo contabile parte del capitale e sarà considerato come parte del Comparto, ma il Valore netto per azione delle Azioni di capitalizzazione sarà incrementato dall'ammontare dell'allocazione.

RESTA COMUNQUE INTESO CHE nonostante le precedenti disposizioni la somma del capitale da allocare relativamente a una classe di Azioni di partecipazione dove sia in emissione più di una classe di Azioni di partecipazione può essere rettificata al fine di riflettere i differenti costi o spese applicabili.

- (d) Gli Amministratori possono, con l'assenso della Società all'assemblea generale, compensare in tutto o in parte i dividendi dovuti ai detentori di Azioni di partecipazione distribuendo loro in specie i proventi della Società e in particolare gli Investimenti cui la Società ha diritto.
- (e) Gli Amministratori possono nominare uno o più agenti al fine di esercitare i loro poteri relativi al calcolo, alla dichiarazione e alla liquidazione dei dividendi.

- 118. Nessun dividendo sarà pagabile ai detentori di Azioni di sottoscrizione.
- 119. Se un'Azione di partecipazione è emessa a condizioni che prevedono il diritto al pagamento di dividendi a partire da o in seguito a una data specifica, o entro uno specifico ammontare, detta Azione di partecipazione avrà diritto a dividendi conformemente a tale disposizione.
- 120. Gli Amministratori possono dedurre da ciascun dividendo o altra somma pagabile a ciascun Socio o nei confronti di un'Azione di partecipazione tutte le somme di denaro (ove esistenti) correntemente dovute dal Socio alla Società a fronte delle azioni della Società.

121. Tutti i dividendi su Azioni di partecipazione non reclamati possono essere investiti o utilizzati in altro modo dagli Amministratori a vantaggio della Società fino al momento in cui non vengono reclamati. Nessun dividendo può generare interessi a discapito della Società. Il pagamento da parte degli Amministratori di un dividendo non reclamato o di altre somme pagabili a fronte di un'Azione di partecipazione in un conto separato non farà della Società un fiduciario nei confronti dello stesso e un dividendo non reclamato dopo un periodo di sei anni dalla data di dichiarazione del dividendo stesso sarà confiscato e rientrerà nel Comparto relativo.
122. Qualsiasi dividendo o altra somma pagabile a fronte di un'Azione di partecipazione dovrà essere espresso e il pagamento sarà effettuato nella valuta nella quale la relativa classe di Azioni di partecipazione è indicata o in altra valuta eventualmente stabilita dagli Amministratori sia a livello generale sia in relazione a una specifica classe di Azioni di partecipazione o in ciascun caso specifico.
123. Ciascun dividendo o altra somma pagabile a fronte di un'Azione di partecipazione può essere pagato tramite trasferimento telegrafico in un conto indicato dal Socio o persona avente diritto o, se richiesto, può essere pagato con assegno o certificato azionario inviato per posta all'indirizzo registrato del Socio o di persona avente diritto e, in caso di detenzione congiunta, a colui il cui nome è riportato per primo nel Registro in relazione a tale detenzione congiunta. Ciascun pagamento effettuato tramite trasferimento telegrafico costituirà quietanza per la Società e, in caso di assegni o certificati, ciascuno di tali assegni o certificati sarà emesso come pagabile all'ordine della persona alla quale è rinviato, e il pagamento dell'assegno o del certificato costituirà quietanza per la Società. Ciascun trasferimento o, ove applicabile, assegno o certificato, sarà fatto o, a seconda del caso, inviato a rischio della persona avente diritto al pagamento o, a seconda del caso, al denaro ad esso corrispondente.
124. Nel caso di più persone registrate come detentori congiunti di un'Azione di partecipazione, ciascuna di esse può dare effettiva ricevuta del dividendo o della somma diversa pagabile a fronte dell'Azione di partecipazione.

Capitalizzazione dei profitti

- 125.
- (a) Nell'assemblea generale la Società può su suggerimento degli Amministratori decidere che sia auspicabile capitalizzare una parte dell'ammontare allo stato dei fatti esistente a credito di ciascuno dei conti di riserva della Società (ivi compresa la riserva di capitale) o a credito del conto profitti e perdite o comunque diversamente disponibile per la distribuzione e non richiesto per il pagamento di dividendi su Azioni di partecipazione con diritto di preferenza ai dividendi fra i Soci che ne avrebbero avuto diritto se l'utile fosse stato distribuito tramite dividendo e nella stessa proporzione a condizione che lo stesso non sia pagato in contanti ma venga utilizzato a copertura di eventuali somme non pagate relativamente a azioni detenute dai Soci o a copertura delle azioni non emesse della Società da assegnare e distribuire come completamente pagate a tali Soci nella proporzione suddetta, o parte in un modo e parte nell'altro, e gli Amministratori metteranno in atto tale deliberazione.

- (b) Allorché una deliberazione di questo tipo sia stata approvata, gli Amministratori effettueranno tutte le appropriazioni necessarie, utilizzeranno nel modo opportuno i profitti indivisi per i quali è stata decisa la capitalizzazione, effettueranno le distribuzioni e le emissioni delle azioni interamente pagate, ove esistenti, e in generale metteranno in atto tutte le azioni richieste al fine di darvi effetto, con pieni poteri agli Amministratori di adottare tali disposizioni di pagamento in contanti o in altra maniera a seconda di quanto ritengano adeguato nel caso di azioni che divengano distribuibili in modo frazionato e di autorizzare altre persone a stipulare per conto dei Soci che ne hanno diritto un accordo con la Società provvedendo all'assegnazione ad essi rispettivamente, accreditati o liquidati per intero, di qualsiasi altra azione a cui abbiano diritto in base a tale capitalizzazione (se il caso lo richiede) per il pagamento per loro conto da parte della Società, per la richiesta delle rispettive quote dei profitti per i quali è stata decisa la ricapitalizzazione e delle somme o di parte delle somme residue non pagate delle azioni esistenti, e ciascun accordo stipulato in base a tale potere sarà effettivo e vincolante per i Soci.

Riserve

126. Prima della dichiarazione dei dividendi gli Amministratori possono prelevare dai profitti della Società e versare a credito di un conto di riserva le somme che ritengano idonee, le quali saranno, a discrezione degli Amministratori, utilizzabili a qualsiasi fine per il quale i profitti o le riserve siano utilizzabili e in attesa di tale utilizzo possono a loro discrezione essere impiegate nelle attività della Società o essere investiti in Investimenti di volta in volta ritenuti opportuni dagli Amministratori. Gli Amministratori possono riportare nella contabilità dell'anno o degli anni successivi il saldo dei profitti che essi non ritengano opportuno ripartire o inserire nella riserva.

Contabilità

127. Gli Amministratori provvederanno affinché siano correttamente tenuti conti relativi a:-
- (a) Somme di denaro ricevute e spese dalla Società e le circostanze a fronte delle quali tali introiti e tali spese hanno luogo.
 - (b) Acquisti e vendite della Società.
 - (c) Profitti e perdite della Società.
128. I libri contabili saranno conservati nell'Ufficio o in altro luogo ritenuto idoneo dagli Amministratori e saranno sempre disponibili per l'ispezione da parte degli Amministratori. Nessun Socio (che non sia un Amministratore) avrà diritto a ispezionare i conti o i libri o i documenti della Società tranne se consentito dai Companies Acts o autorizzato dagli Amministratori o dalla Società nell'assemblea generale.
129. Gli Amministratori provvederanno di volta in volta e in conformità alle disposizioni dei Companies Acts affinché siano preparati e presentati alla Società nell'assemblea generale sia per la Società in generale che per ciascun Comparto i conti profitti e perdite, i bilanci, i conti del gruppo (ove esistente) e le relazioni secondo quanto stabilito nei Companies Acts, aggiornati alla Data di chiusura dei conti di ciascun anno o ad altra data eventualmente decisa di volta in volta dagli Amministratori.

130. Una copia stampata di ciascun conto, bilancio e relazione presentati alla Società nell'assemblea generale in conformità al presente Statuto unitamente alla relazione del Revisore e del Depositario deve essere notificata almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea a ciascuna persona avente diritto a riceverli in base alle disposizioni dei Companies Acts FERMO RESTANDO CHE il presente Statuto non richiede che una copia di tali documenti sia inviata a più di uno dei detentori congiunti delle azioni.
131. La Società preparerà una relazione semestrale non certificata relativa ai primi sei mesi di ciascun esercizio finanziario. Tale relazione sarà redatta nella forma approvata dall'Authority e dovrà contenere le informazioni richieste ai sensi dei Regolamenti.
132. Copie della relazione semestrale saranno inviate agli azionisti non oltre due mesi dopo la fine del periodo a cui si riferiscono.
133. La Società fornirà all'Authority tutte le relazioni e le informazioni cui ha diritto in base ai Regolamenti.
134. La nomina dei Revisori e la definizione dei loro compiti saranno effettuate in conformità ai Companies Acts.

Negoziazioni del Depositario e altro

135. Qualsiasi persona che agisca in qualità di Depositario, Consulente per l'investimento, Agente amministrativo e ciascuna delle sue rispettive filiali o associate, dei suoi agenti o dei suoi delegati, può:-
 - (a) diventare il proprietario delle Azioni di partecipazione nella Società e detenere, disporre o in altro modo negoziare le Azioni di partecipazione come se quella persona non avesse tale carica;
 - (b) negoziare la proprietà di ciascuna voce del conto individuale di tale persona o il conto di un'altra indipendentemente dal fatto che la proprietà di tale voce sia inclusa nella proprietà della Società;
 - (c) contrattare o stipulare una transazione finanziaria, bancaria o altro con altri o con la Società o con un Socio o con una società o ente i cui Investimenti costituiscano parte dell'attivo compreso in ciascun Comparto o siano interessati a tali contratti o transazioni;
 - (d) agire in qualità di agente o mandatario nella vendita o nell'acquisto di proprietà a o dal Depositario o Consulente dell'investimento (o qualunque delle sue sussidiarie, filiali, agenti, associati o delegati) per conto della Società;

senza che tale persona sia tenuta a mettere in conto all'altra persona, alla Società o ai Soci o a uno di essi i profitti o i benefici fatti o derivati da o connessi a ciascuna transazione, fermo restando che nel caso delle transazioni cui si fa riferimento nel precedente paragrafo (d) tali transazioni siano eseguite come se fossero effettuate nei termini commerciali usuali negoziati alla pari, siano coerenti con gli interessi dei Soci e

- (i) sia stata ottenuta una valutazione di tale transazione da parte di una persona riconosciuta dal Depositario come indipendente e competente,
- (ii) tale transazione sia stata effettuata nei migliori termini ragionevolmente ottenibili in uno scambio di investimento organizzato secondo le sue regole,
- (iii) se (i) e (ii) non sono praticabili, tale transazione sia stata eseguita nei termini accettati dal Depositario conformemente al principio che tale transazione sia eseguita come se fosse effettuata nei termini commerciali usuali alla pari.

Restrizioni alle modifiche statutarie

136. (a) Allo Statuto o all'Atto costitutivo della Società non può essere apportata alcuna modifica che abbia come esito la cessazione dell'autorizzazione della Società ai sensi dei Regolamenti.
- (b) Nessuna modifica può essere apportata all'Atto costitutivo o allo Statuto Societario senza il previo consenso dell'Authority.

Avvisi

137. Qualsiasi avviso o altro documento da notificare o da spedire a un Socio può essere inviato per posta o per corriere o consegnato all'indirizzo indicato nel Registro ovvero trasmesso per fax o tramite altro mezzo elettronico di comunicazione di cui la Società o il suo delegato dispongano o tramite qualsiasi altro mezzo eventualmente stabilito dagli Amministratori e comunicato anticipatamente ai Soci. Tali avvisi o documenti saranno considerati come debitamente consegnati: se inviati tramite posta prepagata, 48 ore dopo la spedizione; se consegnati o lasciati presso l'indirizzo del Socio indicato nel Registro, il giorno della spedizione o il giorno lavorativo successivo se inviati o consegnati al di fuori delle ore di lavoro abituali; se inviati per fax, nella data indicata nel rapporto di trasmissione; se inviati tramite mezzo di comunicazione elettronico, nel momento in cui esso è stato trasmesso dal sistema elettronico di informazione scelto dai Soci ai fini del ricevimento delle comunicazioni elettroniche; altrimenti, come stabilito dagli Amministratori e notificato in anticipo ai Soci e, in caso di Soci congiunti, gli avvisi saranno considerati debitamente consegnati se la consegna è fatta al primo di essi elencato nel Registro. L'avviso può essere dato tramite annuncio pubblicitario e sarà considerato come debitamente dato se pubblicato in un quotidiano a diffusione nazionale nel paese o nei paesi in cui le azioni sono vendute o se viene pubblicato un avviso pubblicitario indicante il luogo dove possono essere ottenute le copie di tali avvisi o documenti.
138. Gli avvisi con destinazione al di fuori dell'Irlanda e del Regno Unito saranno nei limiti del possibile inoltrati tramite posta prepagata.
139. Ciascun Socio presente personalmente o per procura all'assemblea della Società sarà considerato a tutti gli effetti in possesso del debito avviso di tale assemblea e, ove richiesto, a conoscenza degli scopi per i quali tale assemblea è stata convocata.
140. Una citazione, un avviso, un ordine o qualsiasi altro documento che debba essere inviato o notificato alla Società o a un funzionario della Società può essere inviato o notificato

spedendo lo stesso per posta in busta o plico prepagato, indirizzato alla Società o al funzionario dell'Ufficio.

141. Tutti gli avvisi e gli altri documenti inviati dalla Società devono essere firmati.

Distruzione dei documenti

142. La Società avrà diritto di distruggere tutti gli strumenti di trasferimento delle azioni registrati in qualsiasi momento successivamente alla scadenza di sei anni dalla data di registrazione degli stessi, tutti i mandati di dividendo e le modifiche di variazione di indirizzo in qualsiasi momento dopo la scadenza di due anni dalla data di registrazione degli stessi, tutti i certificati azionari annullati in qualsiasi momento successivo alla scadenza di un anno dalla data del loro annullamento, qualsiasi altro documento in base al quale è eseguita una registrazione nel Registro in qualsiasi momento successivo alla scadenza di dieci anni dalla data in cui la registrazione in questione è stata fatta e sarà in conclusione considerato a favore della Società che qualsiasi registrazione nel Registro presumibilmente effettuata sulla base di strumento di trasferimento o di altro documento così distrutto sia strumento valido ed efficace debitamente e opportunamente registrato, che ciascun certificato azionario così distrutto fosse un certificato valido ed efficace debitamente e opportunamente annullato e che ogni altro documento sopra menzionato fosse conforme ai dettagli riportati nel libro delle registrazioni della Società. RESTA COMUNQUE INTESO che:-

- (a) Le suddette disposizioni saranno applicate solo alla distruzione di un documento in buona fede e senza avviso di reclamo (senza tener conto delle parti) per il quale il documento potrebbe avere rilevanza.
- (b) Niente di quanto qui contenuto dovrà essere considerato come aggravio di responsabilità della Società in relazione alla distruzione di un documento in data antecedente a quanto sopra detto o in ogni altra circostanza che non riguarderebbe la Società in assenza del presente Statuto.
- (c) I riferimenti alla distruzione dei documenti includono i riferimenti allo smaltimento degli stessi in qualsiasi modo.

Liquidazione

- 143.
- (a) Subordinatamente alle disposizioni dei Companies Acts, in caso di liquidazione della Società, il liquidatore utilizzerà gli attivi di ciascun Comparto nella maniera e ai fini che egli riterrà soddisfacenti per i reclami dei creditori in relazione a detto Comparto. Il liquidatore in relazione agli attivi disponibili per la distribuzione fra i Soci effettuerà nei libri della Società i relativi trasferimenti da e nei Comparti secondo quanto necessario ad assicurare ai creditori che i reclami siano trattati in conformità alle disposizioni seguenti.
 - (b) Gli attivi disponibili per la distribuzione fra i Soci saranno utilizzati secondo le seguenti priorità:-

- (i) In primo luogo, per il pagamento agli azionisti delle Azioni di partecipazione di ciascun Comparto di una somma nella valuta in cui il Comparto è indicato o in un'altra valuta scelta dal liquidatore come più vicina possibile (al tasso di cambio stabilito dal liquidatore) Valore netto delle azioni di partecipazione, o dove appropriato della relativa classe di tale Azione di partecipazione del Comparto detenuto rispettivamente da tali detentori alla data dell'inizio della liquidazione ammesso che nel relativo Comparto vi sia disponibilità di attivo sufficiente a consentire l'esecuzione di tale pagamento. Nel caso in cui, per quanto concerne una classe di Azione di partecipazione, l'attivo disponibile nel Comparto in questione sia insufficiente a consentire l'effettuazione di tale pagamento, è possibile ricorrere: -
 - a) in primo luogo all'attivo della Società non compreso in alcun Comparto;
 - b) in secondo luogo, all'attivo residuo dei Comparti delle altre classi di Azioni di partecipazione (dopo il pagamento agli azionisti delle Azioni di partecipazione delle classi alle quali si riferiscono delle somme cui essi hanno rispettivamente diritto ai sensi del paragrafo (i)) pro rata del valore totale di detto attivo residuo all'interno di tale Comparto.
- (ii) In secondo luogo, per il pagamento agli azionisti di Azioni di sottoscrizione di somme eccedenti la somma nominale pagata da prelevare dall'attivo della Società non compreso in nessuno dei Comparti residui dopo l'eventuale ricorso ad esso ai sensi dei precedenti sub paragrafi (b)(i)(a). Nel caso in cui vi sia un attivo come sopra detto insufficiente a consentire il pagamento totale, non sarà possibile fare ricorso ad attivi compresi in ciascuno dei Comparti.
- (iii) In terzo luogo, per il pagamento ai detentori di Azioni di partecipazione dell'eventuale saldo residuo del Comparto in questione, effettuando tale pagamento in proporzione al numero di Azioni di partecipazione emesse nel relativo Comparto.
- (iv) In quarto luogo, per il pagamento ai detentori di Azioni di partecipazione dell'eventuale saldo residuo e non compreso in alcuno dei Comparti, effettuando tale pagamento in proporzione al numero di Azioni di partecipazioni detenute.

(c) Qualsiasi Comparto o Classe può essere estinto dagli Amministratori a loro assoluta discrezione per mezzo di avviso scritto inviato al Depositario in ciascuna delle seguenti circostanze:

- (i) se il Valore netto delle attività del Comparto o Classe in questione risulta inferiore alla somma eventualmente stabilita dagli Amministratori per quel Comparto o quella Classe;
- (ii) se il Comparto o la Classe cessa di essere autorizzato o in altra maniera ufficialmente approvato;

- (iii) se viene approvata una legge che renda illegale o secondo gli Amministratori impossibile o sconsigliabile portare avanti il Comparto o la Classe in questione.

La decisione degli Amministratori in qualsiasi delle circostanze suddette sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in questione, ma gli Amministratori saranno esenti da qualsiasi responsabilità in caso di mancata cessazione del Comparto pertinente in base alle disposizioni del presente Statuto o altro.

144. In caso di liquidazione della Società (o in caso di liquidazione volontaria, con la supervisione del tribunale), il liquidatore potrà, in virtù di una Delibera straordinaria e di qualsiasi altra autorizzazione richiesta dai Companies Acts, dividere fra i Soci in specie l'intero attivo della Società o parte di esso, tanto che l'attivo consista di una proprietà di un unico genere o meno, e può a tal fine stabilire il valore che ritiene opportuno per ciascuna o più classi di proprietà, e potrà stabilire le modalità di esecuzione di tale divisione fra i Soci o differenti classi di Soci. Il liquidatore può, con la medesima autorità, conferire una parte dell'attivo a fiduciari con trust a vantaggio dei Soci nel modo in cui il liquidatore, con tale autorità, riterrà opportuno; la liquidazione della Società potrà essere chiusa e la Società sciolta in modo tale che nessun Socio sia obbligato ad accettare alcun attivo a fronte del quale esista un passivo. Se un Socio ne fa richiesta, la Società dovrà provvedere a disporre degli attivi in specie per conto del Socio e pagherà le spese di cassa al Socio. Il prezzo ottenuto da una cessione può essere diverso dal prezzo al quale gli attivi sarebbero stati valutati in caso di determinazione del Valore netto delle attività e la Società non può essere responsabile dell'eventuale differenza.

Indennità e assicurazione

- 145.
- (a) Subordinatamente alle disposizioni e nei limiti di quanto consentito dai Companies Acts e dai Regolamenti, ciascun Amministratore, Segretario e altro funzionario o dipendente della Società sarà risarcito dalla Società, e sarà compito degli Amministratori pagare tutti i costi prelevando da ciascun Comparto le somme necessarie per far fronte alle perdite e alle spese sostenute da detto funzionario o dipendente o delle quali si era reso responsabile in virtù di un contratto sottoscritto, o di azione o cosa da lui eseguita in qualità di funzionario o dipendente o comunque nell'esecuzione dei propri compiti, ivi comprese le spese di viaggio, e la somma per cui tale indennizzo è fornito sarà immediatamente imputata come pegno sulla proprietà della Società e avrà priorità fra i Soci rispetto a tutte le altre richieste.
 - (b) Subordinatamente alle disposizioni e nei limiti di quanto consentito dai Regolamenti il Consulente per l'investimento, il Depositario e l'Agente amministrativo nominati avranno diritto all'indennizzo da parte della Società nei termini e subordinatamente alle condizioni ed eccezioni e con il diritto di far ricorso all'attivo della Società, facendo in modo di rientrare nei costi e di scaricarli, come stabilito nei rispettivi contratti con la Società.
146. Subordinatamente alle disposizioni della Sezione 200 dei Companies Acts 1963 nessun Amministratore o altro funzionario della Società sarà responsabile degli atti, della ricezione di documenti, delle omissioni o degli errori di un altro Amministratore o funzionario o per le aggiunte in ciascuna ricevuta o altro o per conformità o per perdita o spese derivanti alla

Società da insufficienza o carenza di titolo su ciascuna proprietà acquistata per o per conto della Società o per l'insufficienza o la carenza di assicurazione relativa alle somme investite dalla Società o per le perdite e i danni derivanti da fallimento, insolvenza o atto illecito di una persona alla quale saranno consegnate obbligazioni monetarie e titoli o qualsiasi altra perdita, danno o sventura che possa verificarsi nell'espletamento dei compiti della propria carica o in relazione ad essa.

147. Gli Amministratori avranno il potere di acquistare e mantenere a vantaggio di persone che sono o sono state in un determinato momento Amministratori o funzionari della Società, un'assicurazione contro responsabilità cui tali persone vanno incontro a fronte di azioni o omissioni nel corso dell'esecuzione o dell'espletamento dei propri compiti o nell'esercizio delle proprie facoltà, e gli Amministratori avranno diritto di votare e di essere conteggiati nel quorum relativo a tutte le deliberazioni riguardanti l'acquisto di tale assicurazione.

Disposizioni prevalenti

148. In caso di insorgenza di conflitto fra le disposizioni del presente Statuto e i Regolamenti, prevarranno i Regolamenti. Qualsiasi modifica del presente Statuto necessita dell'approvazione dell'Authority.

APPENDICE

L'elenco seguente comprende le borse valori regolamentate e i mercati che operano regolarmente e sono riconosciuti e aperti al pubblico nei quali gli attivi di ciascun Comparto possono essere di volta in volta investiti e prelevati in conformità alle prescrizioni dell'Authority. Fatta eccezione per gli investimenti consentiti nelle obbligazioni non quotate o in unità di schemi di investimento collettivo a tempo indeterminato, gli investimenti saranno limitati alle azioni e ai mercati indicati di seguito. L'Authority non redige un elenco di borse valori o di mercati approvati. Le borse valori e i mercati elencati nel prospetto saranno estratti dalla lista seguente.

(a) (i) qualsiasi borsa valori che sia:-

-- situata in uno Stato membro;

-- situata in uno dei seguenti Paesi: Australia, Canada, Giappone, Hong Kong, Norvegia, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America, Svizzera;

(ii) qualsiasi borsa valori compresa nell'elenco seguente:-

Algeria	Algiers Stock Exchange
Arabia Saudita	Saudi Stock Exchange
Argentina	Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Argentina	Bolsa de Comercio de Cordoba
Argentina	Bolsa de Comercio de Rosario
Argentina	Bolsa de Comercio de Mendoza
Argentina	Bolsa de Comercio de La Plata
Bahamas	Bahamas International Securities Exchange
Bahrein	Bahrain Stock Exchange
Bangladesh	Dhaka Stock Exchange
Bangladesh	Chittagong Stock Exchange
Barbados	Barbados Stock Exchange
Bermuda	Bermuda Stock Exchange
Bolivia	Bolsa Boliviana de Valores
Bolivia	Santa Cruz Stock Exchange
Botswana	Botswana Stock Exchange
Brasile	Bolsa de Valores de Rio de Janeiro
Brasile	Bolsa de Valores da Bahia-Sergipe-Alagoas
Brasile	Bolsa de Valores do Extremo Sul
Brasile	Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo-Brasília
Brasile	Bolsa de Valores do Paraná
Brasile	Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraiba
Brasile	Bolsa de Valores de Santos
Brasile	Bolsa de Valores de São Paulo
Brasile	Bolsa de Valores Regional
Brasile	Brazilian Futures Exchange
Cile	Bolsa de Comercio de Santiago
Cile	Bolsa Electronica de Chile
Cina (Repubblica Popolare della)	Shanghai Securities Exchange
Cina (Repubblica Popolare della)	Shenzhen Stock Exchange
CIS	Vladivostok Stock Exchange
Colombia	Bolsa de Bogata
Colombia	Bolsa de Medellin
Colombia	Bolsa de Occidente
Corea	Korea Stock Exchange

Corea del Sud	Korea Stock Exchange
Corea del Sud	KOSDAQ Market
Costa d'Avorio	Bourse des Valeurs d'Abidjan
Costa Rica	Bolsa Nacional de Valores
Croazia	Zagreb Stock Exchange
Ecuador	Guayaquil Stock Exchange
Ecuador	Quito Stock Exchange
Egitto	Alexandria Stock Exchange
Egitto	Cairo Stock Exchange
El Salvador	Mercado de Valores de El Salvador, SA de CV
Filippine	Philippine Stock Exchange
Ghana	Ghana Stock Exchange
Giamaica	Jamaica Stock Exchange
Giordania	Amman Financial Market
Hong Kong	Hong Kong Futures Exchange Ltd
Hong Kong	Hong Kong Stock Exchange
India	Bangalooru Stock Exchange
India	Calcutta Stock Exchange
India	Chennai Stock Exchange
India	Cochin Stock Exchange
India	Delhi Stock Exchange
India	Gauhati Stock Exchange
India	Hyderabad Stock Exchange
India	Ludhiana Stock Exchange
India	Magadh Stock Exchange
India	Mumbai Stock Exchange
India	National Stock Exchange of India
India	Pune Stock Exchange
India	The Stock Exchange - Ahmedabad
India	Uttar Pradesh Stock Exchange
Indonesia	Jakarta Stock Exchange
Indonesia	Surabaya Stock Exchange
Iran	Tehran Stock Exchange
Islanda	Iceland Stock Exchange
Israele	Tel-Aviv Stock Exchange
Kenya	Nairobi Stock Exchange
Kuwait	Kuwait Stock Exchange
Malaysia	Kuala Lumpur Stock Exchange
Marocco	Societe de la Bourse des Valeurs de Casablanca
Mauritius	Stock Exchange of Mauritius
Messico	Bolsa Mexicana de Valores
Mongolia	Mongolian Stock Exchange
Namibia	Namibian Stock Exchange
Nigeria	Nigerian Stock Exchange in Lagos
Nigeria	Nigerian Stock Exchange in Kaduna
Nigeria	Nigerian Stock Exchange in Port Harcourt
Pakistan	Islamabad Stock Exchange
Pakistan	Karachi Stock Exchange
Pakistan	Lahore Stock Exchange
Papua Nuova Guinea	Lae Stock Exchange
Papua Nuova Guinea	Port Moresby Stock Exchange
Perù	Bolsa de Valores de Lima
Polonia	Warsaw Stock Exchange
Porto Rico	Stock Exchange in San Juan
Romania	Bucharest Stock Exchange
Russia	Russian Trading System
Singapore	Singapore Stock Exchange
Slovacchia	Bratislava Stock Exchange
Slovenia	Ljubljana Stock Exchange

Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
Sud Africa	Johannesburg Stock Exchange
Tailandia	Stock Exchange of Thailand
Taiwan (Repubblica Cinese)	Taiwan Stock Exchange Corporation
Taiwan (Repubblica Cinese)	Gre Tai Securities Market
Trinidad e Tobago	Trinidad and Tobago Stock Exchange
Tunisia	Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Turchia	Istanbul Stock Exchange
Ucraina	Ukrainian Stock Exchange
Uruguay	Bolsa de Valores de Montevideo
Venezuela	Caracas Stock Exchange
Venezuela	Maracaibo Stock Exchange
Venezuela	Venezuela Electronic Stock Exchange
Zambia	Lusaka Stock Exchange
Zimbabwe	Zimbabwe Stock Exchange

(iii) uno dei seguenti mercati:

Internazionali:-

Il mercato organizzato dall'Associazione Internazionale dei Mercati di Capitale;

In Canada:-

Il mercato over-the-counter in obbligazioni del Governo canadese, regolato dall'Associazione canadese degli operatori di investimenti.

In Europa:-

NASDAQ Europa (questo mercato è stato costituito di recente e il livello generale di liquidità potrebbe non essere all'altezza di quello riscontrato in altre Borse più consolidate).

Nel Regno Unito:-

Il mercato condotto dalle "istituzioni quotate del mercato monetario" come descritte nella pubblicazione della Banca d'Inghilterra "The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets nella Sezione 43 dell'FSA ("Grey Paper") e successive modifiche in Sterling, Foreign Currency and Bullion" (Regolamenti della vendita in contanti e i mercati derivati OTC in sterline, valuta straniera e metalli preziosi); e

AIM (Alternative Investment Market, mercato degli investimenti alternativi) nel Regno Unito, disciplinato e gestito dalla Borsa valori di Londra; e

London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE); e

London Securities and Derivatives Exchange.

In Francia:-

Il mercato francese di Titres de Créances Négociables (mercato over-the-counter di strumenti di debito negoziabili).

In Giappone:-

Il mercato over-the-counter giapponese, disciplinato dall'Associazione degli Operatori di Borsa del Giappone.

In Russia:-

Equity Securities quotate nel Sistema commerciale russo 1 (RTS1), nel Sistema commerciale russo 2 (RTS2) e nell'indice Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX);

In Singapore:

SESDAQ (secondo livello della Borsa valori di Singapore); e

Singapore International Monetary Exchange.

Negli Stati Uniti:-

NASDAQ negli Stati Uniti; e

Il mercato dei titoli di governativi statunitensi gestito da operatori primari regolamentati dalla Federal Reserve Bank di New York; e

I mercati fuori borsa (Over-the-Counter) negli Stati Uniti disciplinati dalla National Association of Securities Dealers Inc. (descritta anche come il mercato over-the-counter negli Stati Uniti) e gestiti da operatori primari e secondari regolamentati dalla Securities and Exchange Commission e dall'Associazione Nazionale degli Operatori di Borsa (e da istituzioni bancarie regolate dall'ente statunitense preposto al controllo della valuta, dal Federal Reserve System o Federal Deposit Insurance Corporation).

(iv) tutte le borse di contrattazione di derivati in cui siano quotati o contrattati strumenti derivati:

in uno Stato membro

in uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Unione Europea, Norvegia, Islanda e Lichtenstein).

In Asia:

- Hong Kong Exchanges & Clearing;
- Jakarta Futures Exchange;
- Korea Futures Exchange;
- Korea Stock Exchange;
- Kuala Lumpur Options and Financial Futures Exchange;
- Bursa Malaysia Derivatives Berhad;
- National Stock Exchange of India;
- Osaka Mercantile Exchange;
- Osaka Securities Exchange;
- Shanghai Futures Exchange;
- Singapore Commodity Exchange;
- Singapore Exchange;
- Stock Exchange of Thailand;

- Taiwan Futures Exchange;
- Taiwan Stock Exchange;
- The Stock Exchange, Mumbai;
- Tokyo International Financial Futures Exchange;
- Tokyo Stock Exchange;

In Australia:

- Australian Stock Exchange;
- Sydney Futures Exchange;

in Brasile sulla Bolsa de Mercadorias & Futuros;

in Israele sulla Tel-Aviv Stock Exchange;

in Messico sulla Mexican Derivatives Exchange (MEXDER);

in Sud Africa sulla South African Futures Exchange;

in Svizzera su Eurex (Zurigo)

in Turchia su Turkdex (Istanbul)

negli Stati Uniti d'America:

American Stock Exchange;
 Chicago Board of Trade;
 Chicago Board Options Exchange
 Chicago Mercantile Exchange
 Eurex US
 International Securities Exchange
 New York Futures Exchange;
 New York Board of Trade;
 New York Mercantile Exchange;
 Pacific Stock Exchange;
 Philadelphia Stock Exchange;

in Canada sulla Bourse de Montreal;

Esclusivamente ai fini di determinare il valore del patrimonio di un Comparto, il termine "Borsa riconosciuta" sarà interpretato in modo da includere, in relazione a qualsiasi strumento derivato utilizzato da un Comparto, qualsiasi Borsa o mercato organizzato nel quale vengano regolarmente contrattati strumenti derivati.

A completamento di quanto sopra, ciascun Comparto può investire in una qualsiasi delle seguenti Borse o mercati nel caso in cui la Società lo ritenga opportuno e solo se il Depositario è in grado di garantire la custodia, e in ogni caso con l'approvazione dell'Autorità finanziaria competente:-

Albania

Borsa valori di Tirana

Armenia	Borsa valori di Yerevan
Kazakistan (Repubblica del)	Borsa valori dell'Asia Centrale
Kazakistan (Repubblica del)	Borsa valori del Kazakistan
Kyrgyzstan (Repubblica del)	Borsa valori del Kyrgyzstan
Macedonia	Borsa valori macedone
Uzbekistan	Borsa valori repubblicana di Toshkent

Nome, indirizzo e descrizione del
sottoscrittore

Goodbody Subscriber One Limited
1 Earlsfort Centre,
Hatch Street, Dublin 2.
Società a responsabilità limitata

Goodbody Subscriber Two Limited
1 Earlsfort Centre,
Hatch Street, Dublin 2.
Società a responsabilità limitata

Sarah Cleary
10 Glencairn Court, The Gallops,
Leopardstown, Dublin 18.
Imprenditore

Trudy Kealy,
46 Harcourt Lodge,
Inchicore, Dublin 8.
Assistente Segretaria

Patrick Connolly,
1 Glenside Villas,
Palmerstown, Dublin 20.
Assistente Segretario

Carol Murphy,
Apt. No. 10, Belgrave View,
Belgrave Square,
Rathmines, Dublin 6.
Assistente Segretaria

Colette Kinsella,
130 Meadow Park,
Nutgrove, Dublin 14.
Assistente Segretaria

Datato 28 novembre 1997

In fede delle firme di cui sopra:

Kevin Allen,
1 Earlsfort Centre,
Hatch Street, Dublin 2.